

COMUNE DI CANAZEI
PROVINCIA DI TRENTO

COMUN DE CIANACEI
PROVINZIA DE TRENT



PRG

**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2015**

Art.39 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

**PIAN GENERAL DE FABRICA
MUDAMENT 2015**

Art.39 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
NORMES DE ATUAZION
STATO DI RAFFRONTO**

PROGETTO REDATTO DA:	
arch. Luca Eccheli	arch. Andrea Miniucchi
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO — — Dott. Arch. LUCA ECHELI ISCRIZIONE ALBO N° 748	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO — — Dott. Arch. ANDREA MINIUCCHI ISCRIZIONE ALBO N° 919

Prima adozione – Delibera Commissario ad Acta n. ____ di data _____._____
Adozione definitiva – Delibera Commissario ad Acta n. ____ di data _____._____
Approvazione PAT Delibera G.P. n. ____ di data _____._____
Pubblicazione BUR n. ____ di data _____.____

INDICE:

TITOLO I	11
GENERALITA'	11
Capitolo 1	11
Disposizioni generali	11
Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale	11
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.	11
Elaborati in scala 1: 5.000	11
TAV.1.01: Piz Boé.....	11
Elaborati in scala 1: 2.000	11
TAV.2.01: Gries	11
Elaborati in scala 1: 5.000	11
TAV.SA.01: Piz Boé.....	12
Art. 3 Efficacia delle norme	12
Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia.	12
Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi	13
Art. 3 Contenuti e campo di applicazione del P.R.G.	14
Art. 4 Condizioni di edificabilità ed aree inedificabili	14
Art. 5 Regole morfologiche	15
Art. 6 Unità minima di riprogettazione	17
Vengono assimilati ai piani di lottizzazione convenzionata.	17
Art. 7 Progetto Norma	17
Art. 8 Trattamento degli spazi aperti	17
Capitolo 2	18
Definizioni e categorie d'intervento Art. 5 Parametri urbanistici ed edilizi e definizioni.....	18
Art. 10 Destinazioni d'uso	20
Art. 11 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	21
Art. 6 Interventi sull'edilizia esistente Categorie d'intervento	22
Art. 7 Interventi di nuova edificazione	27
Capitolo 3	28
Disposizioni provinciali in materia di distanze	28
Art. 8 Disciplina delle distanze del P.R.G.	28
TITOLO II	30
Capitolo 1	30
Attuazione del P.R.G.	30

Art. 9 Attuazione del P.R.G.	30
Art. 10 Piani attuativi	30
Piano per l'edilizia abitativa agevolata n.15 loc. ALBA	31
Indicazioni progettuali:	31
Opere di urbanizzazione:	31
Piano di Lottizzazione convenzionata n.1 a Canazei in streda Campaz.	31
Piano di Lottizzazione convenzionata n.2 loc. Pent de la Roa.	31
Piano di Lottizzazione convenzionata n.3 loc. Penia.....	32
Piano di Lottizzazione convenzionata n.4 loc. Penia.....	32
Art. 16 Livelli di prescrizione	32
Art. 17 Parti urbano di trasformazione	32
Art. 18 Zone ed aree territoriali omogenee	33
Art. 19 Strumenti di attuazione.....	33
Art. 20 Piani urbanistici attuativi.....	33
Art. 21 Elaborati richiesti per gli interventi.....	34
Art.11 Progetti Norma: disposizioni generali	35
Art. 23 12 PN1 – Area Agip: scheda normativa	36
Superficie territoriale (St): mq. 2.699	36
Destinazione d'uso:.....	36
Servizi e spazi d'uso pubblico - Area (min) - Slp (min)	36
Residenze ed attività economiche Slp (max).....	36
Strumenti di attuazione: PL.....	36
Art. 13 24 PN 2 - Pian de Pareda: scheda normativa.	40
Superficie territoriale (St) mq. 14.784	40
Destinazioni d'uso:.....	40
Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) Slp (min).....	40
Residenze ed attività economiche Area (max) Slp (max)	40
Strumenti di attuazione: PL.....	40
Art. 14 25 PN 3 – Piazza per Alba: scheda normativa	44
Superficie territoriale (St) mq 4.943	44
Destinazioni d'uso.....	44
Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) Slp (min).....	44
Residenze ed attività economiche Slp (max).....	44
Strumenti di attuazione: PL.....	44
Art. 15 26 PN 4 - Stadio del ghiaccio: scheda normativa.....	47
Superficie territoriale (St) mq. 17.470	47
Destinazioni d'uso.....	47

Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) Slp (min).....	47
Strumenti di attuazione PL.....	47
Art. 16 27 PN 5 – Funivia del Ciampac: scheda normativa	50
Superficie territoriale (St) mq 10.794	50
Destinazioni d'uso.....	50
Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) Slp (min).....	50
Residenze ed attività economiche Slp (max).....	50
Strumenti di attuazione: PL.....	50
Art. 17 27-bis PN 6 Piano di recupero ambientale di Lorenz e Verra	53
Art. 18 Aree soggette a concessione convenzionata.....	54
Funzioni ammesse:.....	54
Indicazioni attuative:	54
Opere di urbanizzazione:	54
Indicazioni attuative:	55
H. massima = 9.5 ml	55
Opere di urbanizzazione:	55
Indicazioni attuative:	55
H. massima = 9.5 ml	55
Opere di urbanizzazione:	55
Opere di urbanizzazione:	56
Art. 19 Intervento edilizio diretto	56
1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività così come regolamentato L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dal regolamento Edilizio Comunale.....	56
Art. 19bis Allineamenti obbligatori.....	56
Art. 20 14 Interventi di sistemazione del suolo	56
Art. 21 15 Cambiamento della destinazione d'uso.....	57
Art. 22 Opere di urbanizzazione.	57
Art. 23 Dotazione di parcheggi di pertinenza.	58
Art. 24 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.	59
Capitolo 2.....	60
La perequazione e la compensazione urbanistica.....	60
Art. 25 Ambiti di perequazione e compensazione urbanistica	60
Art. 26 Elenco degli Ambiti di Perequazione urbanistica e Compensazione urbanistica.....	61
Omissis	61
TITOLO III	62
Disciplina degli alloggi destinati alla residenza	62

Art. 27 ter Disciplina degli alloggi destinati a residenza	62
Edificio residenziale:	62
Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria	62
Edifici residenziali esistenti.	62
TITOLO IV.....	65
Pianificazione urbanistica del settore commerciale	65
Art. 28 Disciplina del settore commerciale.....	65
Art. 29 Tipologie commerciali e definizioni.....	65
Art. 30 Localizzazione delle strutture commerciali.....	65
1. Sul territorio del comune di Canazei, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.	65
2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei centri storici stabilite al Titolo V Capitolo II delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).	65
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.	65
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nel rispetto delle seguenti limitazioni:	65
4.1. nelle zone residenziali B1, B2 e B3 e B4, nelle zone per attività alberghiere D3, nelle zone per le attrezzature turistico ricettive D4, nelle zone commerciali D5, nelle aree di servizio e distribuzione carburante D6, nelle aree sciabili D7 all'interno di infrastrutture e manufatti edilizi aventi funzione strettamente connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, nelle zone per attrezzature e servizi civili ed amministrative di livello locale F2, nelle aree soggette a Progetti norma: Pn1 – Area Agip, Pn2 – Pian de Pareda, Pn3 – Piazza per Alba, Pn4 – Stadio del ghiaccio, Pn5 – Funivia del Ciampac,	66
4.2. all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti;	66
Art. 31 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario	66
Art. 32 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	66
Art. 33 Attività commerciali all'ingrosso	66
Art. 34 Spazi di parcheggio	67
Art. 35 Altre disposizioni	67
Art. 36 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.....	67

Art. 37 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima.....	68
Art. 38 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.	68
Art. 39 Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare	68
Art. 40 Valutazione di impatto ambientale	68
TITOLO V.....	69
Disciplina delle singole zone.....	69
Capitolo 1	69
Definizioni e prescrizioni generali	69
Art. 41 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona.	69
Capitolo 2.....	72
Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale.	72
Art. 42 28 Generalità.....	72
Art. 43 42 Tutela dei manufatti edilizi compresi nell'area urbana e dei nuclei edificati in quota in relazione al loro valore architettonico, storico-culturale ed ambientale.	73
Art. 44 43 Tutela dei manufatti esterni all'area urbana di interesse storico culturale: baite, cappelle, edicole votive.....	74
Art. 45 43bis Aree di protezione dei beni architettonici e artistici.....	75
Con vincolo diretto:	75
Con vincoli indiretto:.....	75
Con vincoli da sottoporre a verifica (presenza di interesse):	76
Capitolo 3.....	77
Aree ad uso prevalentemente residenziale.....	77
Art. 46 Generalità.....	77
Art. 47 B1, B2 B3, B4 Aree residenziali di completamento (Parti urbane a carattere prevalentemente residenziale e ricettivo, di completamento: zone B1 B2 B3).....	77
Art.48 C1 - Aree residenziali di nuova espansione riservate alla "prima casa".....	80
Art. 49 Verde privato	80
Art. 50 Parcheggi privati.....	81
Capitolo 4.....	82
Aree destinate prevalentemente ad attività economica	82
Art. 51 31 Parti urbane a funzione artigianale zone D D2 - Aree produttive del settore secondario di livello locale	82
Art. 31 ter Parti ed aree a funzione produttiva del settore secondario.....	84
Art. 52 30 bis (Parti urbane e dei nuclei edificati in quota a funzione ricettiva nella tipologia Alberghiera - zona Ra) D3 Aree alberghiere	84
Art. 53 30 (Nuclei urbanizzati in quota B4) D4 Aree per attrezzature turistico ricettive....	85
Interventi sull'edilizia esistente, ed in particolare:	85

Art. 54 31bis (Parti urbane a funzione commerciale - Zone D1) D5 Aree Commerciali	86
Art. 55 D6 Aree di servizio e distribuzione carburante	87
Art. 56 37 D7 Aree Sciabili - Piste ed impianti di risalita	87
Art. 57 37bis D8 Aree sciabili speciali – Campo scuola sci	89
Art. 58 D9 Aree estrattive all'aperto	90
Capitolo 5	91
Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali	91
Art. 59 Generalità	91
Art. 60 E1 Aree agricole di pregio del PUP	93
Art. 61 E2 Aree agricole del PUP	93
Art. 62 34 Aree agricole primarie E1 e aree agricole secondarie E2 E3 Aree agricole pregiate di rilevanza locale	94
Art. 63 35 E4 Aree a bosco e E5 Aree a pascolo	96
Art. 64 36 (Aree improduttive e d'alta quota) E7 Aree ad elevata integrità	97
Capitolo 6	98
Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale	98
Art. 65 Generalità	98
Art. 66 F2 Aree per attrezzature civili ed amministrative	98
Art. 67 32 (Parti ed aree per attrezzature e servizi Zone F)	99
Art. 67 F3 Aree a verde pubblico	101
Art. 68 33 F4 Aree a verde attrezzato – Parco Fluviale dell'Avisio	101
Art. 69 F5 Aree a parcheggio pubblico	102
Art. 70 F6 Campo da golf	102
Capitolo 7	103
Zone per infrastrutture e servizi	103
Art. 71 F7 Aree Cimiteriali	103
Art. 72 F8 Aree a servizio della mobilità	103
Art. 73 F9 Spazio pubblico	104
Art. 74 F10 Spazio pubblico da riqualificare	104
Art. 75 F11 Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni	104
Art. 76 38 F12 Aree destinate alla viabilità	105
Art. 77 39 Percorsi pedonali e ciclabili	107
Art. 78 40 Piste per lo sci di fondo	108
TITOLO VI	109
Aree di rispetto tutela e protezione	109
Tutela dell'Ambiente e dei manufatti edili	109
Art. 79 41 Aree di tutela ambientale	109

Art. 45 Aree di recupero ambientale	109
Art. 80 45bis Beni ambientali del PUP Aree di protezione dei beni ambientali	110
Art. 81 Singoli elementi naturalistici storici culturali (elementi geologici, geomorfologici, stratigrafici del PUP)	110
Art. 45ter e 45 quater 82 SIC - Siti di interesse comunitario e Zone di Protezione Speciale (ZPS)	111
IT3120129 – Ghiacciaio Marmolada	112
Art. 83 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP	112
Art. 84 Beni del patrimonio dolomitico	113
Marmolada:	113
Art. 85 Aree di difesa paesaggistica	114
Art. 86 46bis Aree di protezione dei corsi d'acqua. Ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP, Aree di protezione fluviale e Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP	114
Art. 87 48 Rispetto delle sorgenti	115
Art. 47bis Aree di protezione dei laghi	116
Art. 88 44 Aree di protezione dei siti archeologici	117
Località Ciampac	117
Passo Sella (Albergo Valentini)	117
Col di Doleda	117
Art. 37ter Fasce di rispetto	118
Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali	118
Art. 90 38bis Fasce di rispetto stradali	119
Art. 91 Fasce di rispetto dei depuratori	120
TITOLO VII	121
Norme transitorie e finali	121
Art. 92 65 Norme transitorie e finali	121
Art. 93 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico	121
Art. 94 Disposizioni in materia di caratteristiche acustiche degli edifici	121
Art. 95 Deroga	122
ALLEGATI E TABELLE	123
Allegato n.1	123
Abaco dei caratteri tipologici e stilistici locali	123
Tipologia tradizionale	123
Elementi stilistici	123
Allegato n.2	126
Omissis	126
Allegato n.3	126
Omissis	126

Tabella interventi di modesto rilievo	126
Tabella A.....	127
Dimensioni delle piattaforme stradali	127
Tabella B.....	128
Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento	128
Tabella C.....	128
Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.....	128
Tabella D.....	129
Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto	129
Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.....	129

TITOLO I

GENERALITA'

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 Contenuti e validità del Piano Regolatore Generale

1. Il presente strumento urbanistico costituisce il P.R.G. del Comune di Canazei, elaborato ai sensi della L.P 4 agosto 2015, n.15.
2. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall'intero territorio comunale, sul quale si applicano le previsioni contenute negli elaborati del P.R.G. elencati al successivo art. 2 – Elementi costitutivi del P.R.G.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi il presente Piano Regolatore Generale i seguenti elaborati di Progetto:

- **Relazione generale**
- **Norme tecniche di attuazione**
- **Elaborati grafici relativi al Sistema insediativo infrastrutturale**

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.1.01: Piz Boé
TAV.1.02: Passo Sella
TAV.1.03: Passo Pordoi
TAV.1.04: Gries – Canazei - Alba
TAV.1.05: Penia – Verra - Lorenz
TAV.1.06: Fedaia
TAV.1.07: Ciampac
TAV.1.08: Vernel
TAV.1.09: Marmolada
TAV.1.10: Contrin

Elaborati in scala 1: 2.000

TAV.2.01: Gries
TAV.2.02: Canazei - Pecol
TAV.2.03: Alba - Soraperra
TAV.2.04: Alba
TAV.2.05: Penia – Verra – Lorenz – Insom
TAV.2.06: Fedaia – Passo Sella – Passo Pordoi - Frataces

- **Elaborati grafici relativi al Sistema ambientale**

Elaborati in scala 1: 5.000

TAV.SA.01: Piz Boé
TAV.SA.02: Passo Sella
TAV.SA.03: Passo Pordoi
TAV.SA.04: Gries – Canazei - Alba
TAV.SA.05: Penia – Verra - Lorenz
TAV.SA.06: Fedaia
TAV.SA.07: Ciampac
TAV.SA.08: Vernel
TAV.SA.09: Marmolada
TAV.SA.10: Contrin

Art. 3 Efficacia delle norme

1. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti Norme di Attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti.
2. Per le aree rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la tavola in scala di maggior dettaglio.

Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di concessione edilizia o alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della legislazione vigente, e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.
3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti di caso in caso. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

12

~~le Norme tecniche di attuazione con i suoi allegati~~
~~le Tavole di progetto:~~
~~tav. 1, scala 1:50.000, inquadramento;~~
~~tav. 2, scala 1:10.000, uso del suolo e tutela ambientale: area vasta;~~
~~tav. 3a - 3b - 3c, scala 1:2.000, progetto urbanistico: area urbana;~~
~~tav. 3d, scala 1:2.000, progetto urbanistico: nuclei edificati in quota;~~
~~tav. 4a - 4b - 4c, scala 1:2.000, regole e procedure: area urbana;~~

~~— tav. 4d, scala 1:2.000, regole e procedure: nuclei edificati in quota.~~

~~2. Sono elaborati integrativi del PRG:~~

~~— la Relazione Geologica Generale, di cui agli articoli 46 e 48 di questo norme.~~

~~3. Sono documenti del PRG:~~

~~— la Relazione illustrativa;~~

~~— gli Studi sulla viabilità;~~

~~Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi~~

~~1. Degli elementi costitutivi del PRG i documenti di piano hanno carattere esplicativo ed argomentativi; gli elaborati e gli elaborati integrativi hanno nella loro generalità carattere prescrittivi, con i soli limiti specificati nei commi seguenti.~~

~~2. Le indicazioni riportate nelle tavole denominate progetto urbanistico (tav. 3) comprendono il "trattamento degli spazi aperti" (art. 8) e lo "regolo insediativo" (comma 2 art. 5).~~

~~2.1 Il "trattamento degli spazi aperti" ha valore prescrittivi quando l'intervento edificatorio o di sistemazione dei suoli avvenga attraverso strumento di attuazione diretta; ha valore di orientamento progettuale nel caso di attuazione attraverso piani urbanistici attuativi. Anche nel caso in cui il "trattamento degli spazi aperti" abbia valore prescrittivi è possibile modificarlo, in maniera non sostanziale, per adeguarsi alle necessità della progettazione esecutiva.~~

~~2.2 Lo "regolo insediativo" hanno valore prescrittivi quando l'intervento edificatorio avvenga attraverso strumento di attuazione diretta; sono costituito dalle indicazioni di "allineamento" (art. 5 comma 3) nel caso di attuazione attraverso piani urbanistici attuativi.~~

~~3. I disegni che compaiono nelle norme tecniche di attuazione riferiti ai "Progetti Norma" (vedi art. ___) forniscono alcuni criteri irrinunciabili per la realizzazione dei Piani attuativi relativi alle zone di P.N. Per "Progetto Norma" (PN) si intende un insieme di criteri e prescrizioni, corredate da alcuni schemi grafici, che espungono gli scopi di singoli interventi di trasformazione, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi, le regole edilizie da osservare nella progettazione e pianificazione di dettaglio. I PN sono localizzati nelle tavole regole e procedure (tav. 4) ed esposti nelle presenti norme di attuazione al capo 1 del titolo IV.~~

~~4. Essi contengono indicazioni riferite: alla articolazione delle funzioni; all'uso ed al trattamento del suolo; allo regolo edilizio in pianta ed in alzato per gli edifici di nuova costruzione; alla disposizione degli accessi; agli edifici ed agli spazi da recuperare. I disegni vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:~~

~~— le misure non sono rigorosamente in scala;~~

~~— è attribuito valore prescrittivi a:~~

~~a) allineamenti;~~

~~b) ingombro massimo della superficie edificabile;~~

~~c) altezza massima degli edifici;~~

~~— i confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti sono indicativo;~~

~~— per gli spazi porticati, la loro dimensione in pianta ed in alzato è indicativa, ma non la loro posizione;~~

~~— la posizione degli accessi pedonali e carrai è indicativa;~~

~~5. Le tavole regole e procedure (tav. 4) definiscono per ogni zona l'estensione e i confini delle aree e zone soggette a specifica disciplina territoriale (Titolo IV). Esse evidenziano inoltre i confini delle zone soggette a piano attuativo, l'estensione delle "unità minime di riprogettazione" (vedi art. 6) e gli "allineamenti", (vedi comma 3 art. 5) che costituiscono norme vincolanti nel caso di interventi subordinati alla approvazione di un Piano attuativo compreso all'interno delle zone omogenee.~~

~~6. Applicazione del piano:~~

~~— Il P.R.G. si applica nel territorio comunale.~~

~~— L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le disposizioni contenute nelle Tavole di progetto, nelle presenti Norme di Attuazione e nella Relazione illustrativa.~~

~~— Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.~~

~~— I temi geologici, idrogeologici, valanghivi, sismici, i pozzi e le sorgenti sono disciplinati dalle Norme di Attuazione del P.U.P., dalla Carta di Sintesi Geologica (IV° variante app. con delib. G.P. n. 1544 del 18/07/11) predisposta dal Servizio Geologico della P.A.T. dalle norme della Carta delle risorse idriche, dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P. V° variante app. con delib. G.P. n. 1551 del 18/07/11) e dalle relative Norme di Attuazione.~~

~~7. Altezza dell'edificio/ corpo di fabbrica (H)~~

~~Valgono le disposizioni di cui al comma 1° dell'art. 50 delle presenti norme.~~

~~8. Qualora vi sia contraddizione tra gli elaborati di PRG fa testo l'elaborato di maggiore dettaglio. Nel caso di contrasto tra le tavole progetto urbanistico (tav. 3) e le tavole regole e procedure (tav. 4), fanno testo le tavole regole e procedure (tav. 4), sempre nel rispetto delle differenti funzioni che esse hanno. In caso di contrasto fra le tavole della variante ed il piano vigente per le parti non oggetto di variante valgono le tavole di piano così come previsto dal precedente comma 7.~~

~~Art. 3 Contenuti e campo di applicazione del PRG~~

~~Art. 4 Condizioni di edificabilità ed aree inedificabili~~

~~1. Tutto il territorio comunale è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, area per area. Nell'utilizzo dei parametri edificatori va tenuto conto sempre e comunque che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti.~~

~~L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di in edificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentita enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.~~

~~2. Aree inedificabili~~

~~2.1 A prescindere dalle funzioni ammesse e dai relativi parametri edificatori, sono comunque e sempre inedificabili:~~

- ~~le aree di protezione di torrenti e laghi;~~
- ~~le aree a rischio idrogeologico, valanghivo e quelle di protezione delle sorgenti;~~
- ~~l'area di rispetto cimiteriale;~~
- ~~le fasce di rispetto stradale.~~

~~2.2 Anche nelle aree inedificabili sono ammessi interventi di recupero ambientale e gli "interventi di sistemazione del suolo nonché le opere di infrastrutturazione del territorio e le strutture pubbliche strettamente connesse all'esercizio della specifica tutela".~~

~~2.3 Relativamente alle fasce di rispetto stradale o all'area cimiteriale la quota di indice fondiario ricadente nella fascia di rispetto può essere trasferita sulla parte del lotto non assoggettata a vincoli, se le due parti del lotto appartengono a zone tra loro omogenee.~~

Art. 5 Regole morfologiche

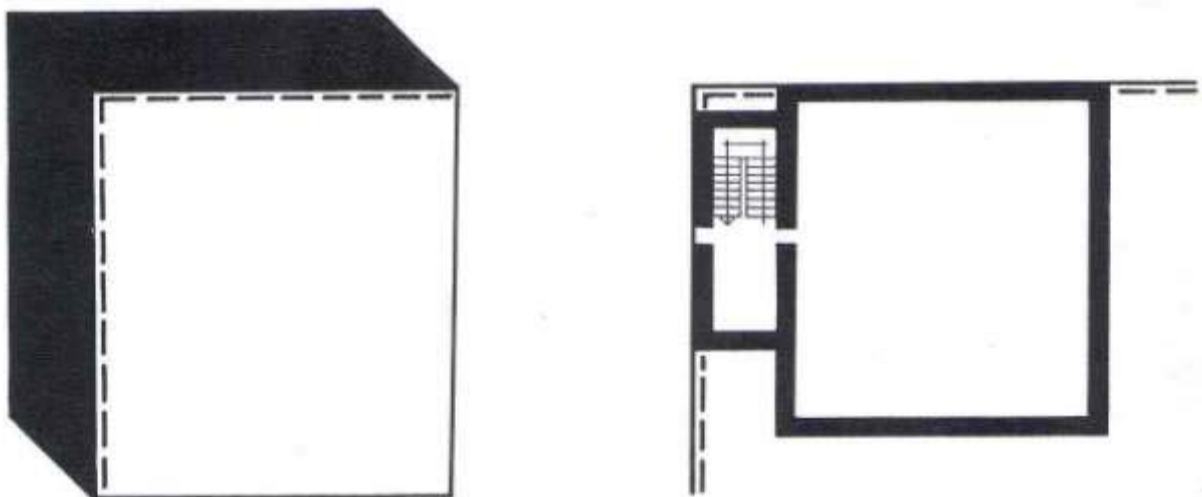
- ~~1. Le "regole morfologiche" costituiscono una guida alle modalità insediative di quegli interventi di nuova costruzione, compresi delle aree omogenee di completamento, che rivestono un ruolo importante nella ridefinizione della forma urbana.~~

~~Le "regole morfologiche" si articolano in "regole insediative" ed "allineamenti".~~

- ~~2. Le "regole insediative" definiscono, attraverso i segni grafici riportati nelle tavole progetto urbanistico (tav. 3), l'orientamento e la posizione con i quali devono coincidere due facciate contigue degli edifici di nuova costruzione. Le facciate si considerano coincidenti con la posizione se nel loro sviluppo almeno una parte della facciata coincide con la linea data (vedi schema grafico allegato).~~

~~Le "regole insediative" si applicano quando l'intervento edificatorio avviene attraverso attuazione diretta e pongono un vincolo relativo solamente al lotto o ai lotti nei quali ricadono~~

15

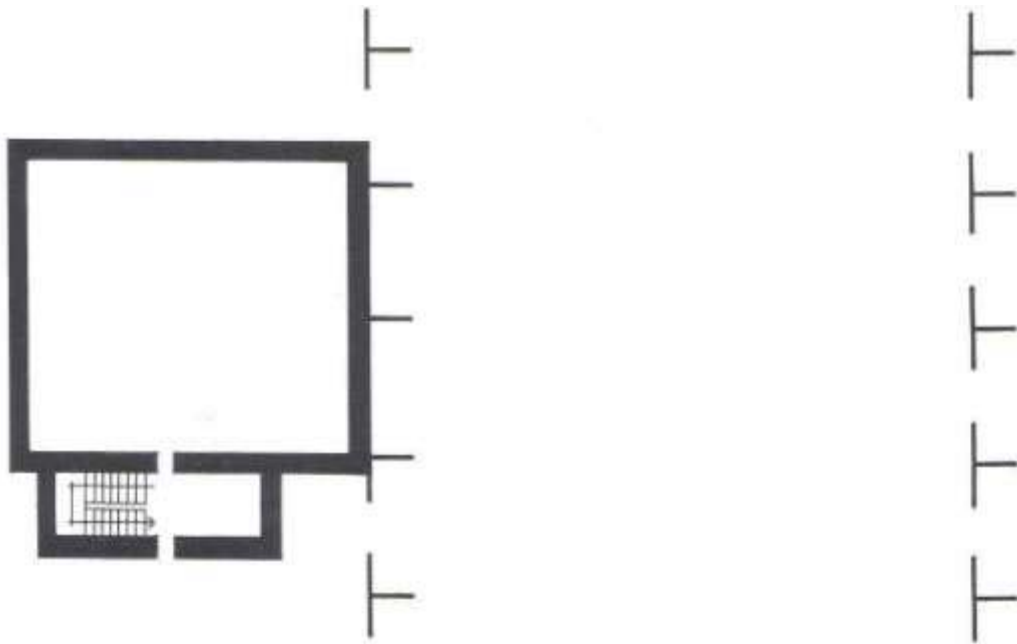


##

- ~~3. Gli "allineamenti" definiscono, attraverso i segni grafici riportati nelle tavole denominate regole e procedure (tav. 4), l'orientamento e la posizione di uno dei lati degli edifici di nuova costruzione. La facciata si considera coincidente con la posizione se nel suo sviluppo almeno una parte coincide con la linea tracciata (vedi schema grafico allegato). Gli "allineamenti" si applicano nel caso di interventi subordinati alla approvazione di un Piano attuativo e si~~

~~riferiscono alle “unità minime di riprogettazione” e all’area di piano attuativo (vedi art. 6) nelle quali ricadono.~~

- ~~4. La Commissione Edilizia comunale può consentire, in presenza di esigenze di migliore orientamento del fabbricato giustificate anche attraverso lo studio degli orientamenti degli edifici contermini e per un razionale utilizzo del lotto, che la costruzione rispetti con una sola delle facciate le indicazioni del P.R.G.~~



~~Art. 6 Unità minima di riprogettazione~~

- ~~1. Sono le parti comprese nelle zone B da considerare unitariamente nel caso di PL di iniziativa privata. Esse sono riportate con apposito segno grafico nelle tavole regole e procedure (tav. 4). "In tali aree l'edificazione è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione esteso all'intera superficie così come individuata nel piano regolatore generale".~~

Vengono assimilati ai piani di lottizzazione convenzionata.

~~Art. 7 Progetto Norma~~

- ~~1. Per "Progetto Norma" (PN) si intende un insieme di criteri e prescrizioni, corredate da alcuni schemi grafici, che espongono gli scopi di singoli interventi di trasformazione, le quantità di suolo pubblico o privato da destinare ai diversi usi, le regole edilizie da osservare nella progettazione e pianificazione di dettaglio. I PN sono localizzati nelle tavole regole e procedure (tav. 4) ed esposti nelle presenti norme di attuazione al capo 1 del titolo IV~~

~~Art. 8 Trattamento degli spazi aperti~~

- ~~1. Per "trattamento degli spazi aperti" si intende il disegno costituito dal tracciato dei percorsi pedonali e ciclabili, dalla disposizione delle alberature, dalla estensione delle aree pavimentate con caratteri unitari.~~

Capitolo 2

Definizioni e categorie d'intervento Art. 5 Parametri urbanistici ed edilizi e definizioni

Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi misurazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e all'allegato 1 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010 e s.m. Per quanto non riportato nelle presenti norme si fa specifico riferimento ai contenuti delle sopracitate disposizioni provinciali.

- ~~1.~~ superficie territoriale (St): misura in mq è un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ~~superficie complessiva di un'area, comprensiva delle aree di pertinenza degli edifici e di quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.~~ La St si riferisce alle zone di PN ed ai Piani Attuativi.
- ~~2.~~ superficie fondiaria (Sf): misura in mq ed in proiezione orizzontale la superficie reale, a destinazione omogenea di zona, di pertinenza degli interventi edilizi. ~~E' parte di Sf la superficie ricadente entro i confini delle fasce di protezione stradale, purché indicata dalle tav. 3 come zona omogenea alla parte rimanente.~~ è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato;
- ~~3.~~ Superficie minima del lotto (Sml): è la quantità minima di Sf utilizzabile ai fini di intervento di edificazione diretta.
- ~~4.~~ Superficie coperta (Sc): misura in mq ~~è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze~~ la superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, comprese le logge chiuse, le parti porticate ed aggettanti. Non sono compresi gli sporti di gronda, le pensiline aperte, i balconi aperti.
- ~~5.~~ Rapporto di copertura (Sc/Sf): misura in mq/mq la percentuale di Sf occupata dalla Sc.
- ~~6.~~ Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per l'abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi - anche se rientranti purché aperti su almeno un lato nonché dei vani scala esterni aperti ;
- ~~7.~~ Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni;
- ~~8.~~ superficie lorda di pavimento (Slp): misura in mq. la somma di tutte le superfici pavimentate che fanno parte dell'edificio, comprese quelle dei balconi, delle logge, dei seminterrati, degli interrati, dei muri perimetrali, dei vani scala. Sono esclusi solo i sottotetti non abitabili nel modo in cui sono definiti dal regolamento edilizio, i portici ed i sottopassi pedonali d'uso pubblico. La Slp si applica alle sole zone vincolate a Progetto Norma [PN] fino a loro scadenza e fino al completamento degli interventi ammessi.
- ~~9.~~ superficie utile (Su): misura in mq. ~~la superficie massima di calpestio di tutti i locali di un edificio, dentro e fuori terra, che sono definiti abitabili ai sensi del regolamento edilizio e sfruttabili per attività economiche, al lordo di scale e vano ascensori.~~

~~10. altezza massima del fabbricato (H): misura in m la distanza fra la superficie naturale del terreno, ovvero la superficie del terreno risultante dallo sbancamento qualora il piano di spiccato dei fabbricati risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, e un piano virtuale parallelo alla superficie considerata. All'interno di detta distanza devono essere contenuti, in ogni punto:~~

~~— l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di copertura piana;~~

~~— la linea mediana del timpano o dello faldo di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura, in caso di copertura a falda.~~

~~L'applicazione della presente norma deve essere effettuata sulla base dello schema allegato.~~

~~11.~~ Volume edilizio (V_e) [m^3]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; non costituiscono volume le rientranze degli edifici nonché i balconi sostenuti da pilastri o tiranti e le canne fumarie realizzate esternamente al perimetro delle murature;

~~12.~~ Volume entro terra o interrato (V_i) [m^3]: è il volume completamente interrato.

~~13.~~ Volume fuori terra (V_{ft}) [m^3]: è il volume emergente dal piano di spiccato.

~~14.~~ Piano di spiccato: è la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato;

~~15.~~ Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata fra il piano di spiccato e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente;

~~16.~~ Allineamenti obbligatori: definiscono, attraverso i segni grafici riportati in cartografia l'orientamento e la posizione di uno dei lati degli edifici di nuova costruzione. La facciata si considera coincidente con la posizione se nel suo sviluppo almeno una parte coincide con la linea tracciata.

~~17.~~ Prima casa: Per prima casa si intende l'immobile presso il quale il richiedente il titolo edilizio ha la propria residenza o presso il quale il richiedente il titolo edilizio o l'acquirente si impegna, mediante convenzione, a stabilire la propria residenza entro un anno o, qualora si debba tener conto dei tempi necessari alla realizzazione dei lavori, entro i termini previsti dalla convenzione stessa, in riferimento alle modalità per il pagamento del contributo di concessione per la prima abitazione di cui al Capo XII del decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n.18-50/Leg. Il richiedente il titolo edilizio o l'acquirente non devono, inoltre, essere titolari esclusivi, o in comunione con il coniuge, di un diritto reale di proprietà (compreso pertanto l'usufrutto, il diritto d'uso, il diritto di abitazione) su immobili ubicati sul territorio nazionale.

~~18. volume dell'edificio (V): misura in mc il volume dell'edificio o delle porzioni di edificio emergenti dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore.~~

~~a) Rientrano nel volume dell'edificio:~~

~~— ingressi, portinerie, disimpegni comuni a tutti i piani, vani scale e ascensore;~~

- ~~— volumi tecnici ovvero le strutture emergenti destinate a funzioni connesse con gli impianti tecnici dell'edificio (torrette degli ascensori, serbatoi dell'acqua);~~
- ~~— tutti i corpi secondari rispetto alla pianta principale degli edifici, le parti aggettanti, le logge sporgenti e chiuse.~~

~~b) Non rientrano nel volume dell'edificio:~~

- ~~— i portici d'uso pubblico aperti su almeno due lati per il 60%;~~
- ~~— i passaggi coperti d'uso pubblico chiusi su almeno due lati;~~
- ~~— i balconi anche se aperti su un solo lato;~~
- ~~— le logge rientranti aperte;~~
- ~~— gli aumenti di spessore di murature estere realizzati, su edifici esistenti, per esigenze di isolamento termico;~~

~~19. volume interrato (V_i): misura in mc le parti dell'edificio che si trovano sotto il livello naturale del terreno ovvero dal piano di spiccato se questo è a quota inferiore al livello naturale.~~

~~20. distanza tra edifici (D_f), dai confini (D_c) e dalle strade (D_s): misurano in m e in proiezione orizzontale il distacco minimo che intercorre, in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura (purché non aggettanti più di m 2,50) e delle pensiline aperte e dei balconi aperti (purché non aggettanti più di m 1,80) e l'analoga proiezione degli edifici finitimi (D_f), i confini di proprietà (D_c), e cigli delle strade (D_s). D_f non riguarda la distanza tra corpi appartenenti ad un medesimo edificio.~~

~~21. densità fondiaria (I_f): misura in mc il Volume edilizio fuori terra (V) (**V_{ft}**) costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S_f).~~

20

Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi purché le zone siano omogenee tra di loro per destinazione funzionale.

Art. 10 Destinazioni d'uso

~~Le sigle di seguito riportate si riferiscono ad alcune funzioni specifiche comprese all'interno delle zone omogenee.~~

~~1. Zone A e B:~~

~~**Af** = stazione funiviaria~~

~~2. Zone F:~~

~~spazi pubblici aperti:~~

~~**Sp** = spazi pavimentati, arredamento urbano delle piazze~~

~~**Sm*** = cimitero~~

~~spazi pubblici coperti~~

~~**Es** = servizi per l'istruzione (asili, scuole elementari, scuole dell'obbligo);~~

~~**Eb** = servizi per la cultura e lo spettacolo (cinema, biblioteche, auditori);~~

~~**Er** = centri sociali e ricreativi;~~

~~**Eh** = servizi religiosi (chiese);~~

~~Ec*~~ = servizi civili (carabinieri, pompieri, croce bianca, poste e società telefonica);

~~Em~~ = municipio;

~~impianti ed attrezzature sportive coperte e scoperte:~~

~~Cs~~ = area sportiva;

~~Cf~~ = campo da football;

~~Ct~~ = campi da tennis;

~~Cg~~ = stadio del ghiaccio;

~~Cp~~ = piscina;

~~Css~~ = campo scuola sci

~~verde attrezzato:~~

~~Vp~~ = parchi e giardini;

~~Vsp*~~ = verde sportivo privato

~~parcheggi pubblici di superficie ed interrati:~~

~~Ps~~ = parcheggi pubblici di superficie;

~~Pi~~ = parcheggi pubblici interrati;

~~Pa*~~ = garages autobus di linea;

~~Pps*~~ = parcheggi privati di superficie

~~altri:~~

~~Ar*~~ = area di rifornimento;

~~(* = non conteggiato nel calcolo degli standard)~~

~~3. Area del parco fluviale dell'Avisio~~

~~Cm~~ = maneggio;

~~Vc~~ = campeggio;

~~It~~ = impianti tecnologici

~~4. Area a bosco e pascolo~~

~~Rf~~ = località per l'insediamento di nuovi rifugi alpini ed escursionistici, di ristoro, di soccorso, ecc.

~~Art. 11 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria~~

~~1. Sono opere di urbanizzazione primaria:~~

~~le strade di servizio agli insediamenti;~~

~~aree di sosta e parcheggi (parcheggi, piazze e spazi pavimentati, alberature);~~

~~reti e impianti idrici, fognature, impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;~~

~~reti ed impianti di illuminazione pubblica.~~

~~2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:~~

- ~~servizi di assistenza socio-sanitaria (centri sanitari ed assistenziali);~~
- ~~servizi per l'istruzione di base;~~
- ~~servizi sociali, religiosi, culturali e ricreativi;~~
- ~~aree verdi d'uso pubblico, attrezzate e non (prati, aree piantumate, parchi);~~
- ~~servizi sportivi, con impianti e non.~~

Art. 6 ~~Interventi sull'edilizia esistente~~ **Categorie d'intervento**

Le categorie di intervento previste dal P.R.G. per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelle definite dall'art. 77 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15 e sono così definite:

- a) interventi di manutenzione ordinaria M1 quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria M2, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro R1 quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di risanamento conservativo R2 quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia R3 quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- g) interventi di demolizione e ricostruzione R5 quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
- h) interventi di demolizione R6 quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti

2- Manutenzione ordinaria: Gli interventi consistono in opere di riparazione, di rinnovo e di sostituzione delle finiture degli edifici ed in opere necessarie a garantire la funzionalità e

l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi si articolano in opere interne ed esterne.

Opere interne:

- tinteggiatura, pulitura e sostituzione degli intonaci degli edifici;
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione di infissi e di serramenti;
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione di pavimenti;
- restauro di singoli elementi decorativi interni (volte di particolare interesse, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni)
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnologici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici e che non costituiscano modifica di elementi o parti significative dell'organismo edilizio;

Opere esterne:

- manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
- pulitura e tinteggiatura degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche (cornici, marcapiani, ecc.), materiali e colori (vedi allegato alle norme n. 1). Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;
- ripristino delle parti ammalorate di intonaci e rivestimenti, purché eseguito senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche (cornici, marcapiani, ecc.), materiali e colori (vedi allegato alle norme n. 1);
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali, colori e partiture (vedi allegato alle norme n. 1);
- riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;
- riparazione e sostituzione della pavimentazione senza modificare materiali e modalità di posa;
- restauro di singoli elementi architettonici o decorativi esterni (portali, pavimentazioni, rivestimenti, stemmi, affreschi e decorazioni);
- tinteggiatura, riparazione di balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, senza modificare colori e forma (vedi allegato alle norme n. 1);
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni, senza modificare materiali, posizione, forma e dimensione;
- tinteggiatura, riparazione di vetrine, porte, portali, senza modificare colori e forma;
- riparazione e sostituzione di insegne, iscrizioni, tabelle.

23

3. manutenzione straordinaria. Gli interventi consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi degradati dell'edificio, anche quelli con funzioni strutturali, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici senza alterare i volumi o aumentare le superfici delle singole unità immobiliari e senza comportare modifiche delle destinazioni d'uso. Gli interventi si articolano in opere interne ed esterne.

Opere interne:

- modifica, apertura e chiusura di porte;

- demolizione e ricostruzione dei tramezzi (ossia dei tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifica dei materiali;
- - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica e acustica;
- realizzazione e integrazione di servizi igienicosanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
- demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni con o senza modifiche dei materiali;
- demolizione con ricostruzione di parti ammalorate dei muri portanti senza modifiche dei materiali;
- inserimento di vespai, isolamenti ed altre impermeabilizzazioni;
- consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale senza modifica delle quote e dei materiali;
- rifacimento dell'armatura del tetto senza modifica di forme e di quote (d'imposta e di colmo) con modalità e materiali tradizionali.

Opere esterne:

- rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche (cornici, marcapiani, ecc.), materiali e colori (vedi allegato alle norme n. 1);
- sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche anche diverse da quelli esistenti, ma realizzati con materiali e forme tradizionali (vedi allegato alle norme n. 1); messa in opera di infissi a doppio vetro, di doppi infissi e inferriate;
- rifacimento di balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, senza modificare materiali, colori, posizione, forma e dimensione preesistenti (vedi allegato alle norme n. 1),
- rifacimento di vetrine, porte, portali, senza modificare materiali, colori, posizione, forma e dimensioni preesistenti;
- rifacimento dei manti di copertura anche con materiali differenti dall'originale, ma con modalità e materiali tradizionali (scandole di legno, lamiera, tegole). Sono vietate le tegole in cemento;
- rifacimento delle pavimentazioni con tecniche e materiali tradizionali;
- realizzazione delle recinzioni con tecniche e materiali tradizionali e di altre sistemazioni di parti esterne;

24

4. Restauro. Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali e tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organico edilizio. L'utilizzo di materiali differenti da quelli tradizionali è ammesso quando sia giustificato dalla necessità di differenziare gli interventi di restauro dagli elementi originali. Il restauro consente, oltre alla manutenzione ordinaria, le seguenti opere:

- consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, ecc.)

- esecuzione di lavori interni funzionali al cambiamento di destinazione d'uso quali rifacimento di solai e tramezzature interne compreso inserimento di nuove tramezze purché non alterino spazi unitari significativi o caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni).
- è esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che compromettano strutture architettoniche di pregio (volte, soffitti lignei, ecc.);
- destinazione dei singoli locali compresi nell'edificio o inserimento in posizione coerente con il sistema distributivo, di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti;
- il rinnovo per sostituzione degli elementi costruttivi dell'edificio (intonaci e rivestimenti, manti di copertura, balconi, scale, parapetti, ringhiere) con altri di forma, posizione, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghi ai preesistenti;
- ricostruzione con materiali, tecniche e forme analoghe all'originale, e documentate sulla base di testimonianze attendibili (progetti, fotografie), di parti di edificio demolite, scomparse o profondamente trasformate;
- demolizione delle superfetazioni degradanti cioè eliminazione di elementi estranei all'edificio e che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio o che non siano integrate con i caratteri formali dello stesso.

≡ Risanamento conservativo. Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo edilizio migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto ad esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tecnologico-organizzativo iniziale. L'utilizzo di materiali differenti da quelli tradizionali è ammesso quando sia giustificato dalla necessità di differenziare gli interventi di risanamento dagli elementi originali.

25

Gli interventi di risanamenti conservativo consentono, oltre alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria e al restauro, le seguenti opere interne ed esterne.

Opere interne:

- demolizione limitata e riproposizione delle murature portanti interne;
- lievi modifiche della quota dei solai compatibili con il mantenimento della posizione preesistente di fori ed altri elementi esterni (balconi e ballatoi);
- suddivisione verticale dei singoli ambienti con soppalcature solo se compatibili con le norme del regolamento edilizio;
- recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti secondo i requisiti di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti e di nuovi collegamenti verticali (ascensori) purché non compromettano strutture architettoniche di pregio.

Opere esterne:

- inserimento di abbaini (vedi allegato alle norme n. 1) o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti;
- riapertura di porte e finestre murate; lievi modifiche delle aperture (vedi allegato alle norme n. 1) solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e compatibili con i caratteri tipologici del prospetto degli edifici;

- lievi modifiche rispetto alla posizione originale di balconi e dei collegamenti verticali (scale e rampe) solo se compatibili con i caratteri tipologici degli edifici (vedi allegato alle norme n. 1).
- demolizione di elementi strutturali dell'edificio solo nel caso di pericolo di cedimenti non altrimenti rimediabili. Tale situazione deve essere verificata dalla Commissione Edilizia.

6- Ristrutturazione edilizia. Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere rivolte ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'impianto architettonico, formale, i tipi e i modi d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite. Gli interventi di ristrutturazione edilizia consentono, oltre alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo, le seguenti opere interne ed esterne.

Opere interne:

- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti verticali;
- modifica della distribuzione dell'edificio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi.

Opere esterne:

- modificazioni rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione, con modifica di pendenze, di forma, numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio, con il contesto.

26

La demolizione e ricostruzione, nel rispetto del sedime esistente, è ammessa, in deroga a tutti gli articoli delle presenti norme, previo parere positivo della CPC - Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio del Comun General - in funzione della competenza attribuita alle commissioni dalla L.P. 4 marzo 2008 n.1 e.ss.mm. - in merito alla coerenza con il contesto in cui è inserito l'edificio, alle caratteristiche architettoniche dell'edificio, ai materiali utilizzati e presenti, all'adeguamento dell'edificio sotto il profilo energetico e statico (rispetto delle normative antisismiche) nonché alla migliore fruibilità dal punto di vista abitativo. Gli elaborati di progetto dovranno prevedere un dettagliato elaborato di rilievo corredato di tutti i particolari atti ad individuare eventuali caratteristiche architettoniche di pregio nonché l'eventuale presenza di materiali e/o elementi di particolare rilievo o pregio.

7- Demolizione e ricostruzione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione si articolano in:

- ~~a) demolizione di una parte dell'edificio e sua ricostruzione con caratteristiche tipologiche, volumetriche e funzionali analoghe a quelle preesistenti;~~
- ~~b) demolizione di una parte dell'edificio e sua ricostruzione con caratteristiche tipologiche, volumetriche e funzionali differenti a quelle preesistenti;~~

- ~~e) demolizione totale dell'edificio e costruzione di un nuovo edificio analogo a quello preesistente per tipo, volume e funzione;~~
- d) limitatamente agli edifici tutelati n.9, n.10, e n.92 è ammessa la demolizione parziale dell'edificio per formazione di passaggi pedonali o demolizione totale dell'edificio (esclusivamente per quelli compresi fra gli edifici numerati di cui all'art. 43) e ricostruzione, con traslazione del sedime sul lotto, di un nuovo edificio uguale a quello esistente recuperando i materiali lignei e/o lapidei integri utili per la sua nuova collocazione e ricostruzione.
- ⇒ Per l'edificio tutelato n. 2 è ammessa la demolizione della veranda che si affaccia sulla viabilità pubblica con il recupero della volumetria in ampliamento o in sopraelevazione.
- ~~f) demolizione totale dell'edificio e costruzione di un nuovo edificio totalmente o in parte difforme da quello preesistente;~~
- ~~g) interventi di sola demolizione dei manufatti.~~

Art. 7 Interventi di nuova edificazione

1. Gli interventi interessano le aree non edificate al momento dell'adozione del PRG.
2. Nel caso di coperture a falda delle nuove costruzioni la pendenza dovrà essere graduata in relazione ai materiali costituenti il manto di copertura.
3. Nelle nuove costruzioni gli sporti di gronda dovranno essere inferiori a m ~~4,50~~ **2, 50** a meno che essi coprano logge e terrazze.
4. I balconi continui su facciata non dovranno avere sporgenze superiori a m ~~1,50~~ **1,80**.

Capitolo 3

Disposizioni provinciali in materia di distanze

Art. 8 Disciplina delle distanze del P.R.G.

1. Il P.R.G. del Comune di Canazei secondo quanto previsto dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G., la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e 1858 di data 26 agosto 2011 in riferimento:
 - a. alle distanze minime tra edifici;
 - b. alle distanze minime degli edifici dai confini;
 - c. alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. Alle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 corrispondono le seguenti destinazioni d'uso urbanistiche previste dalle Norme di attuazione del Piano regolatore generale:

D.M- 1444/68 Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

P.R.G. Zona A – Area di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale – Titolo V - Capitolo II

D.M- 1444/68 zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

P.R.G. Zona B – Aree ad uso prevalentemente residenziale B1, B2, B3, B4- e C1 Aree per insediamenti residenziali di nuova espansione riservati alla prima casa – Titolo V - Capitolo III

Zone D3 Aree per le attività alberghiere e Zone D4 Aree per le attrezzature turistico ricettive – Titolo V - Capitolo IV

D.M- 1444/68 zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali;

P.R.G. Aree D con esclusione delle Zone D3 Aree per le attività alberghiere e Zone D4 Aree per le attrezzature turistico ricettive Titolo V - Capitolo IV

D.M- 1444/68 zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

P.R.G. Aree per l'agricoltura, la pastorizia e la silvicoltura Titolo V - Capitolo V

D.M- 1444/68 zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

P.R.G. Aree per servizi pubblici e di interesse collettivo Titolo V - Capitolo VII

3. In materia di distanze dalle strade si osservano le disposizioni di cui all'art. 64 della L.P. 4 marzo 2008, n.1.

TITOLO II

Capitolo 1

Attuazione del P.R.G.

Art. 9 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione (P.d.A.), i Progetti Norma NP, i Comparti edificatori, le Concessioni convenzionate, e gli interventi diretti secondo le modalità ed i criteri previsti dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e le presenti norme di attuazione.

Art. 10 Piani attuativi

1. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le prescrizioni delle norme di cui al Titolo II Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, le disposizioni previste al Capo IV del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e della norme di attuazione del P.R.G.
2. I Piani Attuativi previsti dal P.R.G. ai sensi dell'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 sono::
Piano attuativo di iniziativa pubblica;
Piano attuativo di iniziativa privata.
3. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia. I piani attuativi di iniziativa pubblica, devono essere adottati entro 5 anni dall'approvazione della Variante 2014 del P.R.G.
4. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma precedente, sugli edifici esistenti e compatibili con il piano sono consentite, compatibilmente con le specifiche prescrizioni di piano, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, senza alterazione di volumi. Negli spazi aperti sono ammesse esclusivamente opere di sistemazione del suolo.
5. **Piani per l'Edilizia abitativa Agevolata:** Nelle aree vincolate a PEA Piani per l'Edilizia abitativa Agevolata, oltre alla residenza ordinaria per la prima casa sono ammesse le opere di urbanizzazione secondaria. In attesa dell'approvazione del piano attuativo le aree individuate nel piano regolatore generale sono comunque utilizzabili ai fini edilizi secondo le destinazioni di piano, nel rispetto degli "allineamenti obbligatori" di cui all'art. 19bis delle NTA riportati in cartografia e nel rispetto delle "regole insediative" definite dalla cartografia di progetto urbanistico del PRG 1994 alle quali si rinvia fino ad avvenuta scadenza delle previsioni del piano o loro completa attuazione.

Le "regole insediative" si applicano quando l'intervento edificatorio avviene attraverso attuazione diretta e pongono un vincolo relativo solamente al lotto o ai lotti nei quali ricadono.

Nelle aree indicate PEA i soggetti attuatori devono possedere i requisiti previsti dalle norme provinciali in materia di edilizia abitativa ad esclusione dei limiti di reddito.

Nel caso di attuazione diretta la documentazione attestante i requisiti di cui al precedente capoverso sono allegati alla domanda di concessione edilizia.

Nel caso di attuazione mediante piano attuativo, lo schema della convenzione sarà approvato unitamente agli elaborati cartografici del piano. Nella convenzione speciale saranno indicate e quantificate le destinazioni non residenziali previste, nonché le modalità attuative e le procedure per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti attuatori.

Nelle aree PEA le unità abitative realizzate in seguito all'attuazione dei singoli piani attuativi, conservano il vincolo di destinazione alla residenza ordinaria per prima casa, indipendentemente dalla scadenza dei vincoli previsti nelle singole convenzioni. Allo scadere del vincolo previsto in convenzione è ammesso, a piano terra, il solo cambio di destinazione d'uso a favore del commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario direzionale.

5.1 Prescrizioni progettuali per la redazione dei singoli PEA:

Piano per l'edilizia abitativa agevolata n.15 loc. ALBA

L'area vincolata a Piano per l'edilizia abitativa agevolata comprende un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA. Gli interventi sono ammessi solo a seguito dell'approvazione del piano attuativo e pertanto non è consentito l'intervento edilizio diretto per singoli stralci.

Indicazioni progettuali:

E' prevista la realizzazione di minimo n.6 alloggi destinati a prima casa. Non è ammessa la tipologia edilizia a schiera.

Opere di urbanizzazione:

Il progetto dovrà prevedere la sistemazione il potenziamento della viabilità esistente come individuata dal PRG Una convenzione con il Comune di Canazei disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere.

31

6. **Piani di Lottizzazione convenzionata:** Le aree vincolate a Piano di Lottizzazione Convenzionata sono comunque utilizzabili ai fini edilizi secondo le destinazioni di piano, nel rispetto degli "allineamenti obbligatori", di cui all'art. 19bis delle NTA, riportati in cartografia e nel rispetto delle "regole insediative" definite dalla cartografia di progetto urbanistico del PRG 1994 alle quali si rinvia fino ad avvenuta scadenza delle previsioni del piano o loro completa attuazione

Le "regole insediative" si applicano quando l'intervento edificatorio avviene attraverso attuazione diretta e pongono un vincolo relativo solamente al lotto o ai lotti nei quali ricadono.

~~6.1~~ Prescrizioni progettuali per la redazione dei singoli piani di lottizzazione convenzionata:

Piano di Lottizzazione convenzionata n.1 a Canazei in streda Campaz.

Opere di urbanizzazione:

Realizzazione del marciapiede larghezza 2 m e cessione delle aree relative. La convenzione di lottizzazione disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere

Piano di Lottizzazione convenzionata n.2 loc. Pent de la Roa.

L'area vincolata a piano di lottizzazione comprende una Zona D2 Produttiva del settore secondario di livello locale e una Zona D8 Commerciale. In fase progettuale è possibile apportare lievi modificazioni al perimetro della Zona D8, al fine di rispettare i confini catastali o di regolarizzarlo nel caso la sua conformazione non sia suscettibile di razionale utilizzazione e comunque non incrementando la sua

superficie. In tale piano i parametri urbanistici ed edilizi vanno applicati alla sommatoria delle superfici dei lotti delle Zone D2 e D8. Il piano attuativo dovrà evitare modifiche alle quote del terreno che possano favorire un ampliamento della superficie potenzialmente esondabile.

H altezza massima: ~~10,50 ml~~ **12,50 ml**

Piano di Lottizzazione convenzionata n.3 loc. Penia.

L'ambito individua un piano di lottizzazione in corso di attuazione per il quale si mantiene il vincolo fino alla conclusione delle opere previste dal piano approvato.

Piano di Lottizzazione convenzionata n.4 loc. Penia.

L'ambito individua un piano di lottizzazione per la realizzazione di volumetrie da destinate alla prima casa per un volumetria complessiva di Mc. 2200. Il PL dovrà definire la viabilità d'accesso ai singoli lotti che dovrà avvenire dalla viabilità locale di Via de Treve.

~~Arti. 16 Livelli di proscrizione~~

~~1. Le prescrizioni del PRG, relative a procedure e regole d'intervento, agiscono sul territorio a livelli differenti:~~

- ~~— nei luoghi di progetto, individuando Progetti Norma;~~
- ~~— nelle zone ed aree omogenee, individuando: vincoli funzionali; norme finalizzate al miglioramento, al recupero e alla conservazione del patrimonio esistente; regole edificatorie, sia quantitative che morfologiche.~~

32

~~Art. 17 Parti urbano di trasformazione~~

~~1. Per i luoghi di particolare significato nel contesto urbano che necessitano di una ridefinizione formale e funzionale è definito uno strumento guida della pianificazione attuativa denominato Progetto Norma. Le aree di cui al presente articolo sono riportate in cartografia con apposito segno grafico e sigla PN seguita da una cifra.~~

~~2. Il PRG individua 5 aree di Progetto Norma:~~

- ~~— PN 1: area Agip~~
- ~~— PN 2: pian de Paroda;~~
- ~~— PN 3: piazza di Alba;~~
- ~~— / PN 4: stadio del ghiaccio;~~
- ~~— PN 5: funivia del Ciampac~~
- ~~— PN6: recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Vorra e dintorni~~

~~Art. 18 Zone ed aree territoriali omogenee~~

~~Omissis (vedi Titolo V)~~

~~Art. 19 Strumenti di attuazione~~

- ~~1. Sono strumenti di attuazione del piano i Piani attuativi e l'attuazione diretta.~~
- ~~2. I perimetri dei Piani attuativi sono individuati, a seconda del loro genere (vedi art. 20), nelle tavole regole e procedure (tav. 4).~~
- ~~3. Per gli interventi che ricadono all'interno del perimetro di un Piano attuativo le concessioni edilizie possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano. In assenza di tale approvazione per gli edifici esistenti all'interno dei perimetri sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nelle aree le opere di sistemazione del suolo.~~
- ~~4. All'esterno dei perimetri dei Piani attuativi gli interventi previsti dal PRG possono essere eseguiti direttamente attraverso l'autorizzazione o la concessione edilizia così come regolate dalla legislazione provinciale.~~

~~Art. 20 Piani urbanistici attuativi~~

- ~~1. I piani urbanistici attuativi possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.~~

33

~~Sono piani attuativi di iniziativa pubblica:~~

- ~~■ i piani a fini generali di cui all'art. 44 della L.p. 05.09.1991 n. 22 (PP)~~
- ~~■ i piani integrati di cui all'art. 56 bis della L.p. 05.09.1991 n. 22 (PI)~~
- ~~■ i piani a fini speciali per gli insediamenti produttivi art. 45 L.p. 05.09.1991 n. 22 (PIP)~~

~~Sono generalmente piani attuativi di iniziativa privata i Piani di Lottizzazione (PL) obbligatori di cui all'art. 53 della L.p. 05.09.1991 n. 22. Tuttavia nei casi previsti dalla legislazione vigente, con le modalità e le procedure previste dalla L.p. 05.09.1991 n. 22, l'iniziativa pubblica può subentrare a quella privata.~~

~~Possano essere di iniziativa sia pubblica che privata:~~

- ~~- i Piani di Recupero Ambientale (PRA);~~

~~I Piani per l'edilizia Abitativa PEA sono di iniziativa pubblica a seguito di idonea delibera di individuazione delle aree da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 45 della L.p. 05.09.1991, n. 22 e seguono a tutti gli effetti le procedure previste dalla legislazione vigente per i piani ai fini speciali per l'edilizia abitativa. Oltre alla residenza sono ammesse le opere di urbanizzazione secondaria.~~

~~In attesa dell'approvazione della delimitazione dell'area da espropriare di cui al precedente capoverso 1.3.1. le aree individuate nel piano regolatore generale con la sigla PEA sono comunque utilizzabili ai fini edilizi secondo le destinazioni di piano o mediante piano di attuazione esteso all'intera area nel rispetto degli "allineamenti" di cui all'art. 53, ovvero mediante attuazione diretta, prescindendo dalle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 10, nel solo caso in cui nella tavola di piano relativa al progetto urbanistico (tav. 3) siano definite le "regole insediative".~~

- ~~2. Nei casi di attuazione mediante iniziativa privata nelle aree indicate PEA nelle tavole regole e procedure (tav. 4), i soggetti attuatori devono avere i requisiti previsti dagli artt. 74 e 75 della L.p. 05.00.1001, n. 22 oppure possedere le caratteristiche dei soggetti previsti dalla L.p. 13.11.1002, n. 21, ad esclusione dei limiti di reddito.~~

~~Nel caso di attuazione diretta la documentazione attestante i requisiti di cui al precedente capoverso sono allegati alla domanda di concessione edilizia~~

~~Nel caso di attuazione mediante piano attuativo, lo schema della convenzione speciale sarà approvato unitamente agli elaborati cartografici del piano PEA. Nella convenzione speciale saranno indicate e quantificate le destinazioni non residenziali previste, nonché le modalità attuative e le procedure per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti attuatori.~~

- ~~3. Nella redazione dei Piani è possibile modificare in termini non sostanziali i perimetri indicati nelle tavole regole e procedure (tav. 4), nonché i parametri di distanza (Df, Dc, Ds) stabiliti dalle norme tecniche di attuazione, al fine di adattarsi con maggiore precisione all'andamento dei confini catastali.~~
- ~~4. Le procedure di progettazione, approvazione o attuazione dei differenti piani attuativi sono stabiliti dalle leggi provinciali in materia.~~

Art. 21 Elaborati richiesti per gli interventi

- ~~1. Oltre agli elaborati richiesti dalle leggi provinciali, nel caso di interventi subordinati alla presentazione di un Piano di attuazione, o dal regolamento edilizio, nel caso delle concessioni ed autorizzazioni, debbono essere allegati:~~

- ~~— ai PL relativi alle zone di Progetto Norma: la “scheda normativa” relativa alla parte in oggetto;~~
- ~~— ai PL, PEA, PIP: stralcio delle tavole regole e procedure (Tav. 4);~~
- ~~— ai PP: stralcio delle tavole progetto urbanistico (Tav. 3) e delle tavole regole e procedure (Tav. 4);~~
- ~~— ai progetti relativi ad interventi di attuazione diretta: stralcio delle tavole progetto urbanistico (Tav. 3) e delle tavole regole e procedure (Tav. 4);~~
- ~~— nelle domande di autorizzazione per la manutenzione straordinaria relative ad interventi su edifici tutelati ai sensi dell'art. 42: la scheda del catalogo degli edifici (allegato alle norme n. 1);~~
- ~~— nei progetti di restauro o risanamento conservativo relativi ad interventi su edifici tutelati ai sensi dell'art. 42:~~
 - ~~a) la scheda del catalogo degli edifici (allegato alle norme n. 1);~~
 - ~~b) rilievo dello stato di fatto (piante e prospetti) scala 1:50;~~
 - ~~c) documentazione fotografica di eventuali affreschi e pitture murali;~~
 - ~~d) relazione sulla evoluzione storica dell'edificio, sul suo stato di conservazione, sui materiali e sulle tecniche d'intervento in rapporto a quelle originali.~~

- ~~2. I progetti per interventi di attuazione diretta e quelli subordinati all'adozione di un Piano attuativo dovranno contenere, in ogni caso, un progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area di pertinenza, con indicazione delle alberature previste, delle zone a prato, delle zone a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione del suolo (pavimentazioni, recinzioni, muri di contenimento, arredi fissi).~~

Art.11 Progetti Norma: disposizioni generali

1. I disegni che compaiono nelle norme tecniche di attuazione riferiti ai “Progetti Norma” che forniscono alcuni criteri ~~irrinunciabili~~ per la realizzazione dei Piani attuativi relativi alle zone di P.N. Per “Progetto Norma” (PN) si intende un insieme di criteri ~~e prescrizioni~~, corredati da alcuni schemi grafici, **a carattere puramente indicativo**, che espongono gli scopi dei singoli interventi di trasformazione, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi, le regole edilizie **orientative della** ~~da osservare nella~~ progettazione e pianificazione di dettaglio. ~~I PN sono localizzati nelle tavole regole e procedure (tav. 4) ed esposti nelle presenti norme di attuazione al capo 1 del titolo IV.~~
2. Essi contengono indicazioni riferite: alla articolazione delle funzioni; all’uso ed al trattamento del suolo; alle regole edilizie in pianta ed in alzato per gli edifici di nuova costruzione; alla disposizione degli accessi; agli edifici ed agli spazi da recuperare. **Gli schemi grafici** ~~disegni~~ vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:
- le misure non sono rigorosamente in scala;
 - è attribuito valore ~~prescrittivo~~ **indicativo** a:
 - a) allineamenti, ingombro massimo della superficie edificabile e altezza massima degli edifici;
 - b) confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti ~~sono~~ **indicative**;
 - c) ~~per gli spazi porticati, la loro dimensione in pianta ed in alzato è indicativa, ma non la loro posizione;~~
 - d) ~~posizione degli accessi pedonali e carrai è indicativa;~~
3. La disciplina delle aree soggette a PN è definita dalle seguenti disposizioni generali e da quanto stabilito dalle singole schede normative.
4. I disegni sono parte integrante delle schede normative. ~~Essi hanno valore prescrittivo con i soli limiti esposti al comma 2, sono prescrittivi solo per le parti non variate mentre per quelle oggetto di modifica fa fede questa variante;~~
5. Gli edifici esistenti all’interno di un PN sono confermati nella loro volumetria e destinazione d’uso attuale, a meno di indicazioni diverse fornite dalle singole schede normative dei PN. In assenza di indicazioni specifiche contenute nelle suddette schede normative tali edifici possono essere oggetto di “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo”.
6. Le quantità espresse in “Slp” nelle schede di PN si riferiscono esclusivamente ai fabbricati di nuova costruzione ed ai corpi edilizi aggiunti agli edifici esistenti.
7. Le quantità riferite alle destinazioni d’uso sono sempre espresse come minimo, quando si riferiscono a funzioni di servizio e spazi d’uso pubblico; sono espresse come massimo quelle relative a residenze ed attività economiche. Residenze ed attività economiche potranno subire, nella loro composizione interna, modifiche dell’ordine del 10% in aumento o in diminuzione.
8. Le residenze previste nelle aree interessate da PN sono esclusivamente per abitazioni vincolate ai soggetti **in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia di edilizia abitativa ad esclusione dei limiti di reddito**. ~~individuati ai sensi degli artt. 74 e 75 della L.P. 22.~~
9. La realizzazione dei Progetti Norma avviene attraverso l’approvazione di un Piano di Lottizzazione, in conformità ai contenuti delle singole schede normative ed alle disposizioni di cui all’art.10 delle NTA. E’ consentita una suddivisione delle singole aree in ambiti attraverso il

Piano Guida di cui ~~all'art. 53 della L.P. 22/04~~ al comma 7 dell'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 purché sia garantita l'organizzazione funzionale e distributiva sancita dalle singole schede normative.

- ~~40.~~ I suggerimenti di carattere architettonico contenuti nelle esplorazioni progettuali esposte nella Relazione di PRG devono ritenersi utili riferimenti non vincolanti per la realizzazione dei PN stessi.
- ~~41.~~ Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale
- ~~42.~~ Il PRG individua 5 aree di Progetto Norma:
- PN 1: area Agip
 - PN 2: pian de Pareda;
 - PN 3: piazza di Alba;
 - PN 4: stadio del ghiaccio;
 - PN 5: funivia del Ciampac
 - PN6: recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Verra e dintorni

Art. ~~23~~ ~~12~~ PN1 – Area Agip: scheda normativa

1. Il progetto riguarda l'area attualmente occupata dal distributore di carburante Agip della quale si propone una decisa riconfigurazione attraverso la realizzazione di un nuovo edificio ed opere di sistemazione del suolo in grado di integrare l'area entro i caratteri del tessuto urbano circostante arricchendone gli elementi di centralità.

36

Superficie territoriale (St): mq. 2.699

Destinazione d'uso:

Servizi e spazi d'uso pubblico - Area (min) - SIp (min)

piazze ed aree pavimentate: mq. 1.245

servizi pubblici coperti: mq. 385

parcheggi interrati: mq. 1.534

Residenze ed attività economiche SIp (max)

residenze: mq. 663

commercio ed uffici : mq. 533

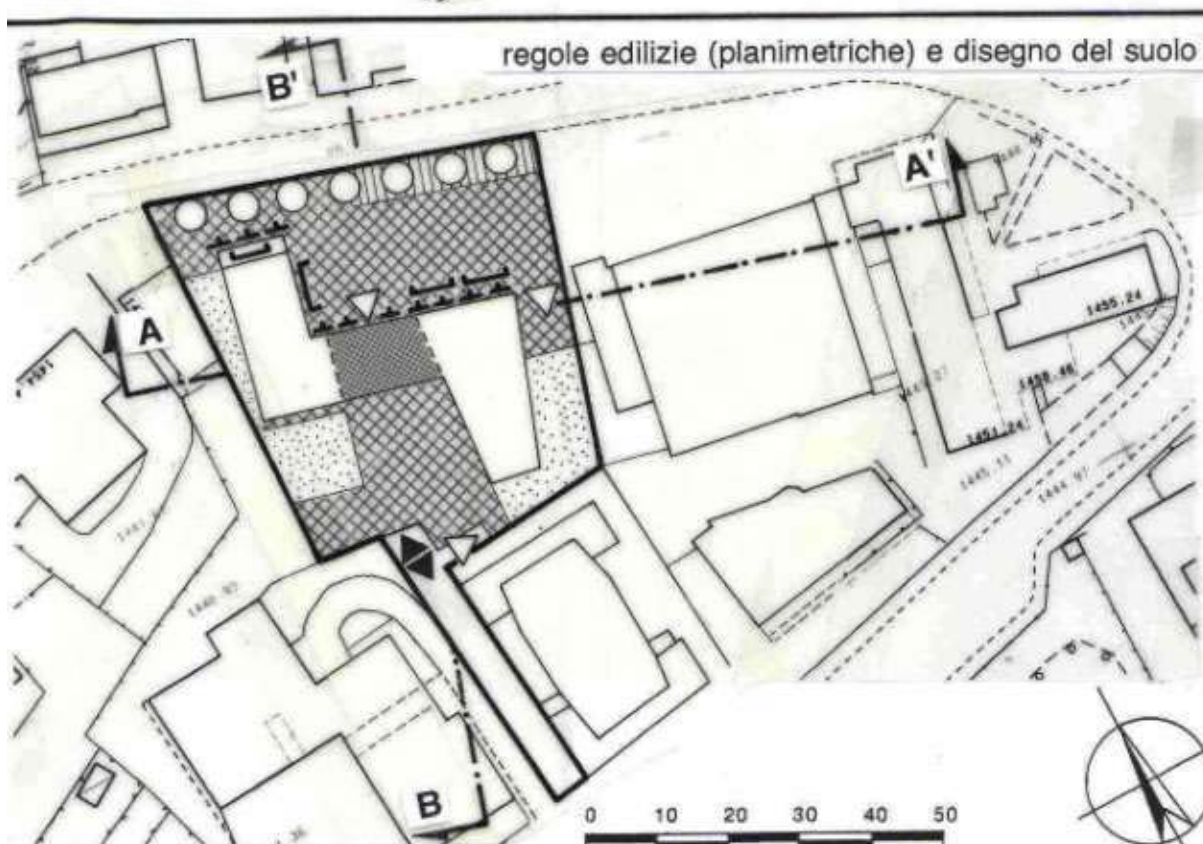
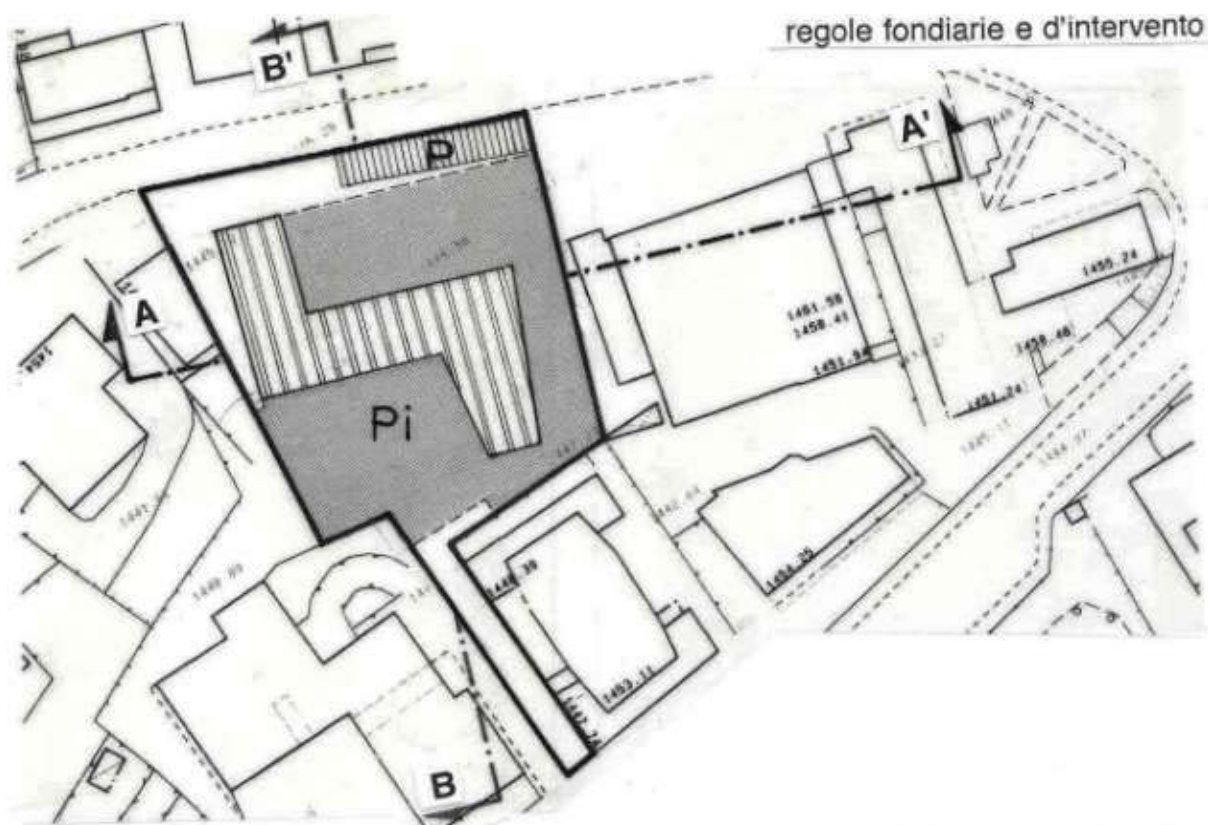
parcheggi interrati a gestione privata: mq. 530

Strumenti di attuazione: PL

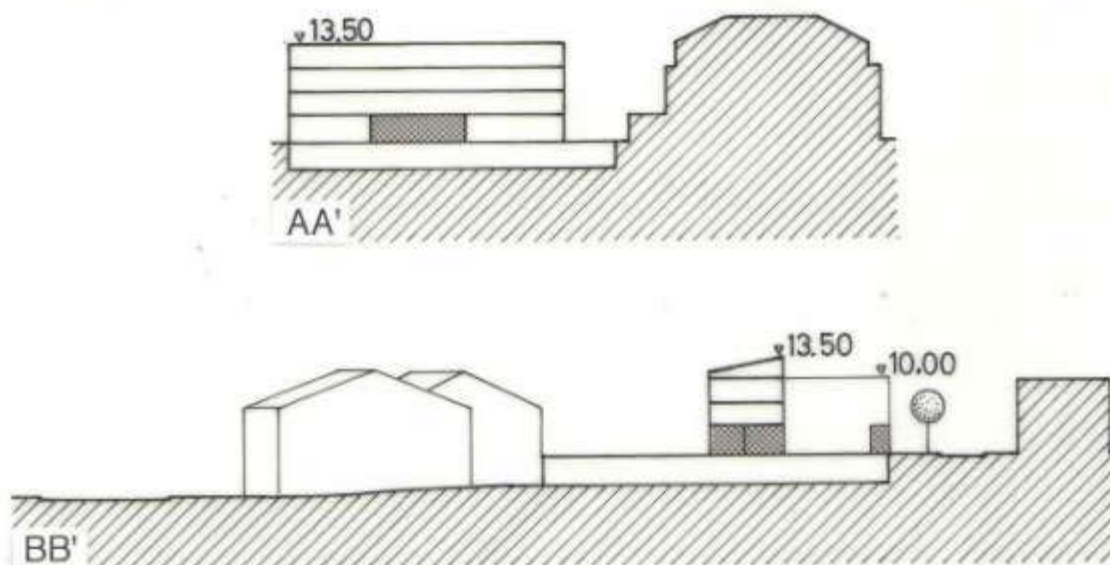
2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri

- risistemazione dell'area del distributore di carburante attraverso la demolizione dello stesso ed inserimento di un nuovo edificio capace di relazionarsi, sul piano morfologico, con lo spazio della strada delle Dolomiti e con il tessuto edilizio retrostante e, sul piano formale, con l'edificio dell'hotel Dolomiti;

- risistemazione attraverso pavimentazione unitaria, con manto non bituminoso, ed alberature dell'area compresa tra il nuovo edificio e l'hotel Dolomiti;
 - realizzazione di connessioni pedonali trail fronte su via Dolomiti e via Roma;
 - realizzazione di un parcheggio sotterraneo con accesso da via Roma.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.



regole edilizie (sezione)



39

	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 13 ~~24~~ PN 2 - Pian de Pareda: scheda normativa.

1. Il progetto riguarda la sistemazione degli spazi aperti circostanti la stazione a valle della funivia del Pecol e la ridefinizione dei caratteri architettonici della stazione stessa. E' finalizzato a migliorare l'inserimento urbano della stazione attraverso l'aggiunta di un porticato che arricchisce il sistema pedonale di via Pareda e la ridefinizione della facciata e dello spazio antistante alla stazione volti a sottolineare l'eccezionalità della funzione urbana della funivia quale porta verso l'esterno, verso l'area vasta. Di fronte alla stazione della funivia, sul lato opposto di via Pareda, è proposto un parcheggio sotterraneo sormontato da un corpo edilizio di modeste dimensioni atto ad accogliere la fermata delle linee di trasporto pubblico.

Superficie territoriale (St) mq. 14.784

Destinazioni d'uso:

Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) SIp (min)

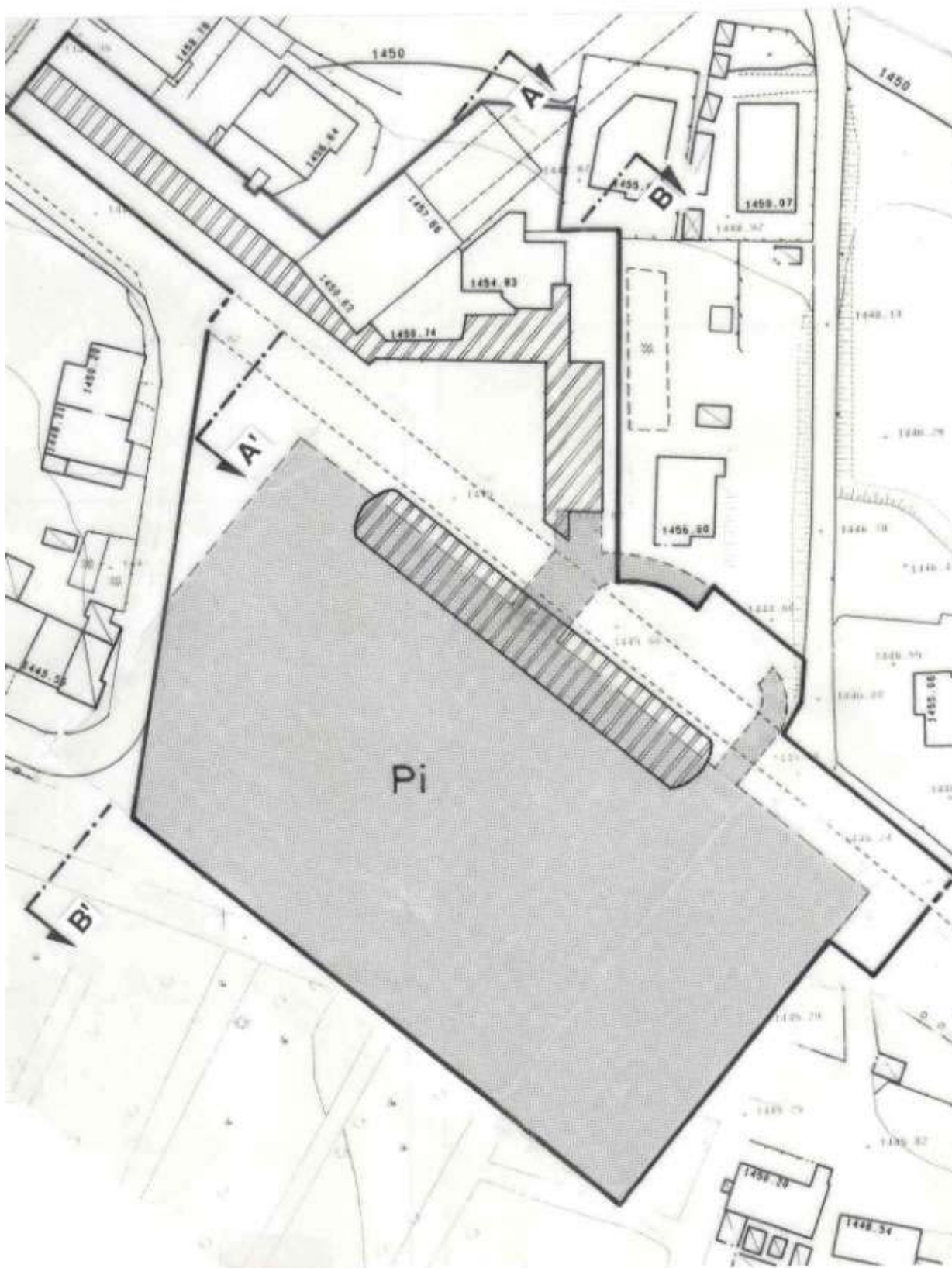
piazze ed aree pavimentate: mq. 1.858
servizi pubblici coperti: mq. 116
parcheggi interrati : mq. 7.434
parcheggi di superficie: mq. 3.900

Residenze ed attività economiche Area (max) SIp (max)

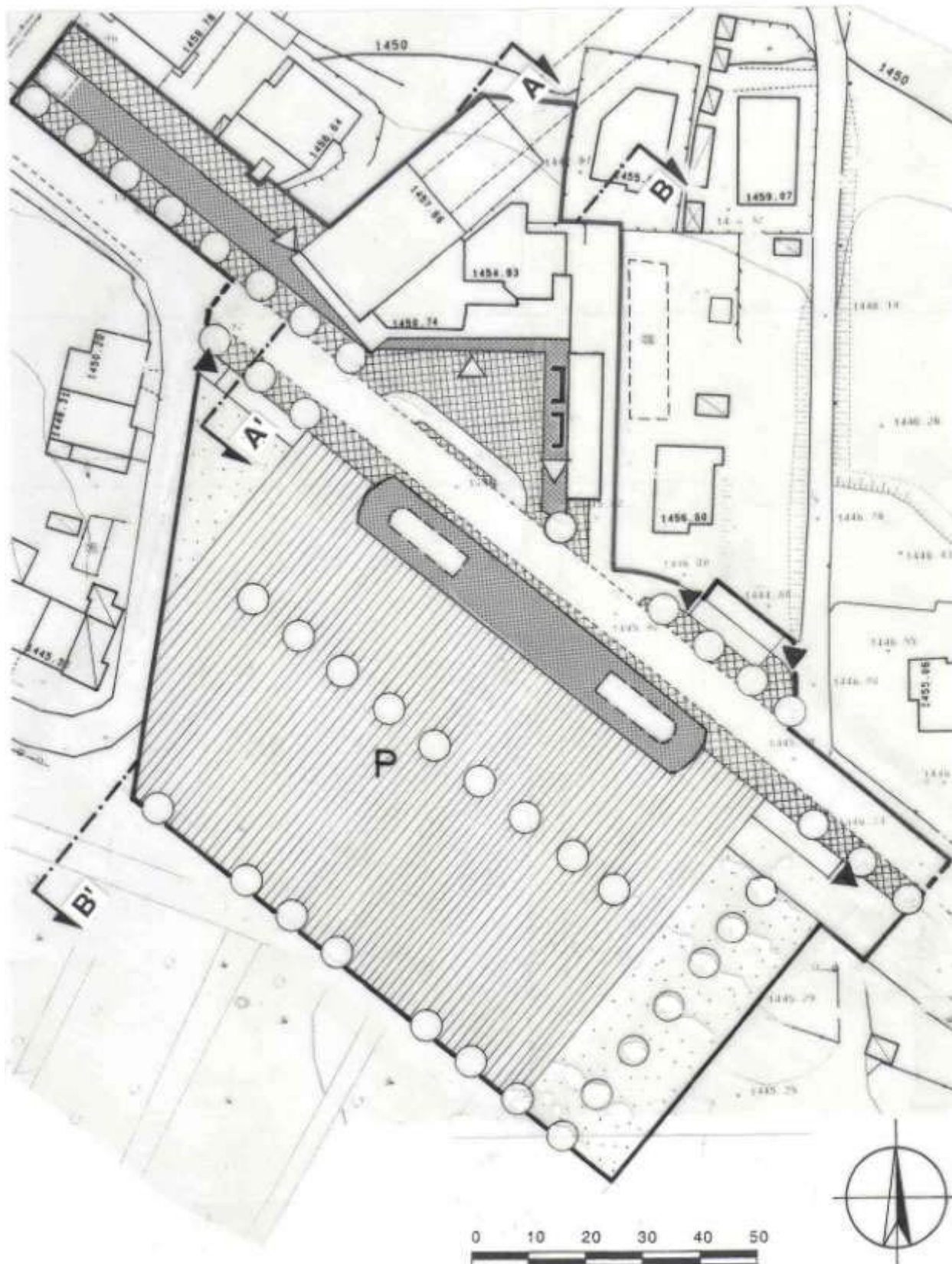
commercio ed uffici mq. 875
parcheggi di superficie mq. 1.948
parcheggi interrati mq. 10.460

Strumenti di attuazione: PL

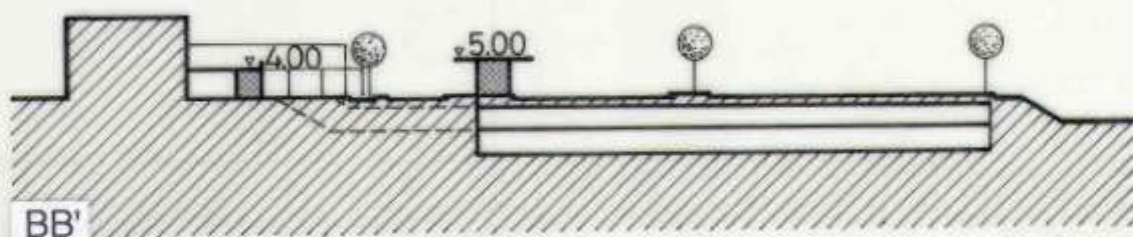
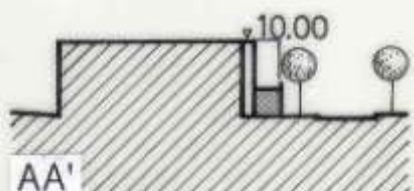
2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
- agganciare il volume che ospita l'impianto di arroccamento al sistema pedonale, che ricostruisce il bordo di via Pareda, attraverso un porticato atto ad accogliere limitate funzioni di servizio;
 - definire la nuova facciata dell'edificio esistente della stazione in modo da sottolineare l'eccezionalità della funzione urbana della funivia;
 - costruire, in corrispondenza della stazione funiviaria, una piazza triangolare definita da corpi edilizi dotati di immagine architettonica omogenea. Detti corpi edilizi possono ospitare servizi agli utenti e le strutture di collegamento sotterraneo con il parcheggio interrato antistante;
 - prevedere un parcheggio interrato a fruizione mista, pubblica e privata, che ospiti in superficie posti di sosta per gli autobus e una pensilina attrezzata per la fermata delle linee di trasporto pubblico.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale



regole edilizie (planimetriche) e disegno del suolo



regole edilizie (sezione)



43

	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici terrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. ~~14~~ **25** PN 3 – Piazza per Alba: scheda normativa

1. Il progetto si propone la realizzazione di una piazza per la frazione di Alba utilizzando lo slargo esistente in corrispondenza dell'incrocio tra la via Costa e via la Sorapera. A questo scopo prevede la realizzazione di un nuovo volume edilizio capace di ridefinire sia visivamente e che funzionalmente questo luogo urbano. I parcheggi oggi presenti sono rilocalizzati a monte, in posizione meno invadente ed in spazi sotterranei.

Superficie territoriale (St) mq 4.943

Destinazioni d'uso

Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) SIp (min)

piazze ed aree pavimentate mq. 1.585

parcheggi di superficie mq 750

parcheggi interrati mq 801

Residenze ed attività economiche SIp (max)

residenze mq 785

commercio mq 438

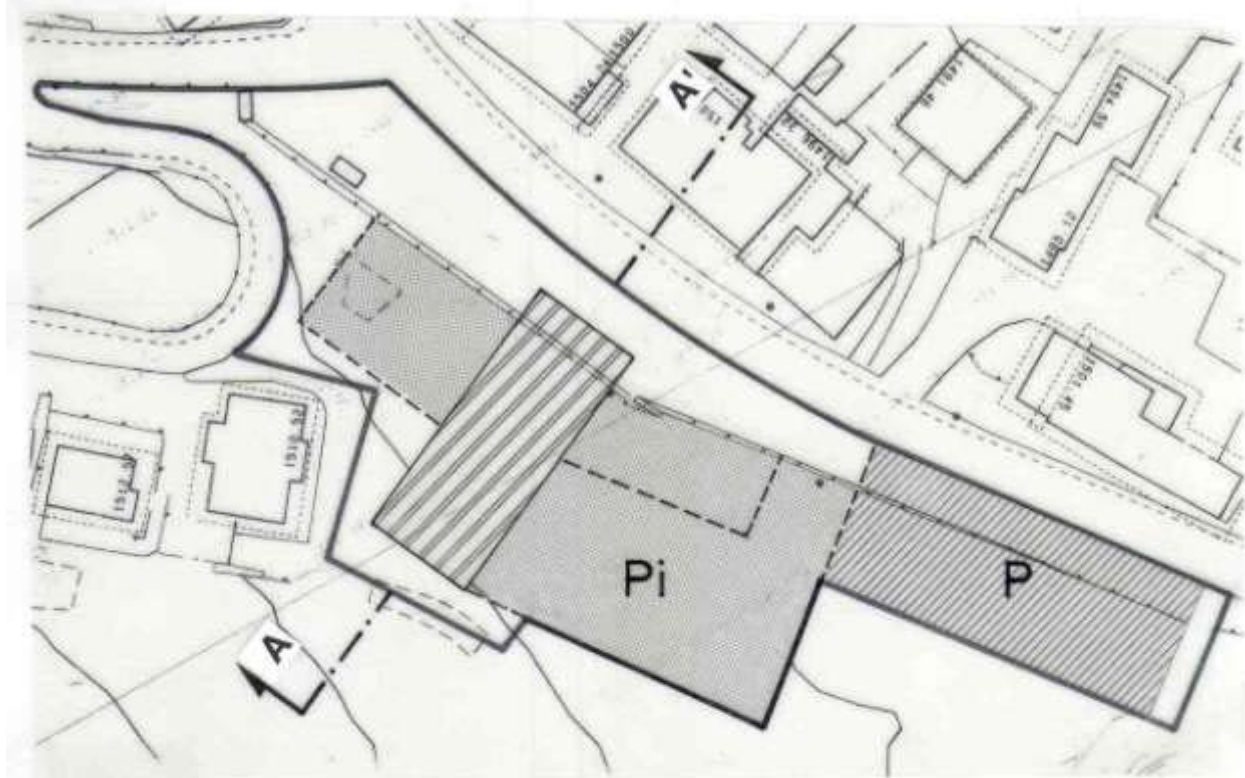
parcheggi interrati a gestione privata mq 430

Strumenti di attuazione: PL

44

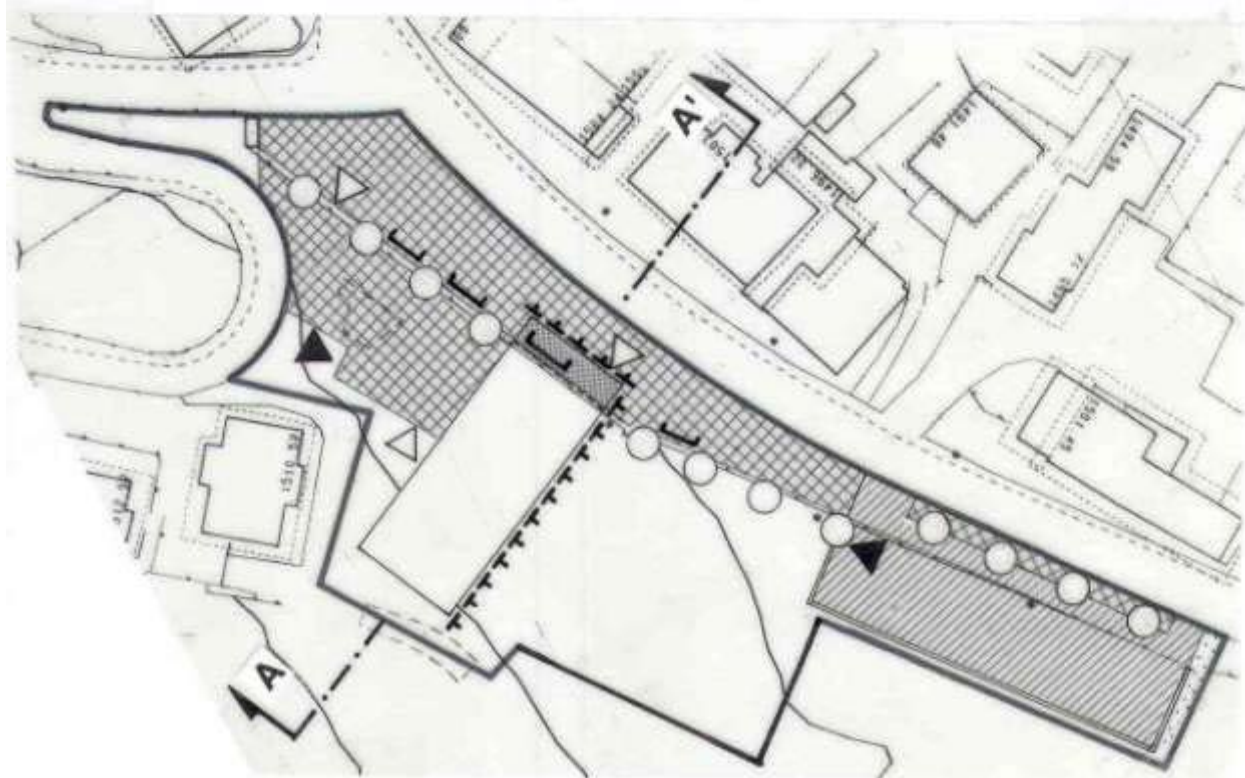
2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
 - definire un nuovo volume edilizio in modo che la base dello stesso costituisca, con il porticato e con spazi adatti all'uso commerciale, un lato vivo della piazza;
 - estendere gli spazi commerciali anche all'esterno della base dell'edificio trasformando il muro di contenimento in una estensione del basamento dell'edificio stesso;
 - rilocalizzare i parcheggi di superficie oggi esistenti a monte e in spazi interrati.
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale

regole fondiarie e d'intervento

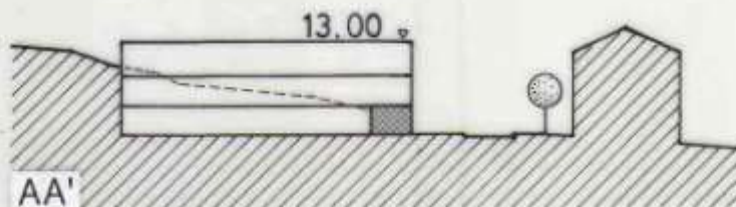


45

regole edilizie (planimetriche) e disegno del suolo



regole edilizie (sezione)



0 10 20 30 40 50



	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. ~~15~~ **26** PN 4 - Stadio del ghiaccio: scheda normativa

- ⚡ La risistemazione degli spazi aperti contigui allo stadio del ghiaccio permette di integrare la zona con il più vasto sistema di verde urbano che segue le sponde dell'Avisio. L'intervento diventa inoltre occasione per definire un affaccio principale alla struttura edilizia dello stadio del ghiaccio.

Superficie territoriale (St) mq. 17.470

Destinazioni d'uso

Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) SIp (min)

piazze ed aree pavimentate mq. 845

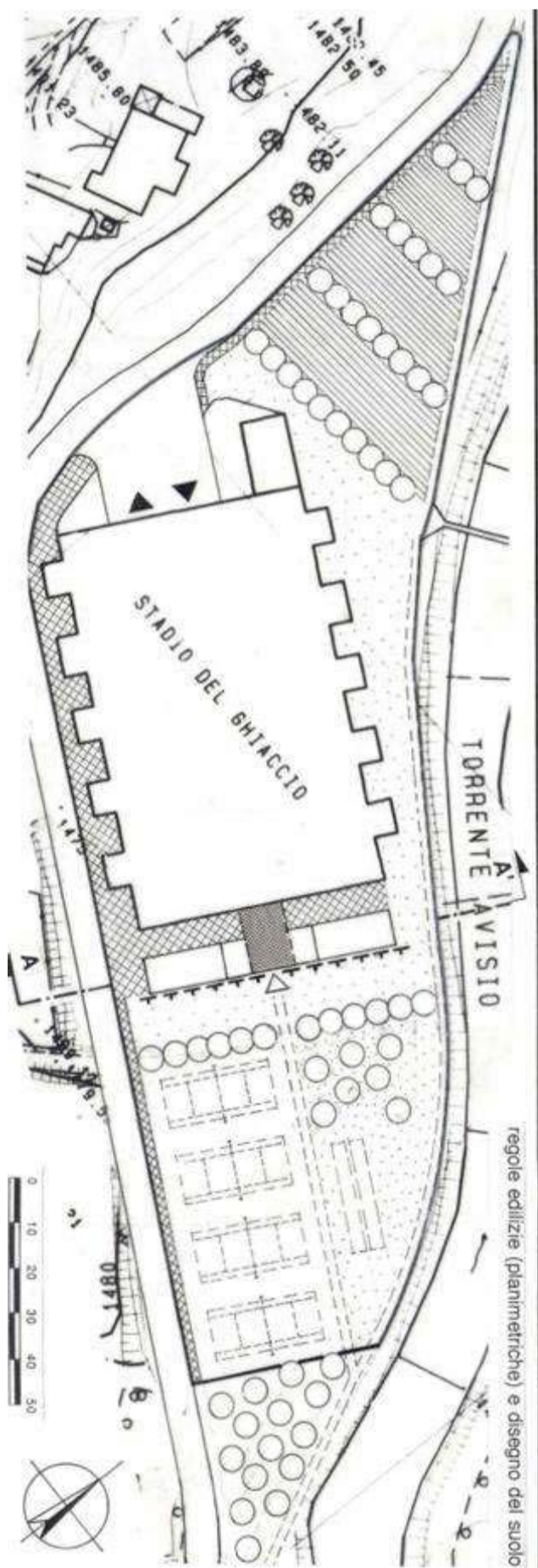
attrezzature sportive scoperte mq. 3.952

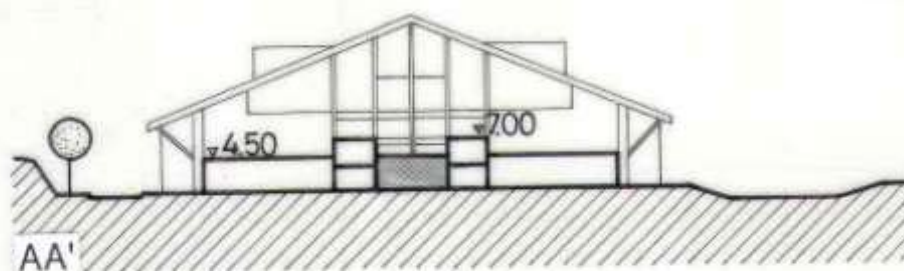
servizi pubblici coperti mq. 449

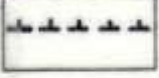
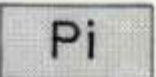
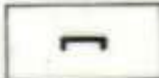
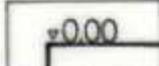
parcheggi di superficie mq. 2.067

Strumenti di attuazione PL

- ⚡ La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
- sistemazione degli spazi aperti realizzando: ad occidente, parcheggi in superficie alberati; verso l'Avisio, verde pubblico a prato con servizi per il passaggio e la sosta dei pedoni; ad oriente, strutture sportive scoperte a servizio della frazione;
 - prevedere, nello spazio antistante la facciata orientale dello stadio, la realizzazione di un corpo edilizio di modeste dimensioni da destinare a funzioni di servizio, anche commerciali, alle aree sportive e agli utenti dello stadio del ghiaccio. Il corpo edilizio dovrebbe avere inoltre la funzione di sottolineare l'affaccio principale dello stadio;
 - prevedere un utilizzo dei parcheggi sotterranei esistenti sotto lo stadio a servizio degli utenti dello stadio stesso.
- ⚡ Le attività commerciali insediabili sono regolate dalle Norme del Titolo IV -Urbanistica commerciale





	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
			spazi a verde
	parcheggi di superficie		alberature
	parcheggi interrati		accessi pedonali
	attrezzature sportive non coperte		accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 16 ~~27~~ PN 5 – Funivia del Ciampac: scheda normativa

1. Il progetto riguarda la risistemazione dell'area compresa tra la stazione a valle della funivia del Ciampac e le ex colonie: Prevede interventi di nuova costruzione ed opere di sistemazione del suolo finalizzate a trasformare un'area oggi indefinita in un luogo urbano connotato da una precisa forma ed arricchito dalla presenza di funzioni capaci di favorire modi d'uso più articolati: E' ammessa la demolizione delle cubature esistenti con loro successiva ricostruzione in accorpamento anche in altro sito.

Superficie territoriale (St) mq 10.794

Destinazioni d'uso

Servizi e spazi d'uso pubblico Area (min) SIp (min)

piazze ed aree pavimentate mq 4.321

parcheggi interrati mq 1.500

Residenze ed attività economiche SIp (max)

ricettivo nella tipologia alberghiera così come definita nell'art. 30-bis **52** mq 1.672

commercio ed uffici mq 666

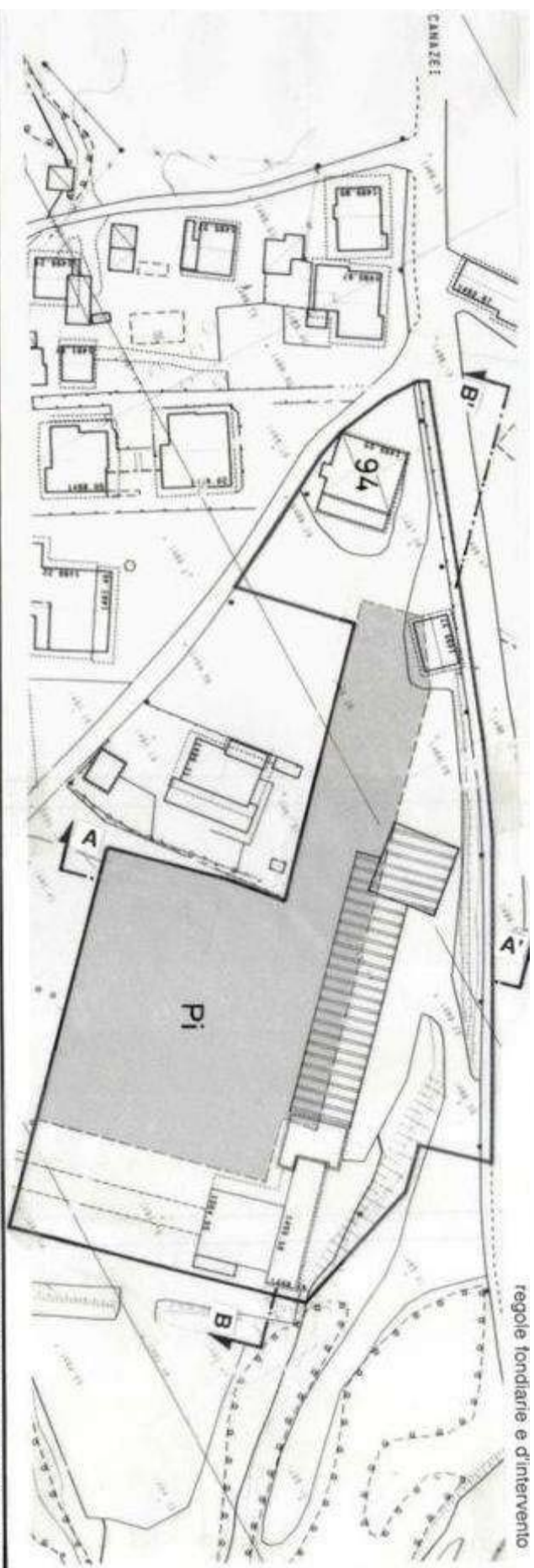
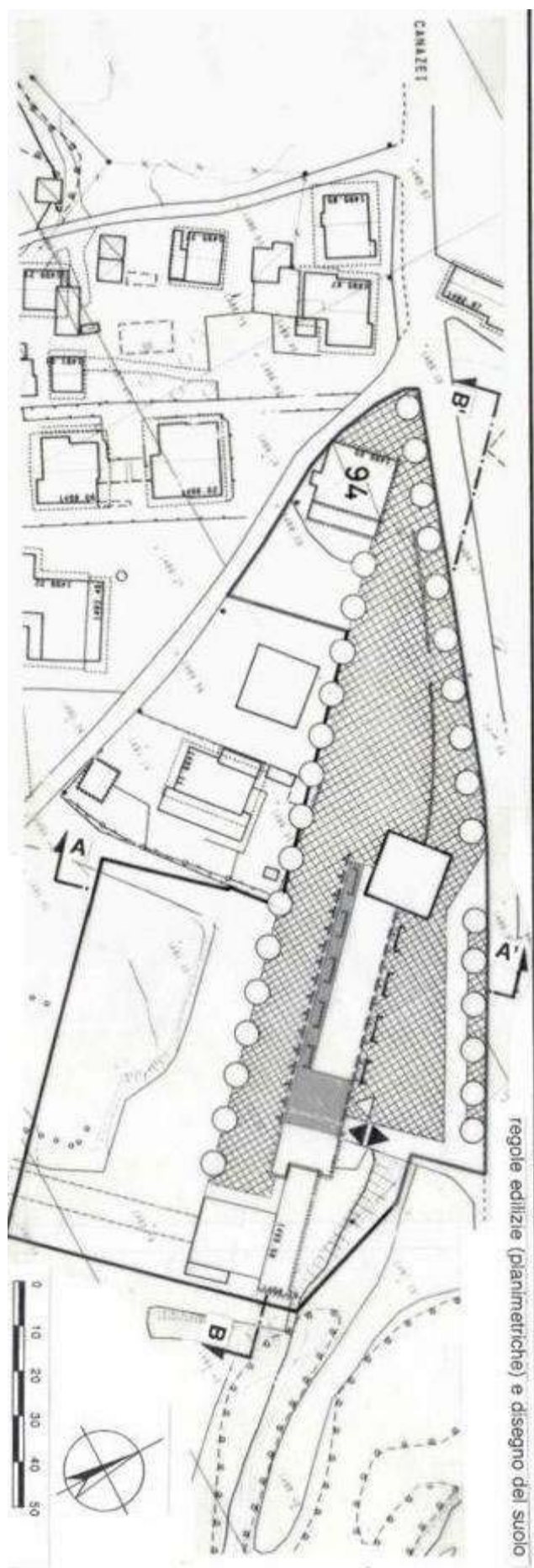
parcheggi interrati d'uso privato mq 7.325

La cubatura in demolizione, pari a mq. 1.850 circa, può essere traslata, accorpata recuperata ad uso foresteria, esclusivamente per i dipendenti delle aziende esercenti gli impianti.

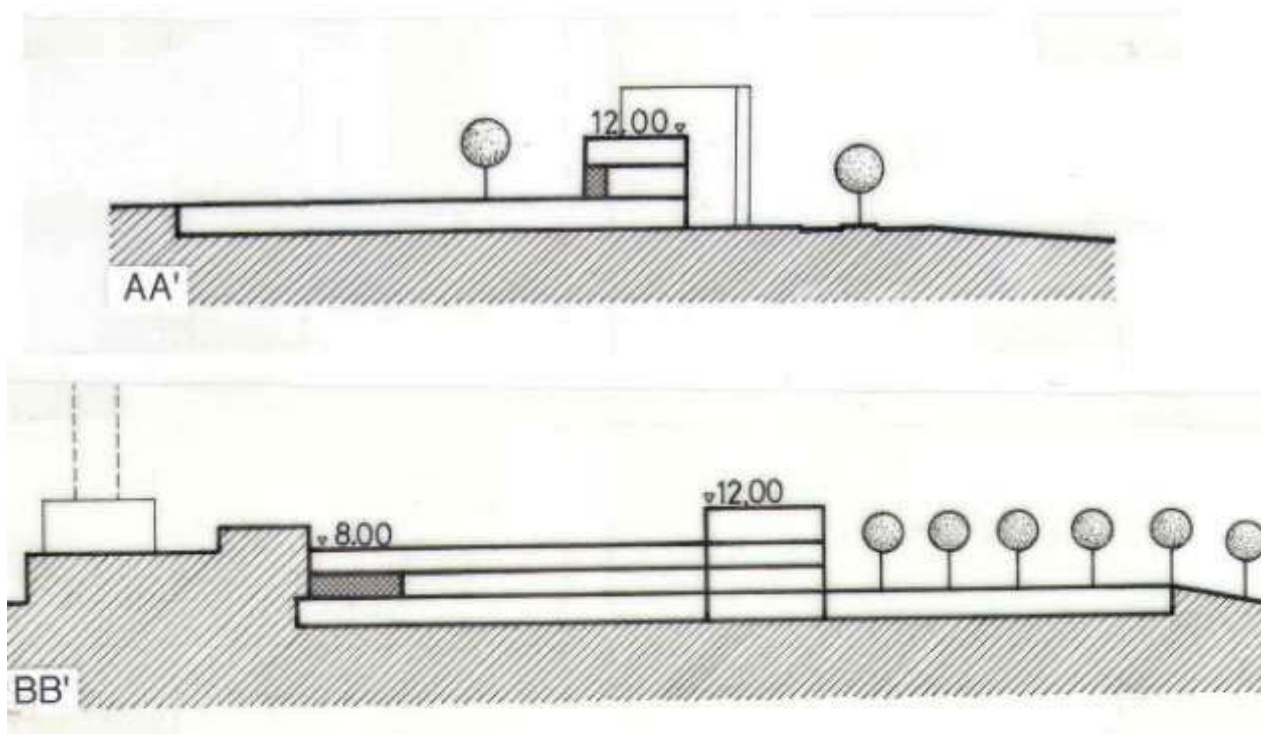
50

Strumenti di attuazione: PL

2. La progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
- accostare alla stazione della funivia un corpo edilizio in linea al fine di ridare una geometria allo spazio aperto antistante; definire una testata al corpo edilizio lineare con un edificio di altezza maggiore ed eventualmente ruotato ed allineato alla lottizzazione di Alba;
 - destinare l'edificio alla funzione alberghiera e in misura minore al commercio;
 - rendere fruibile ed accessibile l'edificio alle due quote d'uso: quella dell'ingresso alla stazione della funivia e quella inferiore della via Costa; arricchire i due livelli d'uso con la presenza di un porticato (quota superiore) e di funzioni di servizio agli utenti (alla quota inferiore);
 - recuperare l'edificio esistente n (ex colonia) secondo quanto stabilito dall'art.43 di queste norme, con destinazioni da stabilirsi al momento della realizzazione del PN.
 - rilocalizzare gli attuali parcheggi in superficie in un parcheggio sotterraneo a due livelli, del quale si propone una gestione mista (pubblica e privata), con accesso carraio lungo la via Costa;
 - prevedere la fermata degli autobus pubblici di linea lungo via Costa;
3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV -Urbanistica commerciale



regole edilizie (sezione)



52

	perimetro della zona di Progetti Norma		allineamenti
	ingombro massimo della superficie edificabile		superfici porticate
	ingombro massimo delle superfici interrate		spazi pavimentati
	parcheggi di superficie		spazi a verde
	parcheggi interrati		alberature
	attrezzature sportive non coperte		accessi pedonali
			accessi carrai
			fronti commerciali
			altezza massima degli edifici

Art. 17 ~~27-bis~~ PN 6 Piano di recupero ambientale di Lorenz e Verra

1. Il progetto riguarda il recupero dei beni ambientali di cui al codice 064 del PUP dei manufatti e dei siti di pregio paesaggistico e ambientale indicati schematicamente nella carta delle tutele paesistiche del P.U.P. In sede di pianificazione possono essere aggiornati ed integrati i beni ambientali sulla base di studi ed ulteriori approfondimenti; il progetto si attua con il Piano Attuativo che è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio, di iniziativa pubblica o privata o mista pubblico/privata.
2. Il Piano Regolatore prevede la delimitazione di un comparto edificatorio che comprende più edifici ed aree di intervento il cui perimetro è indicato sulla cartografia allegata. Il perimetro può essere variato in alcune parti per motivate esigenze progettuali quali ad esempio la coincidenza del perimetro con la base catastale georeferenziata.
3. I piani di recupero possono essere presentati al Comune dai privati interessati proprietari di almeno il 60% della volumetria degli edifici ricompresi nell'area perimetrata. **In attesa dell'approvazione del piano di recupero da parte della Pubblica Amministrazione, gli edifici esistenti possono essere oggetto dei seguenti interventi:**
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Restauro e Risanamento conservativo
4. Le modalità di redazione e di contenuti delle rappresentazioni grafiche sono quelli che vengono normalmente utilizzati nelle rappresentazioni dei Piani Attuativi di lottizzazione con ulteriore documentazione tecnica allegata che deve prevedere:
 - rilievo catastale e tavolare degli edifici e delle particelle fondiarie;
 - rilievo plani altimetrico delle aree edificate e della viabilità di accesso;
 - rilievo e progetto di edifici "pilota" che a titolo esemplificativo individuano le linee progettuali di intervento. Gli edifici saranno due: uno allo stato di rudere che viene riproposto e ricostruito sulla base di idonea documentazione (vecchie fotografie, disegni originali, progetti di Variante...) che attestino il suo stato originario e il secondo completo in ogni sua parte; i particolari costruttivi diverranno parte integrante del manuale per il recupero. L'Amministrazione può far iniziare i lavori di recupero anche di un solo manufatto prima dell'approvazione del Piano Attuativo dal momento che gli edifici divengono una sperimentazione applicata delle tecniche di restauro e risanamento dei manufatti che poi saranno estese agli altri edifici.
 - intervento progettuale per la qualificazione estetico-funzionale degli spazi aperti e delle strade del centro abitato;
 - manuale di intervento;
 - documentazione fotografica di dettaglio dei singoli edifici;
 - proposte filologiche/documentali per il recupero dei ruderi esistenti;
 - progetto di massima delle sottostrutture (acque bianche, nere acquedotto, energia elettrica, telefoni ecc.);
 - schema di convenzione contenente le garanzie da prestare al Comune e i termini per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la misura del contributo da corrispondere in relazione all'entità delle opere da realizzare direttamente a cura dei proprietari e le modalità di cessione gratuita al Comune delle opere realizzate.

a) Superficie territoriale (St) mq. 52679,00
b) Superficie area di rispetto: mq. 262877,00

53

- c) Destinazione d'uso: residenziali "Prima Casa" e/o ricettivo per gli edifici e solo "Prima Casa" per i ruderi
- d) Strumenti d'attuazione: Piano Attuativo di recupero di iniziativa pubblica
- e) Criteri di progettazione: devono tendere alla qualificazione e al recupero dei singoli edifici e di tutto il complesso edilizio con riferimento al "Manuale propedeutico per la stesura del piano di recupero degli edifici di Insom, Verra e Lorenz" approvato con la Variante n.6 e parte integrante dei documenti di piano. Particolare attenzione dovrà essere riposta nello studio delle aree destinate a parcheggio che devono essere previste possibilmente interrate e discoste dagli edifici. La viabilità esistente non dovrà subire sostanziali modificazioni piano altimetriche; la sede stradale dovrà essere eseguita in stabilizzato calcareo con relativi canali di scolo laterali per le acque piovane.

Art. 18 Aree soggette a concessione convenzionata

1. Il P.R.G. individua con apposita grafia le aree che si attuano con intervento edilizio diretto mediante il rilascio di concessione edilizia convenzionata. Due diverse modalità di intervento:
 - a) Gli ambiti individuati in cartografia con il cartiglio PC.00 fanno riferimento ad aree che i PRG previgenti assoggettavano a piano di lottizzazione. La L.P. 4 agosto 2015, n. 15. all'art. 49 prevede che aree di superficie inferiore a mq 2.500 non siano più soggette a piano di lottizzazione. Per queste aree si richiede in ogni caso un progettazione unitaria, che interessi l'intera ambito, mentre l'eventuale cessione di aree per la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione sarà soggetta alle previsioni della convenzione.
 - b) Gli ambiti individuati in cartografia con il cartiglio PC.numero sono specificatamente disciplinati dal successivo comma 3
2. Le schede riferite ad ogni singolo intervento individuano gli indici urbanistici e le destinazioni d'uso, le impostazioni planivolumetriche di dettaglio, i futuri assetti proprietari e gli eventuali obblighi di cessione gratuita al comune di aree, specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici, di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione. Tali obblighi saranno precisati in una apposita convenzione da stipularsi, prima del rilascio del titolo abilitativo, fra il Comune e i promotori delle iniziative edilizie. Nella convenzione saranno inoltre definite le modalità, i tempi e i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione oltre all'eventuale ripartizione degli oneri dell'intervento tra l'Amministrazione e i soggetti privati.
3. Elenco delle Aree soggette a concessione convenzionata
 - 3.1 L'intervento soggetto a concessione convenzionata PC.02 a Penia interessa l'edificio e le aree di pertinenza individuate catastalmente con la p.ed. 258 /1e la p.f. 1587 in CC Canazei e prevede il recupero con cambio di destinazione d'uso dell'attuale struttura ricettiva.

Funzioni ammesse:

Attività commerciale e pubblici esercizi al piano rialzato;

Residenza ordinaria e residenza per il tempo libero e le vacanze secondo le modalità dell'art. 27 comma 4 (dal conteggio rimane escluso il volume abitativo esistente).

Indicazioni attuative:

Edificio principale: R3 Ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione.

Bussola sul prospetto nord e avancorpo verso valle: R5 Demolizione con ricostruzione

Opere di urbanizzazione:

La demolizione della bussola d'ingresso è finalizzata a consentire la realizzazione di uno spazio pedonale di larghezza pari a 2 metri che assicuri la continuità dei percorsi posti in fregio alla strada provinciale.

E prevista la realizzazione delle opere e la cessione gratuita al comune di Canazei delle aree relative.

La convenzione disciplinerà le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere.

- 3.2 L'intervento soggetto a concessione convenzionata PC.03 a Canazei interessa l'ambito costituito dalle pp.ff. 768/2/3/4 e 770/1/3/4/5/6 in CC Canazei e prevede l'individuazione di un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA di circa mq 1.200 e l'individuazione di una zona destinata a verde privato.

Indicazioni attuative:

H. massima = 9.5 ml

Fatte salve le disposizioni in materia di distanza tra le costruzioni è ammessa la costruzione dei volumi edilizi in aderenza all'area destinata a verde privato.

Il progetto dovrà prevedere l'individuazione di un percorso pedonale finalizzato al miglioramento del tessuto connettivo del centro storico. In cartografia viene riportata una previsione indicativa del tracciato che potrà trovare una diversa collocazione all'interno del progetto di trasformazione dell'area.

Opere di urbanizzazione:

E prevista la cessione al comune di Canazei delle aree necessarie alla realizzazione dello spazio pedonale e al potenziamento della viabilità interna.

La concessione convenzionata dovrà prevedere cessione al comune di Canazei delle aree necessarie al potenziamento della viabilità interna al centro storico p.f. 3134/3 e alla realizzazione del percorso pedonale di larghezza minima pari a 2,00 ml.

E prevista la cessione al comune di Canazei delle aree necessarie alla realizzazione dello spazio pedonale e al potenziamento della viabilità interna.

La convenzione disciplinerà le modalità di cessione delle aree relative all'allargamento stradale e al percorso pedonale e le modalità di realizzazione delle opere.

- 3.3 L'intervento soggetto a Concessione convenzionata PC.04 interessa l'ambito costituito da parte della p.f. 1070/3 e prevede l'individuazione di un lotto residenziale C1 disciplinato dall'art. 48 delle NTA di circa mq 800 all'interno del quale è prevista un'area a parcheggio pubblico

Indicazioni attuative:

H. massima = 9.5 ml

Opere di urbanizzazione:

È prevista la cessione gratuita dell'area per la realizzazione del parcheggio e la realizzazione delle opere necessarie al suo effettivo utilizzo.

- 3.4 intervento soggetto a Concessione convenzionata PC.05 interessa l'ambito costituito dalle p.f. 1021/3 e parte della p.f. 1021/2 e della p.ed. 1141 in CC Canazei ad Alba e prevede l'individuazione di un lotto residenziale B2 di cui all'art. 47 delle NTA di circa

mq 800, un tratto di viabilità locale di progetto e un'area a verde privato di cui all'art.49 delle NTA.

Opere di urbanizzazione:

E' prevista la cessione dell'area destinata alla viabilità di progetto. La convenzione di lottizzazione dovrà prevedere che la cessione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla stipula della convenzione.

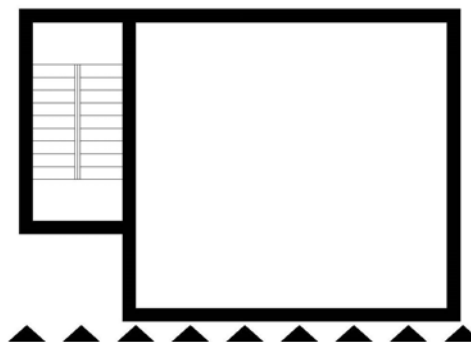
Art. 19 Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività così come regolamentato L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dal regolamento Edilizio Comunale.

Art. 19bis Allineamenti obbligatori

- ~~1.~~ Gli "allineamenti **obbligatori**" definiscono, attraverso i segni grafici riportati ~~nelle tavole denominate regole e procedure (tav. 4),~~ in **cartografia** l'orientamento e la posizione di uno dei lati degli edifici di nuova costruzione. La facciata si considera coincidente con la posizione se nel suo sviluppo almeno una parte coincide con la linea tracciata (vedi schema grafico allegato). ~~Gli "allineamenti" si applicano nel caso di interventi subordinati alla approvazione di un Piano attuativo e si riferiscono alle "unità minime di riprogettazione" e all'area di piano attuativo (vedi art. 6) nelle quali ricadono.~~
- ~~2.~~ La Commissione Edilizia comunale può consentire **limitati scostamenti rispetto a quanto indicato in cartografia,** in presenza di esigenze di migliore orientamento del fabbricato giustificate dallo studio degli orientamenti degli edifici contermini. o per un razionale utilizzo del lotto. ~~scostamenti che la costruzione rispetti con una sola delle facciate le indicazioni del P.R.G.~~

56



Art. 20 ~~14~~ Interventi di sistemazione del suolo

- ~~1.~~ Gli interventi consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la costruzione di infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie ed in profondità. In particolare sono interventi di sistemazione del suolo:

- rinnovo, sostituzione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale non destinato ad usi produttivi;
- rinnovo, sostituzione, demolizione e nuova posa dei materiali che costituiscono la pavimentazione;
- ripristino, rimozione e nuova realizzazione di recinzioni;
- movimenti di terra con sottrazione ed accumulo di materiale;
- opere di consolidamento dei terreni;
- opere di sostegno ed ancoraggio dei terreni;
- opere di canalizzazione, deviazione dei corsi d'acqua;
- opere per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi;
- opere per la realizzazione di reti tecnologiche (elettrodotti, linee telefoniche, ecc.);
- realizzazione di parcheggi di superficie e sotterranei, depositi sotterranei e volumi tecnologici interrati.

~~2. L'abbattimento di piante esistenti all'interno dell'area urbana può essere consentito, tranne i casi di manifesto pericolo, esclusivamente se previsto espressamente da progetto di nuova edificazione approvato. Le piante abbattute in base al progetto devono essere sostituite con interventi di nuovo impianto all'interno del lotto.~~

~~3.~~ Per il rinnovo, la sostituzione e il nuovo impianto del manto vegetale d'alto fusto interno alle aree edificate (zone A, B, D, S e zone di PN) la scelta delle essenze deve orientarsi all'interno delle seguenti varietà:

- per i viali alberati: Frassino maggiore, Pioppo tremolo, Betulla bianca; Sorbo degli uccellatori;
- per gli spazi verdi di pertinenza degli edifici: Pino cembro, Picea argentata, Betulla bianca, Sorbo degli uccellatori, Sambuco di montagna.

57

Art. 21 ~~15~~ Cambiamento della destinazione d'uso

1. I fienili e le stalle, compresi quelli che rientrano nelle categorie di edifici tutelati di cui al comma ~~4-5~~ e ~~6-7~~ dell'art. ~~42-43~~ ed esclusi quelli ricadenti nelle aree di cui **al TITOLO V Capitoli 5, 6 e 7** ~~agli artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40~~ non possono ricevere una destinazione d'uso diversa da quella attuale o di origine a meno che non vengano destinati a residenza primaria o a funzioni di carattere pubblico. Sono consentite, altresì, ~~sole al piano terra~~ attività commerciali, terziarie o artigianali non moleste.
2. Gli edifici soggetti a parziale demolizione per la formazione di portici per uso pubblico possono, eccezionalmente, variare la destinazione d'uso di tutto l'edificio e destinarlo ad attività terziarie e/o abitative.

Art. 22 Opere di urbanizzazione.

1. Si intendono per opere di urbanizzazione **primaria e secondaria** quelle previste dall'art.35 d.p.p. 13 luglio 2010 n. 18-50 Leg.

2. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura edilizia, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché ai collegamenti di rete con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione i semplici allacciamenti con le reti esistenti, aventi la funzione di servire il singolo lotto collegando singole utenze con le reti principali.
3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture complementari alla residenza proprie di una moderna società civile, poste a servizio della zona in cui sono site.
4. Si considerano comunque opere di urbanizzazione primaria:
 - ☒ la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
 - ☒ le piste ciclabili;
 - ☒ gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
 - ☒ i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
 - ☒ le piazzole per la raccolta rifiuti;
 - ☒ la pubblica illuminazione;
 - ☒ gli spazi di verde attrezzato;
5. Si considerano comunque opere di urbanizzazione secondaria:
 - ☒ gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
 - ☒ i mercati;
 - ☒ le sedi comunali;
 - ☒ i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - ☒ gli impianti sportivi;
 - ☒ i centri sociali;
 - ☒ le attrezzature culturali e sanitarie;
 - ☒ i parchi pubblici.

58

Art. 23 Dotazione di parcheggi di pertinenza.

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 69 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione valgono i disposti dall'Allegato 3 della D.G.P. 3 settembre 2010 n. 2023,
2. Per gli standard di parcheggio relativi alle attività commerciali al dettaglio disciplinate al Titolo III delle presenti norme valgono le disposizioni contenute nei richiamati "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" e riportati al Titolo III delle presenti norme.
3. Nelle aree B e C destinate alla residenza, per ciascun nuovo alloggio, è previsto l'obbligo di collocare almeno un posto auto all'esterno degli edifici di progetto.

4. Sono escluse dal rispetto dello standard minimo di parcheggio le attività economiche posizionate in contesti raggiungibili solamente attraverso strade il cui transito veicolare risulta interdetto da leggi provinciali o disposizioni regolamentari comunali (strade forestali, sentieri ecc..).

Art. 24 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.
2. In particolare rientra tra gli interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funicolari e piste.
3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.
4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione se realizzati da soggetti differenti dallo stato o istituzioni pubbliche.

Capitolo 2

La perequazione e la compensazione urbanistica

Art. 25 Ambiti di perequazione e compensazione urbanistica

1. In applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II Capo II della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, il P.R.G. introduce le tecniche di pianificazione ispirate a principi della perequazione e della compensazione urbanistica.
2. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati da progetti di trasformazione urbana, rendendo tutte le proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbanistica parimenti partecipi alla realizzazione degli spazi pubblici, delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione.
3. Il P.R.G. individua in cartografia le aree che si attuano mediante la trasformazione perequativa così come definita dall'art.26 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. A tale fine il P.R.G. individua:
 - gli ambiti territoriali entro i quali è applicata la perequazione;
 - gli indici edificatori convenzionali attribuiti alle aree comprese negli ambiti a partire dalla classificazione dei suoli definita in base al loro stato di fatto e di diritto;
 - gli indici urbanistici riferiti alla capacità edificatoria delle sole aree da destinare ad insediamenti, da rispettare in ogni caso, anche in seguito all'eventuale riconoscimento di crediti edilizi;
 - gli eventuali obblighi di cessione al Comune di aree, anche specificamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive.
4. Il P.R.G. individua in cartografia la cui trasformazione urbanistica si attua mediante lo strumento della compensazione urbanistica così come definita dall'art. 27 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. A tale fine il P.R.G. individua:
 - gli ambiti territoriali entro i quali è applicata la compensazione urbanistica;
 - la definizione dei criteri di equiparazione delle aree e dei volumi soggetti alla compensazione urbanistica;
 - gli eventuali obblighi di cessione al Comune di aree, anche specificamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive.
5. La perequazione e la compensazione urbanistica si attua mediante i piani attuativi che riguardano ambiti oggetto di perequazione e compensazione anche formati da terreni non contigui secondo le modalità previste dalla 4 agosto 2015, n. 15. Il P.R.G. individua le aree su cui concentrare l'edificazione, nonché le eventuali aree da acquisire per la realizzazione delle dotazioni territoriali, quali spazi pubblici, attrezzature collettive o opere pubbliche, nonché di eventuali interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica o urbanistica. In via prioritaria i contenuti degli ambiti di perequazione e la compensazione urbanistica sono preventivamente definiti con i proprietari delle aree mediante gli accordi tra i soggetti pubblici e privati previsti dall'art. 25 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
6. Le schede illustrative di ogni singolo ambito di perequazione o compensazione urbanistica individuano gli indici urbanistici e le destinazioni d'uso, le impostazioni planivolumetriche, i futuri assetti proprietari e gli eventuali obblighi di cessione gratuita al comune immobili e/o aree specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici, di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione.

7. Le prescrizioni contenute all'interno delle schede di cui al comma 6 saranno precisate in una apposita convenzione che indicherà, se necessario, anche ulteriori criteri per l'applicazione dell'istituto della perequazione. Con la convenzione saranno inoltre definiti anche le modalità, i tempi e i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e l'eventuale ripartizione dell'intervento tra l'Amministrazione e i soggetti privati.

Art. 26 Elenco degli Ambiti di Perequazione urbanistica e Compensazione urbanistica

Omissis

TITOLO III

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Art. 27~~ter~~ Disciplina degli alloggi destinati a residenza

1. Definizioni:

Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

Edificio residenziale:

Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici, ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).

Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria.

Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

c) alloggi per il tempo libero e vacanza;

d) alloggi destinati a residenza ordinaria;

Tali categorie sono definite dalla legge sopraccitata.

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la cosiddetta "Prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute ecc.

Edifici residenziali esistenti.

Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanza, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

Volume.

Per volume s'intende il volume urbanistico lordo, comprensivo cioè di muri, dei solai e del tetto, così come definito dalla disciplina urbanistica o regolamento edilizio. In caso di immobili con destinazioni plurime, o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrigli, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stressati.

2. Disciplina delle nuove costruzioni residenziali.

Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i

casi di cui al punto 3 comma 3.1 Su tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione di alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanza.

Sul territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e vacanza, salvo l'attribuzione di volta in volta da parte del Consiglio Comunale, per favorire progetti di interesse collettivo regolati da apposita convenzione.

Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi è soggetto all'applicazione della legge.

I nuovi alloggi destinati a residenza per il tempo libero e vacanza possono essere realizzati anche nelle aree residenziali di nuovo impianto.

3. Disciplina degli alloggi residenziali esistenti.

Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio od obbligo di intavolazione della residenza ordinaria, fatte salve le prescrizioni di cui al seguente comma 3.2.

In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative, queste ultime sono soggette alla disciplina di cui alla legge n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria – utilizzo del contingente assegnato alla residenza per il tempo libero e vacanza).

La disposizione di cui al comma 3.2 del presente articolo non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15 % del volume totale dell'edificio residenziale esistente, oppure in caso di ampliamento del volume senza incremento del numero delle unità abitative esistenti.

63

4. Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.

Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del PRG.

Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanza sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria.

b) In caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all'applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanza vanno considerati parte del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come stabilito al precedente punto 2, comma 2.2.

5. Eccezioni.

In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta Provinciale con provvedimento 2336, di data 26 ottobre 2007.

6. Attribuzione della volumetria

La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto dall'art. 18 sexies della L.P. 22/91 modificata con la L.P. 11 novembre 2005 n. 16, può essere utilizzata nelle aree residenziali del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziali può essere impiegata ai fini edificatori, anche aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

TITOLO IV

Pianificazione urbanistica del settore commerciale

Art. 28 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 29 Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

65

Art. 30 Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Canazei, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei centri storici stabilite al Titolo V Capitolo II delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nel rispetto delle seguenti limitazioni:

Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- 4.1. nelle zone residenziali B1, B2 e B3 e B4, nelle zone per attività alberghiere D3, nelle zone per le attrezzature turistico ricettive D4, nelle zone commerciali D5, nelle aree di servizio e distribuzione carburante D6, nelle aree sciabili D7 all'interno di infrastrutture e manufatti edilizi aventi funzione strettamente connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, nelle zone per attrezzature e servizi civili ed amministrative di livello locale F2, nelle aree soggette a Progetti norma: Pn1 – Area Agip, Pn2 – Pian de Pareda, Pn3 – Piazza per Alba, Pn4 – Stadio del ghiaccio, Pn5 – Funivia del Ciampac,
- 4.2. all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti;

Medie strutture di vendita: è ammesso l'insediamento elusivamente nelle zone indicate alla precedente lettera a) ad esclusione delle aree D6, D7 ed F2.

Art. 31 Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

66

Art. 32 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 33 Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati

nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 34 Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 6.3.1 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

67

Art. 35 Altre disposizioni

- ~~1.~~ Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
- ~~2.~~ All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 36 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 37 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 38 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 39 Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 40 Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO V

Disciplina delle singole zone.

Capitolo 1

Definizioni e prescrizioni generali

Art. 41 Organizzazione del territorio. Prescrizioni generali di zona.

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione.

2. Sono considerati "insediamenti":

- le zone A ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici
- le zone B1, B2, B3, B4 per insediamenti prevalentemente residenziali di completamento;
- le zone C1 per insediamenti residenziali di nuova espansione riservati alla prima casa
- il verde privato
- parcheggi privati;

- Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Capitoli 2 – Disposizioni edilizie negli insediamenti storici- e Capitolo 3 – Aree ad uso prevalentemente residenziale.

69

3. Sono considerate "Aree destinate prevalentemente ad attività economica" – Zone D e G:

- le Zone D2 per le attività produttive del settore secondario di livello locale;
- le Zone D3 per le attività alberghiere
- le Zone D4 per le attrezzature turistico ricettive
- le zone D5 per le aree commerciali
- le zone D6 per le aree di servizio e distribuzione carburante
- le zone D7 per le aree sciabili
- le zone D8 per le aree sciabili speciali: campo scuola di sci
- le zone D9 per le aree estrattive all'aperto

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 4.

4. Sono considerate "Aree destinate alle attività agro silvo pastorali"- Zone E:

- le Zone E1 agricole di pregio del PUP
- le Zone E2 agricole del PUP
- le Zone E3 agricole pregiate di rilevanza locale
- le Zone E4 a bosco: (ex art. 35)
- le zone E5 a pascolo (ex art. 35)
- le Zone E6 ad elevata integrità (ex art. 36)

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate Capitolo 5

5. Sono per “attrezzature e servizi pubblici di livello locale” – Zone F:
- le Zone F2 per attrezzature e servizi civili ed amministrative di livello locale;
 -
 - le Zone F3 destinate al verde pubblico;
 - le Zone F4 destinate a verde attrezzato – Parco dell’Avisio
 - le Zone F5 destinate a parcheggio pubblico;
 - le Zone F6 destinate agli impianti per la pratica del golf;

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Capitolo 6

6. Sono considerate come "zone per infrastrutture e servizi":
- le Zone F8 destinate ai servizi cimiteriali;
 - le Zone F9 destinate al servizio della mobilità
 - le Zone F10 destinate a spazio pubblico;
 - le Zone F11 destinate a spazi pubblici da riqualificare;
 - le zone F12 destinate alle infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni
 - le zone F13 destinate alla viabilità;
 - i percorsi pedonali e ciclabili;
 - le piste per lo sci di fondo

Le norme relative agli interventi sono riportate nel Capitolo 7

7. Sono considerate "aree di rispetto, di tutela e di protezione":
- Le aree di tutela ambientale
 - i beni ambientali del PUP
 - I singoli elementi storici non vincolati (gli elementi geologici e geomorfologici del PUP)
 - i SIC – Siti di interesse comunitario appartenente alla “Rete Natura 2000”;
 - le aree di protezione fluviale – ambiti fluviale di interesse ecologico del PGUAP;
 - i beni del patrimonio dolomitico
 - le aree di difesa paesaggistica
 - le aree di difesa dei corsi d’acqua
 - le aree di rispetto delle sorgenti
 - le aree di tutela archeologica;
 - le fasce di rispetto;

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo V.

- le aree di tutela dei manufatti esterni all’area urbana di interesse storico culturale : baite
- manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” tutela dei manufatti architettonici e artistici.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo V capitolo II.

- 8. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
- 9. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono contenute all'art. 20 delle NTA che precisa i contenuti dei singoli piani attuativi. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Capitolo 2

Zone A - Aree di antico insediamento e di interesse ambientale e culturale.

Art. ~~42~~ **28** Generalità.

1. ~~Le aree relative agli insediamenti storici~~ ~~Le parti riportate con apposite segni grafici nelle tavole regole e procedure (tav. 4)~~ sono zone densamente urbanizzate e connotate dalla presenza di edifici e tessuti edilizi che conservano caratteri tipici e tradizionali. Esse possono comprendere anche porzioni di superfici libere, o essere interessate da edifici o manufatti recenti.
2. Destinazione d'uso: ~~nelle parti urbane così denominate~~ **all'interno degli insediamenti storici** sono ammesse le abitazioni, gli alberghi e le costruzioni destinate, in tutto o in parte, a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori artigiani purché con riferimento agli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalente della zona.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale

3. Interventi ammessi: In assenza di piano particolareggiato, sono consentiti esclusivamente:
 - interventi sull'edilizia esistente ed in particolare:
 - a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. ~~42~~ **43** di queste norme: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
 - b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. ~~42~~ **43** di queste norme vale quanto è stabilito dallo stesso articolo;
 - interventi di sistemazione del suolo;
 - cambiamento della destinazione d'uso, in coerenza con quanto previsto dal precedente comma 2;
4. ~~Standard minimi di parcheggio. Tutti gli interventi di trasformazione d'uso di fabbricati esistenti e ricostruzione implicano la realizzazione, a cura del titolare delle opere, di aree di parcheggio secondo quanto stabilisce l'art. 73 della L.P. n. 22/1991 e successive delibere della Giunta Provinciale.~~

5. ~~Per le superfici commerciali vedi art. 52 Titolo VI - Urbanistica commerciale~~

~~Nelle aree di cui al presente articolo i titolari degli interventi sono esonerati dall'obbligo qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi di parcheggio.~~

6. Utilizzo del contingente volumetrico

- 6.1 La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto all'art. 18 sexies della L.P. 22/91 modificata con la L.P. 11 novembre 2005 n. 16, può essere utilizzata nelle aree ~~residenziali~~ del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziale può essere impiegata ai fini edificatori, anche

aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

Art. ~~43-42~~ Tutela dei manufatti edilizi compresi nell'area urbana e dei nuclei edificati in quota in relazione al loro valore architettonico, storico-culturale ed ambientale.

- ~~1.~~ Gli edifici individuati **in cartografia** con la numerazione da 1 a 150 ~~nelle tavole regole e procedure (tav. 4), indicati con apposito segno per quanto concerne l'effettiva estensione del vincolo a porzioni di aggregati edilizi nelle tavole progetto urbanistico (tav. 3) e catalogati nel loro stato attuale nell'allegato alle norme n. 2 (di cui l'originale a colori è depositato presso l'ufficio tecnico comunale),~~ rilevanti per caratteri tipologico-architettonici, storico-culturali ed ambientali sono oggetto di tutela, di cui ai commi seguenti, scopo della quale è la conservazione, il miglioramento e la continuità d'uso dei manufatti.
- 2.** In attesa dell'aggiornamento del PGTIS Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici ai nuovi sistemi di rappresentazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla Delibera della G.P. n. 2129 del 22 agosto 2008 "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio", per quanto concerne l'effettiva estensione del vincolo su ciascun edificio o su parte di esso, si rimanda alle tavole progetto urbanistico (tav. 3 del PRG 1994) ed alla catalogazione del loro stato attuale contenuta nell'allegato alle norme n. 2 (di cui l'originale a colori è depositato presso l'ufficio tecnico comunale)
- ~~3.~~ I fabbricati, o le porzioni di fabbricato, oggetto di tutela sono distinti in quattro differenti categorie: "edifici eccezionali", cioè edifici notevoli per caratteri architettonici, storico-culturali e funzionali; "edifici in pietra e legno" costituiti da case d'abitazione e fienili che conservano caratteri tipologici originari; "case in muratura" che rappresentano testimonianza della evoluzione significativa della tipologia originaria e "case in muratura con fienile" che assommano i caratteri della seconda e della terza categoria.
- 4.** Negli edifici eccezionali, indicati con i numeri 14-26-29-31-36-80-105-129-124-132, sono ammessi gli interventi di restauro.

La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione edilizia, fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi l'immagine architettonica e l'assetto strutturale degli edifici, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco e le decorazioni.

- ~~5.~~ Negli edifici in pietra e legno, indicati con i numeri 3-4-6-7-9-13-18-20-21-22- 23-24- 25-32-35-41-46-54-55-57-58-64-66-67-78-82-84-90-99-103-106-107-108-109-112-114-116-120-123-125-126-128-131-136-139-142, sono ammessi gli interventi di restauro.

La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria ~~soggette ad autorizzazione edilizia~~, fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, sia in relazione alla conformazione esterna dei volumi sia in relazione agli schemi distributivi interni, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: le murature d'angolo, le volte e le parti strutturali in blockbau; i materiali di copertura; i materiali e le modalità di

messa in opera dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco.

- ~~6.~~ Negli edifici in muratura, indicati con i numeri 5-8-10-12-15-17-19-27-28-34-37- 42-43-44-45-47-51-53-56-60-61-62-65-69-71-75-76-79-85-87-88-91-93-94-95-96-97-102-104-113-115-127-133-134-137-138-140-141-143-144-146-148-149 sono ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo.

La manutenzione ordinaria è ammessa, ma non comprende le opere esterne da assimilarsi alle opere di manutenzione straordinaria ~~soggette ad autorizzazione edilizia~~, fatto salvo che per modesti lavori necessari per rinnovare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, sia in relazione alla conformazione esterna dei volumi, sia in relazione agli schemi distributivi interni, e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali e le modalità di messa in opera dei rivestimenti esterni; i balconi; le logge, le rampe e le scale esterne; i colori dell'intonaco e le decorazioni.

- ~~7.~~ Negli edifici indicati con i numeri 1-2-11-16-30-33-38-39-40-48-49-50-52-59-63- 68-70-72-73-74-77-81-83-86-89-92-98-100-101-110-111-117-118-119-121-122-130-145-147-150, le parti a fienile vanno trattate secondo quanto esposto nel precedente comma 5, le parti in muratura secondo quanto esposto nel precedente comma 6.

- ~~8.~~ Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati al D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"~~alla legge 4 giugno 1939 n. 1089.~~

- ~~9.~~ Al fine di realizzare miglioramenti qualitativi della viabilità pedonale e/o veicolare è ammesso procedere alla demolizione parziale o totale degli edifici ~~numerati~~. Gli stessi possono essere ricostruiti in posizione limitrofa, indipendentemente dalle norme di zona, nelle stesse dimensioni ~~e con i materiali recuperati dall'edificio demolito~~. Per l'edificio indicato con il numero 2 è ammessa la demolizione della veranda sul fronte strada ed il recupero del volume mediante ampliamento laterale o sopraelevazione. I nuovi edifici fanno riferimento alle categorie originarie già individuate con la numerazione evidenziata in cartografia.

74

In caso di parziale demolizione per la formazione di passaggi pedonali e/o veicolari deve essere iscritta la servitù di uso pubblico, con larghezza minima di ml. 1,50 ed altezza condizionata dal solaio del primo piano. La volumetria persa o ceduta, sopra o sotto il livello stradale, può essere recuperata nel volume fuori terra. La modifica di destinazione d'uso relativa all'edificio n.150 può essere concessa solo ad avvenuta messa in sicurezza della zona.

Per le finalità di cui al presente comma è ammessa:

- la sopraelevazione massima di 60 cm del tetto dell'edificio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 147/1 in CC Canazei;

Art. ~~44~~ ~~43~~ Tutela dei manufatti esterni all'area urbana di interesse storico culturale: baite, ~~cappello~~, ~~edicolo votivo~~.

- ~~4.~~ Le baite, esistenti all'esterno dell'area urbana e dei nuclei edificati in quota, anche se non evidenziate nelle tavole di piano, sono oggetto di tutela, scopo della quale è la conservazione del loro valore storico-culturale pur nella continuità d'uso che può essere garantita da nuove destinazioni di carattere congruente alla localizzazione ed ai criteri tipologici.

- ~~2. Nelle baite, di cui al precedente comma, gli interventi sono limitati al restauro ed alla manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria è ammessa purché salvaguardi la tipologia, la conformazione esterna dei volumi e non siano alterati gli elementi costruttivi caratterizzanti, ed in particolare: i materiali di copertura; i materiali e le modalità di messa in opera dei rivestimenti esterni.~~
- ~~3. Le cappelle, le edicole votive, i capitelli, le croci, le fontane e gli altri manufatti di interesse storico culturale esistenti all'interno del territorio comunale, anche se non evidenziati nelle tavole di piano, vanno conservati e assoggettati a manutenzione ordinaria e restauro a carico degli enti o dei privati proprietari o giuridicamente responsabili.~~

Art. 45 ~~43bis~~ Aree di protezione dei beni architettonici e artistici

1. Sono aree di protezione dei manufatti e dei siti direttamente o indirettamente vincolati ai sensi del [D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"](#) ~~del D.L. 20.10.1999, n. 490, Testo unico disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e D.L. 22.01.2004, n. 42 norme in materia di beni culturali e ambientali.~~ L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela. Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT.
2. L'elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni architettonici della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è il seguente.

Con vincolo diretto:

- 1) *Ex albergo Al Sole: p.ed. 150 del C.C. di Canazei;*
- 2) *Tabià con crocefisso ligneo: p.ed.84,85,274 del C.C. di Canazei;*
- 3) *Casa Davolavilla: p.ed.268,269 del C.C. di Canazei;*
- 4) *Edicola con capitello ligneo: p.ed.861 del C.C. di Canazei;*
- 5) *Casa: p.ed.271 del C.C. di Canazei;*
- 6) *Chiesa della Mater Amabilis: p.ed. 587 del C.C. di Canazei;*
- 7) *Chiesa di S. Antonio abate: p.ed. 221 del C.C. di Canazei;*
- 8) *Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco: p.ed. 292/1 del C.C. di Canazei;*
- 9) *Chiesa della Madonna della Neve: p.ed. 59 del C.C. di Canazei;*
- 10) *Chiesa di S. Floriano martire: p.ed. 142/1 del C.C. di Canazei;*

Con vincoli indiretti:

Zona di rispetto della Chiesa di S. Floriano martire: p.ed. 150 p.m.1-2, 151 p.m.1-2, 154, 156, 493, 141/1, 141/2, 141/3, 143/2, 143/3, 144, p.f. 741/1, 741/2 del C.C. di Canazei;

Zona di rispetto della Casa p.ed.271: p.f. 1637/3 del C.C. di Canazei;

Zona di rispetto della Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco: p.ed.291, 293, 294, 295, 297, 300, 301, 1742/2, 1744/1, 1744/2, 3194/1 del C.C. di Canazei;

3. Oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiari, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di cinquant'anni di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

Con vincoli da sottoporre a verifica (presenza di interesse):

- 11) *Hotel Dolomiti: p.ed. 464 del C.C. di Canazei;*
 - 12) *Casa Comunale: p.ed. 473 del C.C. di Canazei;*
 - 13) *Edicola: p.ed. 586 del C.C. di Canazei;*
 - 14) *Cimitero: p.f. 1148/2 del C.C. di Canazei;*
 - 15) *Cappella Auxilium Christianorum: p.ed. 588 del C.C. di Canazei;*
 - 16) *Edicola sacra in Loc. Mortic: p.ed. 592 del C.C. di Canazei;*
 - 17) *Monumento celebrativo p.f. 3281 del CC di Canazei al passo Pordoi.*
4. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
5. Le cappelle, le edicole votive, i capitelli, le croci, le fontane e gli altri manufatti di interesse storico-culturale esistenti all'interno del territorio comunale, anche se non evidenziati nelle tavole di piano, vanno conservati e assoggettati a manutenzione ordinaria e restauro a carico degli enti o dei privati proprietari o giuridicamente responsabili.

Capitolo 3

Aree ad uso prevalentemente residenziale

Art. 46 Generalità

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza.
2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale .
3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si dividono in:
 - B1, B2, B3, B4 aree residenziali di completamento;
 - C1, aree residenziali di nuova espansione riservate alla “prima casa”
 - Verde privato
 - Parcheggi privati
4. La costruzione di nuovi edifici posti a ridosso di infrastrutture stradali è soggetta ad una valutazione preventiva del clima acustico, ai sensi dell’art.8 comma 3 della Legge n.447/95 e s.m.

Art. 47 ~~B1, B2 B3, B4 Aree residenziali di completamento (Parti urbano a carattere prevalentemente residenziale o ricettivo, di completamento: zone B1 B2 B3)~~

77

- ~~4.~~ Le aree B1, B2, B3, residenziali di completamento sono le aree parzialmente edificate nell’ambito di zone a prevalente destinazione residenziale nelle quali sono presenti le principali reti infrastrutturali e la cui edificazione tende a completare il disegno urbano senza determinare nuove espansioni edilizie.
- 1.1 destinazione d’uso: nelle parti urbane **B1, B2, B3**, sia esistenti che di progetto, sono ammesse le abitazioni, gli alberghi e le costruzioni destinate, in tutto o in parte, a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori artigiani purché con riferimento agli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e, che non contrastino con il carattere prevalente della zona.
- 1.2 Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale .
- 1.3 interventi ammessi:
- interventi sull’edilizia esistente, ed in particolare:
 - a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 42: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione;
 - b) per gli edifici tutelati ai sensi dell’art. 42 vale quanto è stabilito dallo stesso. E’ concesso, in caso di ristrutturazione edilizia e negli interventi di sostituzione parziale (punto a comma 6 art. 12), per comprovati motivi di adeguamento delle dotazioni

tecnologiche e sanitarie e per fabbisogni di prima casa, un aumento di volume dell'edificio, per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% del volume dell'edificio esistente fino ai primi 1.000 mc. e del 5% del volume dell'edificio rimanente.

c) l'ampliamento volumetrico di cui al comma precedente può essere realizzato in sopraelevazione sul sedime dell'edificio esistente in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi ~~di zona limitatamente alle distanze dai confini~~ ed in conformità alle disposizioni della art 8 disciplina delle distanze del PRG;

- Interventi di nuova edificazione;
- interventi di sistemazione del suolo;
- cambiamento della destinazione d'uso.

1.4 Interventi ammessi nell'ambito con specifico riferimento normativo di Piazza G. Marconi: è ammessa la realizzazione, in allineamento con gli edifici esistenti, di un corpo edilizio della volumetria massima di mc. 500 che consenta la realizzazione dei posti macchina pertinenziali con accesso diretto da Via Roma. Il piano terra su Piazza G. Marconi potrà essere destinato a pubblici esercizi o ad attività commerciale.

1.5 Parametri urbanistici ed edilizi:

- **Sml** = mq. 700 nelle sottozone B2; mq. 600 nelle sottozone B3 (da non considerare in caso di piano attuativo)
- **If** = 2,5 mc/mq nelle sottozone B1; 2 mc/mq nelle sottozone B2; 1,5 mc/mq nelle sottozone B3;
- **H** = m. 11,50 nelle sottozone B1 e B2; m. 8,50 nelle sottozone B3;
- **Vi** = max **60** 40% di **Vft** ~~(inteso come volume edificato o edificabile)~~ esclusi i parcheggi e depositi interrati; **edificato o edificabile esclusi i parcheggi e i depositi interrati**
- ~~- **Ds** = non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis fatto salvo il rispetto della distanza minima tra le costruzioni. E' possibile costruire a distanza inferiore nel caso di allineamenti precostituiti o fissati dal piano;~~
- ~~- **Df** = non inferiore a m. 10,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio;~~
- ~~- **Dc** = non inferiore a m. 5,00. Sono tuttavia consentite la costruzione in aderenza o in appoggio e la costruzione a distanza dal confine inferiore a quella sopradescritta quando ciò sia espressamente previsto da indicazioni di allineamento oppure esista il consenso del proprietario finitimo. Deve comunque essere sempre garantita la distanza minima tra i fabbricati.~~

~~1.6 Regole morfologiche:~~

~~Gli interventi di nuova edificazione avviati attraverso procedure di attuazione diretta devono rispettare, quando siano previste, le "regole insediative" così come definite nel comma 2 dell'art. 5 e riportate nelle tavole progetto urbanistico (tav.3). Le nuove edificazioni o gli ampliamenti di fabbricati esistenti devono rispettare nei confronti dei segni che costituiscono le "regole insediative" la distanza minima prevista tra fabbricati in modo da non impedire la configurazione urbana alla quale tende l'impostazione delle regole morfologiche previste dal Piano.~~

~~I piani attuativi devono rispettare, quando siano previste, le "regole di allineamento" così come definite nel comma 3 dell'art. 5 e riportate nelle tavole regole e procedure (tav. 4); il piano attuativo PEA in località "Cesces da Pent" potrà essere approvato solo ad avvenuta completa messa in sicurezza della zona.~~

~~2~~ Standard minimi di parcheggio

~~2.1~~ Tutti gli interventi di trasformazione d'uso di fabbricati esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione implicano la realizzazione, a cura del titolare delle opere, di aree di parcheggio nelle quantità minime e nelle modalità stabilite dall'art. 73 della L.P. n. 22/1994 e dalle successive delibere della Giunta Provinciale n. 1559/1992, n. 12258/1993, n. 1534/2000 e da ultimo n. 2930/2004. La tabella riporta per comodità le principali funzioni ammesse nella zona e i relativi standard:

- ~~residenza, studi professionali 1 mq/15mc e comunque non inferiore a 2 parcheggi per alloggio~~
- ~~alberghi senza ristorante 6 mq/posto letto~~
- ~~superfici commerciali vedi art.52 Titolo VI Urbanistica commerciale~~
- ~~esercizi pubblici 2 mq/1 mq di Su~~
- ~~banche 1 mq/10 mc~~

~~4.6~~ Utilizzo del contingente volumetrico

La volumetria destinata agli alloggi per il tempo libero e le vacanze, così come previsto all'art. 18 sexies della L.P. 22/91 modificata con la L.P. 11 novembre 2005 n. 16, può essere utilizzata nelle aree residenziali del presente articolo. Sarà prevalentemente finalizzata a risolvere problemi espropriativi o ad incentivare e favorire interventi risolutivi a favore di opere pubbliche di difficile realizzazione o alla riqualificazione ambientale e/o paesaggistica. La procedura di attribuzione sarà valutata, definita e autorizzata di volta in volta dal Consiglio Comunale mediante convenzione. Nelle zone residenziale può essere impiegata ai fini edificatori, anche aggregata alla volumetria destinata a residenza ordinaria. La realizzazione degli alloggi per il tempo libero e le vacanze non è subordinata all'approvazione di un piano attuativo.

79

~~2.~~ Nelle aree B4 ~~destinazione d'uso: Nelle parti urbane così denominate, sia esistenti che di progetto~~, sono ammesse abitazioni e costruzioni per la residenza ordinaria e per il tempo libero e vacanza come previsto nella variante in adeguamento alla L.P. 16/2005 dove si consente che il "contingente" comunale delle case per il tempo libero e vacanza sia eroso solo ai fini di sbloccare difficili situazioni di interesse pubblico. La tavola delle regole allegata fa parte integrante di questo articolo.

a) Interventi ammessi:

- Residenza ordinaria;
- Residenza per il tempo libero e vacanze.
- parametri urbanistici ed edilizi:
- (sf) superficie fondiaria minima mq. 4000,00
- volumetria da demolire mc. 2457,00
- (V~~ft~~) volumetria **fuori terra** di nuova edificazione mc. 1850,00
- volume soggetta a erosione mc. 1850,00
- altezza massima del fabbricato ml. 11,50
- ~~-(Dc) distanze dai confini (esclusi gli interrati) ml. 5,00~~
- ~~-(Dc) distanze dalle strade ml. 5,00~~
- ~~-(Df) distanze dai fabbricati ml. 10,00~~
- (Vi) interrati – esclusi parcheggi e depositi 40%
- Indice di permeabilità della superficie fondiaria (Sf) 40%

b) Regole morfologiche:

- Caratteristiche funzionali:
- - Interrati: depositi – autorimesse – lavanderia – servizi – ecc.;
- - Fuori terra: appartamenti – verde – parcheggi – viabilità di accesso – ecc.

c) Caratteristiche costruttive:

- la composizione dell'edificio deve essere improntata e riferita alla tradizione locale privilegiando materiali lapidei, legno, serramenti tradizionali, ecc. (vedi scheda normativa allegata).
- standard minimi di parcheggio:
- Parcheggi: n. 9 (nove) interrati e n. 6 (sei) fuori terra.

d) La realizzazione avviene attraverso l'istituto della concessione convenzionata

Art.48 C1 - Aree residenziali di nuova espansione riservate alla “prima casa”.

1. Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali riservati alla “prima casa” come definita all’ art.5 comma 17 delle NTA.
2. Destinazioni d’uso: nelle parti urbane C1, , sono ammesse esclusivamente le abitazioni e le funzioni ad esse accessorie (cantine, autorimesse ecc...).
3. Fatte salve le eventuali disposizioni contenute nelle aree soggette a pianificazione di grado subordinato (piani attuativi) e nei progetti convenzionati di cui all’art.18 delle NTA, nella zona C1 si applicano i seguenti parametri urbanistici:

Lotto minimo: 500 mq (da non considerare in caso di piano attuativo o di PEA)

$I_f = 1,5 \text{ mc/mq}$

$H = 8,50 \text{ m}$

$V_i = \max 60 \%$

80

Art. 49 Verde privato

1. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree interne all’insediamento urbano o ad esso limitrofe di particolare interesse paesaggistico per la panoramicità e per la presenza di alberatura, prati, e di verde in genere.
2. In queste aree destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature e colture agricole rampe di accesso ai garage e strade di servizio, è vietata ogni nuova costruzione.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e senza modifica della destinazione d’uso. In seguito ad interventi di demolizione con ricostruzione è inoltre ammesso l'accorpamento di volumi separati preesistenti, finalizzato ad una migliore inserimento paesaggistico.
4. Le aree a verde privato possono essere computate ai fini del lotto minimo.
5. Gli interventi previsti dai precedenti commi non sono ammessi qualora le aree a verde privato ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dal PGUAP nella carta della Pericolosità, e per quelle ricadenti in ambiti fluviali di interesse ecologico.

Art. 50 Parcheggi privati

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di parcheggi privati a servizio degli edifici esistenti.
2. I parcheggi privati possono essere realizzati sia in superficie (posti-auto scoperti) che entro terra. La progettazione unitaria (estesa all'intera area individuata nel Prg) dovrà essere finalizzata alla valorizzazione degli spazi di superficie che potranno essere destinati a spazio pubblico o privato privilegiando il mantenimento degli attuali spazi a verde.

Capitolo 4

Aree destinate prevalentemente ad attività economica

Art. 51 ~~34 Parti urbane a funzione artigianale zone D~~ D2 - Aree produttive del settore secondario di livello locale

~~1.~~ Il PRG del Comune di Canazei individua con apposita simbologia le aree produttive di livello locale [L]. Dette aree in conformità ai criteri e principi stabiliti dal comma 10 dell' art. 33 del PUP, sono destinate alle seguenti attività:

- produzione industriale e artigianale di beni;
- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
- deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

82

~~2.~~ Nell'ambito delle aree produttive di interesse locale, possono inoltre essere riservate specifiche zone per:

- a. attività commerciali nei limiti previsti nel Titolo IV - Urbanistica commerciale
- b. foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale;
- c. servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive,

~~3.~~ All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 dd.3 settembre 2010 e s.m.

~~4. Parametri urbanistici ed edilizi:~~

- Sc = 50% della superficie del lotto; in area PIP o PL = 40% della superficie del lotto;
- H = m. 8, esclusi i volumi tecnici;
- ~~- H = m. 10,50 limitatamente alle parti urbane a funzione artigianale individuate in località Pont de la Roa;~~
- ~~- Ds = fissata dal PRG attraverso la regola di allineamento e comunque non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis;~~

~~Df = non inferiore a m. 10,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio;~~

~~Dc = non inferiore a m. 5. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio;~~

~~5. regole morfologiche: gli interventi di nuova costruzione, subordinati all'adozione di piano attuativo, devono rispettare le regole di allineamento così come definite nel comma 3 art. 5 e riportate nelle tavole regole e procedure (tav. 4).~~

~~1. Destinazioni d'uso: nelle parti urbane così denominate, sia esistenti che di progetto, sono ammesse:~~

~~le attività produttive del settore secondario, compresa la commercializzazione in luogo dei prodotti delle aziende;~~

~~il commercio all'ingrosso;~~

~~la lavorazione e stoccaggio del legname, inerti, materiali edili, prodotti alimentari;~~

~~la sosta e ricovero di camion, mezzi speciali, macchinari ed impianti;~~

~~le funzioni che, per qualsiasi ragione, non siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni residenziali, alberghiere, amministrative, commerciali e agricole sotto il profilo dell'igiene, degli odori, dei fumi e dei rumori che generano;~~

~~la residenza è ammessa nella misura massima di un alloggio per azienda, riservato esclusivamente al proprietario o al custode per una quantità non superiore al 25% della superficie utile dell'azienda.~~

~~Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo VI Urbanistica commerciale.~~

~~2. Interventi ammessi:~~

~~interventi sull'edilizia esistente;~~

~~interventi di nuova edificazione;~~

~~interventi di sistemazione del suolo.~~

~~3. Parametri urbanistici ed edili:~~

~~Sc = 50% della superficie del lotto; in area PIP o PL = 40% della superficie del lotto;~~

~~H = m. 8, esclusi i volumi tecnici;~~

~~H = m. 10,50 limitatamente alle parti urbane a funzione artigianale individuate in località Pont de la Roa;~~

~~Ds = fissata dal PRG attraverso la regola di allineamento e comunque non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis;~~

~~Df = non inferiore a m. 10,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio;~~

~~Dc = non inferiore a m. 5. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio;~~

~~4. regole morfologiche: gli interventi di nuova costruzione, subordinati all'adozione di piano attuativo, devono rispettare le regole di allineamento così come definite nel comma 3 art. 5 e riportate nelle tavole regole e procedure (tav. 4).~~

~~5. standard minimi di parcheggio: vale quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 20.~~

~~In particolare, per le funzioni della zona:~~

~~- edifici produttivi 10% della Sc + 5% della Su di ogni piano oltre al primo.~~

~~- edifici comm. all'ingrosso 10% della Sc + 5% della Su di ogni piano oltre al primo.~~

~~Art. 31 ter Parti ed aree a funzione produttiva del settore secondario~~

~~1. Le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale devono essere riferite all'art. 33 dello NdA della L.P. 27 maggio 2008, n.5 approvazione del nuovo Piano Urbanistico Provinciale~~

Art. 52 30 bis (Parti urbano e dei nuclei edificati in quota a funzione ricettiva nella tipologia Alberghiera - zona Ra) D3 Aree alberghiere

4. Il PRG individua le aree destinate ad accogliere strutture ricettive di tipo alberghiero all'interno delle quali è ammessa solo la funzione ricettiva nella tipologia alberghiera, così come definita dal comma 1 lettera a) e b) dell'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), salvo una quota di residenza primaria e commercio pari al 20% del volume (V_{ft}) ~~edificabile e~~ edificato.

2. Per gli interventi soggetti a sola concessione edilizia si applicano le seguenti norme:

If = 2,50 mc/mq

H = 11,50 m

~~3. All'interno del lotto deve essere riservata una dotazione di parcheggi conforme alle determinazioni della G.P. n.1559 dd.17.2.1992 e n.12258 dd.3.9.1993 e s.m. almeno il 20% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde.~~

4. All'interno della zona alberghiera sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

- è possibile destinare a residenza primaria o commercio una quota pari al 20% della volumetria esistente ~~e edificabile;~~

- è possibile, previa delibera del Consiglio Comunale, destinare l'intero volume **esistente** a funzioni di pubblico interesse, a residenza a carattere primario, a funzione commerciale, artigianale e/o terziaria in genere.

5. Per le aree alberghiere tradizionali indicate con il cartiglio [T] e ricadenti all'interno del perimetro degli insediamenti storici valgono i parametri e gli interventi ammessi dall'art. 42. Sulgli edifici vincolati, soggetti a puntuale numerazione, si applicano esclusivamente le prescrizioni previste al precedente art.43.

6. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.

~~4. Le zone Ra sono individuate nelle tavole regole e procedure (tav. 4) da un apposito segno grafico sovrapposto all'indicazione di zona A e B1, B2, B3, B4. Dette zone Ra sono parti~~

~~urbane e dei nuclei edificati in quota all'interno delle quali è ammessa solo la funzione ricettiva nella tipologia alberghiera, così come definita dal comma 1 dell'art. 3 della L.P. 23/1988, salvo una quota di residenza primaria e commercio pari al 20% del volume (V) edificabile e edificato.~~

~~2. Interventi ammessi:~~

~~Sono consentiti gli interventi ammessi rispettivamente dalle indicazioni di zona A e B1, B2, B3, B4 con la sola esclusione dei cambi di destinazione d'uso per i quali si stabilisce che:~~

~~è possibile destinare a residenza primaria e commercio una quota pari al 20% della volumetria esistente e edificabile;~~

~~è possibile, previa delibera del Consiglio Comunale, destinare l'intero volume a funzioni di pubblico interesse, a residenza a carattere primario, a funzione commerciale, artigianale e/o terziaria in genere.~~

~~3. Parametri urbanistici ed edilizi:~~

~~Valgono i parametri rispettivamente previsti dalle indicazioni di zona A e B1, B2, B3, B4.~~

~~4. Regole morfologiche:~~

~~Nel caso siano previste valgono le indicazioni riportate nel comma 4 dell'art. 29.~~

~~5. Standard minimi di parcheggio:~~

~~valgono gli standard rispettivamente previsti dalle indicazioni di zona A e B1, B2, B3, B4.~~

~~superfici commerciali vedi art.52 Titolo VI Urbanistica commerciale~~

85

Art. 53 ~~30~~ (Nuclei urbanizzati in quota ~~B4~~) **D4 Aree per attrezzature turistico ricettive**

- ~~4. Il PRG riporta in cartografia le aree destinate alle attrezzature turistico ricettive. Tali zone riportate con apposito segno grafico nella tavola progetto urbanistico: nuclei edificati in quota (tav. 4d) e localizzate nella tavola uso del suolo e tutela ambientale: area vasta (tav. 2), sono costituite da nuclei urbanizzati di modeste dimensioni in corrispondenza dell'arrivo in quota delle funivie e dei passi.~~

- ~~2. Destinazione d'uso:~~ nelle parti così denominate ammessa la presenza dei fabbricati esistenti con il loro uso e le opere, infrastrutture e manufatti edilizi, aventi la funzione connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, i rifugi alpini ed escursionistici.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV Urbanistica commerciale .

- ~~3. Interventi edilizi ammessi:~~

Interventi sull'edilizia esistente, ed in particolare:

a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione;

b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. ~~42~~ **43** vale quanto stabilito dallo stesso;

~~e) per le scuole di sci è ammessa la costruzione di un nuovo edificio (una tantum), nel sito indicato in cartografia con cartiglio a stella, destinato a scuola e ufficio prenotazioni inerenti all'espletamento dell'attività didattica~~

c) dove espressamente previsto in cartografia è ammessa la realizzazione di spazi espositivi e museografici;

E' concesso, in caso di ristrutturazione edilizia degli edifici a carattere ricettivo alberghiero, così come definita nell'art. ~~52 30 bis~~, e nei rifugi alpini ed escursionistici una aumento del volume dell'edificio, per una sola volta ed in alternativa al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% del volume dell'edificio esistente fino ai primi 1.000 mc e del 5% del volume dell'edificio rimanente;

- interventi di sistemazione del suolo;
- cambiamento della destinazione d'uso.

4. ~~parametri urbanistici ed edilizi:~~

- $I_f = 0,3$ mc/mq.
- $H = m. 8,50$

~~D_s = non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis, fatto salvo il rispetto della distanza minima tra le costruzioni. E' possibile costruire a distanza inferiore nel caso di allineamenti precostituiti.~~

~~D_f = non inferiore a m. 10,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio.~~

~~D_c = non inferiore a m. 5,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio. E' ammesso costruire a distanza dal confine inferiore a quella sopradotta con il consenso del proprietario finitimo purché sia garantita la distanza minima tra i fabbricati.~~

~~i nuovi edifici destinati a scuola di sci devono avere una S_c massima di 120 mq. e massimo due piani fuori terra.~~

5. ~~standard minimi di parcheggio: vale quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 29.~~

~~superfici commerciali vedi art.52 Titolo VI - Urbanistica commerciale~~

86

Art. 54 ~~34bis (Parti urbano a funzione commerciale : Zone D1) D5 Aree Commerciali~~

1. Nelle aree commerciali è ammessa la realizzazione di attività di commercio al dettaglio, uffici e locali di deposito legati alle attività commerciali al dettaglio, nonché, con funzione di completamento dell'offerta commerciale presente nelle singole strutture edilizie, di attività paracommerciali, di pubblici esercizi e di attività di servizio. La residenza è ammessa nella misura massima di 400 mc. assegnabili ad ogni insediamento commerciale.
2. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale.
3. interventi ammessi:
 - interventi di nuova edificazione;
 - interventi di sistemazione del suolo.
4. parametri urbanistici ed edilizi:
 - $S_c = 50\%$ della superficie del lotto; in area PL = 40% della superficie del lotto;
 - $H = m. 10,50$ esclusi i volumi tecnici;
 - ~~D_s = fissata dal PRG attraverso la regola di allineamento e comunque non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis;~~
 - ~~D_f = non inferiore a m. 10,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio;~~
 - ~~D_c = non inferiore a m. 5. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio;~~

- ~~5. Regole morfologiche: gli interventi di nuova costruzione subordinati all'adozione di un piano attuativo, devono richiamarsi alle tipologie tradizionali nonché rispettare le regole di allineamento così come definite nel comma 3 art. 5 e riportate nelle tavole regole e procedure (tav. 4).~~
 - ~~6. Il piano attuativo (PL: piano di lottizzazione) in località Pent de la Roa, comprendente una Zona D2 Produttiva del settore secondario di livello locale e una Zona D8 Commerciale, può apportare lievi modificazioni al perimetro della Zona D8, al fine di rispettare i confini catastali e di regolarizzarlo nel caso la sua conformazione non sia suscettibile di razionale utilizzazione e comunque non incrementando la sua superficie. In tale piano i parametri urbanistici ed edilizi vanno applicati alla sommatoria delle superfici dei lotti delle Zone D2 e D8. Il piano attuativo dovrà evitare modifiche alle quote del terreno che possano favorire un ampliamento della superficie potenzialmente esondabile.~~
 - ~~6. standard minimi di parcheggio: vale quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 29.~~
- ~~In particolare, per le funzioni della zona:~~
- ~~- superfici commerciali vedi art.52 Titolo VI Urbanistica commerciale~~

Art. 55 D6 Aree di servizio e distribuzione carburante

- ~~4.~~ La cartografia del PRG individua a margine della viabilità le aree specificatamente destinate alla stazioni di rifornimento carburanti. In tali zone sono ammesse, la vendita al minuto di carburanti, lubrificanti, piccoli accessori, le operazioni di lavaggio ed ingrassaggio delle automobili, compresa l'attività integrativa di officina, pubblici esercizi quali bar e ristoranti. Le funzioni commerciali ivi previste non potranno configurarsi come attività autonome, ma dovranno essere connesse, anche sotto il profilo dell'unitarietà gestionale, con l'attrezzatura di servizio.
- ~~2.~~ In tali aree dovrà essere particolarmente curato l'inserimento paesaggistico e nel progetto di concessione dovrà essere prevista e disciplinata la posa delle insegne e dei tabelloni pubblicitari

87

Art. 56 ~~37~~ D7 Aree Sciabili - Piste ed impianti di risalita

- ~~1. Le aree sciabili esistenti e di progetto, sono evidenziate con apposito segno nella tavola uso del suolo e tutela ambientale: area vasta (tav. 2). Al loro interno sono evidenziate le piste, i tracciati e le tipologie degli impianti di risalita esistenti e di progetto.~~
- ~~2. destinazioni d'uso: l'indicazione di area sciabile, sovrapposta a quella delle singole aree omogenee, evidenzia le parti del territorio all'interno delle quali possono svolgersi in maniera strutturata ed organizzata le attività sciistiche.~~

~~Al loro interno è ammessa la presenza di opere, infrastrutture e manufatti edilizi aventi la funzione connessa allo svolgimento delle attività sciistiche, compresi i rifugi alpini ed escursionistici, piccole attività commerciali a servizio dello sci, i bar, i ristoranti, punto di sosta, soccorsi e l'edilizia a carattere ricettivo nella tipologia alberghiera, così come definita nell'art. 30 bis comma 1, attualmente esistenti.~~

~~Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV Urbanistica commerciale.~~
- ~~3. Interventi ammessi: all'interno delle aree sciabili sono consentiti:~~

~~– interventi di sistemazione del suolo che riguardano strettamente il movimento degli sciatori e l'attività degli addetti agli impianti;~~

~~– la modifica degli impianti di risalita esistenti e la modifica dei tracciati delle piste esistenti solo con parere favorevole dei competenti uffici tecnici provinciali e delle autorità forestali;~~

~~– la realizzazione degli impianti di risalita di progetto, il cui tracciato riportato in cartografia è indicativo; la realizzazione, nelle aree sciabili di progetto, di nuove piste purché approvate dai competenti uffici tecnici provinciali e delle autorità forestali;~~

~~– nei manufatti edilizi e nei fabbricati ammessi sono consentiti interventi sull'edilizia esistente con un aumento di V, per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, fino al 40% del V esistente fino ai primi 1.000 mc. e del 5% del volume rimanente. L'aumento di V è riferito sia ai volumi fuori terra che a quelli sottoterra. Il V fuori terra non completamente sfruttato può essere recuperato sottoterra; non è ammessa la possibilità inversa;~~

~~In ogni caso è consentito un aumento volumetrico interrato (una tantum) di 200 mc. massimo purché sia completamente interrato e con destinazione a garage e depositi. Questo aumento di volume non si somma alla percentuale di aumento concessa dalle indicazioni di zona e di area omogenea. la costruzione di nuovi manufatti edilizi destinati al ristoro, punto di sosta ed eventuale soccorso, in prossimità delle piste, con le caratteristiche ed i limiti di seguito precisati:~~

~~a) un solo manufatto per ogni corrispondente simbolo di cartografia;~~

~~b) collocazione del manufatto entro un raggio non maggiore di metri 100 dal centro del simbolo grafico del cartiglio, in ogni caso all'esterno del piano sciabile ed in posizione tale da non creare intralcio o pericolo al flusso degli sciatori;~~

~~c) volume V fuori terra massimo di mc. 500; altezza massima m. 7,00; $V_i = 40\%$ di V esclusi garage depositi, servizi igienici e volumi tecnologici;~~

~~4. All'esterno delle aree sciabili sono consentiti solamente impianti di risalita della categoria sciovie e piste di uso locale.~~

~~5. Standard minimi di parcheggio: per gli impianti di risalita valgono le quantità (3 mq./4 sciatore) e le modalità di distribuzione stabilite dall'art. 73 della L.P. n. 22/1991 e dalle successive deliberazioni della Giunta Provinciale. Per le superfici commerciali vedi art.52 Titolo VI Urbanistica commerciale.~~

1. Sulle tavole del sistema insediativo sono individuate le aree sciabili in base alle indicazioni dell'art. 35 del PUP.
2. Nelle aree predette sono consentite le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardano il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza. Le attrezzature di servizio e le infrastrutture sono ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia. In cartografia è indicata la posizione di massima degli impianti di risalita.
3. Le aree destinate alle piste da sci sono inedificabili e destinate a tali funzioni per il periodo di innevamento; negli altri periodi dell'anno sono suscettibili di usi agro-silvo-pastorali.
4. In tali aree possono essere realizzate solo le opere necessarie alla regolare esecuzione di quanto stabilito dalla L.P. n.7 del 21.04.1987 e dal relativo regolamento concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.
5. Nelle aree sciabili si applicano le disposizioni dell'art. 35 del pup e dell'allegato 7 alla delibera della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 recante "disposizioni attuative in materia di attrezzature di servizio e di infrastrutture strettamente connesse allo

svolgimento degli sport invernali nonché di altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili”.

6. Nel caso in cui, per realizzare miglioramenti qualitativi alle piste, sia necessario procedere alla demolizione di fienili e/o tabià esistenti, ne è consentita la relativa ricostruzione in posizione limitrofa a margine delle piste e indipendentemente dalle relative norme di zona con esclusione delle aree a rischio e a bosco, purché nelle stesse dimensioni, e con le stesse caratteristiche e materiali dell'edificio esistente.
7. Gli interventi in prossimità degli impianti a fune dovranno rispettare le disposizioni del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, Titolo 3 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio” e dall'articolo 2.6 del D.M. 15 febbraio 1969, n. 815.
8. Il PRG riporta in cartografia sull'ambito individuato catastalmente su parte delle pp. ff. 2897/2, 3252/1 e 2899 in CC Canazei in prossimità del Rifugio Valentini, uno specifico riferimento normativo rivolto alla realizzazione un'area destinata alla regolamentazione della sosta degli autoveicoli. L'intervento di tipo minimale dovrà essere orientato alla salvaguardia della specificità paesaggistica dell'area. Tale obiettivo dovrà essere perseguito mediante il contenimento dei movimenti terra (sterri e riporti), la realizzazione di raccordi con le aree limitrofe mediante rampe inerbite con dislivello non superiore a metri 1. All'interno dell'area è vietata la realizzazione di murature di contenimento e la realizzazione delle pavimentazioni mediante l'utilizzo di materiali cementiti e bituminosi. La conformazione dell'area di sosta dovrà uniformarsi all'attuale andamento delle curve di livello evitando perimetrazioni rettilinee.

89

Art. 57 ~~37bis~~ D8 Aree sciabili speciali – Campo scuola sci

- ~~1.~~ Il PRG individua cartografia con apposito cartiglio (CSS) le aree sciabili speciali destinate per le scuole di sci, ~~sono evidenziate~~
- ~~2.~~ Destinazione d'uso: l'indicazione di area sciabile, sovrapposta a quella delle singole aree omogenee, evidenzia parti del territorio all'interno delle quali possono svolgersi in maniera strutturata ed organizzata le attività sciistiche didattiche da localizzarsi nei prati esistenti. Al loro interno è ammessa la presenza di opere, infrastrutture e manufatti aventi la funzione connessa allo svolgimento delle suddette attività che hanno carattere stagionale. Nelle aree specificatamente destinate alle scuole di sci è ammessa la costruzione di attrezzature didattiche per lo sci invernale ed estivo, i tappeti sintetici provvisori, e quant'altro necessario per l'attività; deve anche essere previsto il percorso della pista ciclabile secondo i progetti P.A.T. Nell'area boscata è ammessa l'utilizzazione delle piante cadenti al taglio in funzione della sicurezza del campo scuola e per facilitare l'accesso e la movimentazione delle macchine operatrici per il trattamento delle piste. Gli interventi potranno avvenire solo previo assenso da parte dell'Autorità forestale.
- ~~3.~~ Interventi ammessi: all'interno delle aree sciabili per attività didattiche sono consentiti:
 - Interventi di sistemazione del suolo che riguardano strettamente il movimento degli sciatori e l'attività degli addetti della scuola di sci.
 - la costruzione di un locale per le attrezzature didattiche di max. ~~50~~ 65 mq. su un piano con altezza all'imposta del tetto di m. 2,50. L'edificio dovrà avere funzione di assistenza all'insegnamento dell'attività sciistica, può contenere strutture didattiche, bagni, un modesto punto di ristoro e quant'altro necessario allo svolgimento all'attività di insegnamento e di supporto degli allievi. Nel corso del periodo estivo il locale può essere utilizzato quale struttura di supporto delle altre attività sportive o

agricole svolte sull'area (equitazione, bike, fattoria didattica, ecc). La costruzione deve avere le caratteristiche del tabià, la copertura deve essere eseguita in scandole di legno di larice.

- La realizzazione di locali interrati destinati a ricovero dei mezzi e delle attrezzature necessari per la preparazione delle piste per una superficie complessiva massima di 500 mq.
 - La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire mediante convenzione con il Comune di Canazei. La convenzione dovrà disciplinare anche le modalità di soddisfacimento degli standard minimi di parcheggio per le funzioni previste, nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti. A tale scopo è ammesso l'utilizzo di aree limitrofe esterne all'area sciabile.
4. Standard minimo di parcheggio: considerato che gli impianti sono prevalentemente destinati ai bambini e senza presenza di pubblico valgono le quantità e le modalità stabilite in accordo con l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 58 D9 Aree estrattive all'aperto

4. Il P.R.G. individua, con apposita simbologia le zone estrattive all'aperto del Comune di Canazei
2. All'interno di tali zone le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento saranno regolamentate dalle indicazioni del Piano Provinciale di utilizzazione delle Sostanze minerali, (Piano cave), secondo le procedure previste dalla L.P. 24 ottobre 2006 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capitolo 5

Zone E Aree destinate alle attività agro silvo-pastorali

Art. 59 Generalità

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorale. Le aree destinate alle attività agro silvo-pastorali si dividono in:
 - E1 aree agricole di pregio del P.U.P;
 - E2 aree agricole del P.U.P;
 - E3 area agricola pregiata di rilevanza locale
 - E4 aree a pascolo
 - E5 aree a bosco
 - E6 aree ad elevata integrità
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme relative alle singole zone E, nelle aree agricole sono ammessi solo i fabbricati agricoli specializzati e quelli rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi. L'edificazione è subordinata alla esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.
3. Nelle zone agricole E1, E2, E3:
 - è ammessa la realizzazione di fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite al comma 4 dell'art. 37 delle NTA del PUP. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali è ammessa nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 2 comma 1, del Decreto Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/leg.
 - lo svolgimento dell'attività agrituristica è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 37 comma 5 delle NTA del PUP.
 - non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 dell'art. 62 della LP n.1/2008 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.
4. Gli edifici esistenti nelle zone E1, E2, E3 con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge L.P. 4 marzo 2008, n.1., possono formare oggetto degli interventi previsti all'art.5 delle NTA, con esclusione degli interventi [R5] demolizione con ricostruzione e [R6] demolizione. Su tali edifici per garantirne la funzionalità sono ammessi interventi di ampliamento nella misura massima del 20% del volume esistente fuori terra. Gli edifici di cui al presente comma, possono formare oggetto di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 2 comma 2, del Decreto Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/leg. Gli interventi previsti dal presente comma non risultano ammessi sulle baite e sui manufatti disciplinati dal precedente art.44.
5. Nelle zone E2,E3 è ammessa la realizzazione anche da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni (legnaie, depositi per

il ricovero di attrezzi agricoli e manufatti per ricovero di animali) nelle modalità previste dall'articolo 3 del DP n. 8-40/Leg di data 8.03.2010. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali e la tipologia semplice, secondo i criteri fissati dall'art. 101 delle presenti norme, per garantire un armonioso inserimento nell'ambiente. Detti manufatti dovranno rispettare le indicazioni tipologiche e le dimensioni dell'allegata tabella n° 6.

6. Nelle zone E1, E2, E3, E4, sono inoltre ammessi:
 - a. le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola;
 - b. manufatti per l'apicoltura;
 - c. impianti di biogas di cui all' art. 62 ter della Lp 4 marzo 2008 n.1 nelle condizioni stabilite rispettivamente dagli artt. 4, 6 e 6 bis del Decreto Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/leg.
7. Gli interventi di cui al commi 3, 4, 5, 6,7 e 8 non sono consentiti all'interno delle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle NTA del PRG.
8. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola (E1, E2, E3) secondo le modalità previste dall'art. 62 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 e dal relativo regolamento di attuazione. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per il calcolo della densità fondiaria possono essere utilizzate le aree a pascolo previo parere favorevole del Comitato per gli interventi in aree agricole.
9. I terreni ricadenti in area agricola (E1, E2, E3) dei quali è stata utilizzata la densità fondiaria per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Capitolo V, dovranno essere trascritti su apposito registro indicante numero di particelle, estratto di mappa e proprietario secondo le modalità previste dalla L.P. 4 marzo 2008 n.1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma dovranno essere trascritti sul registro di cui al comma precedente tutti i terreni oggetto delle precedenti concessioni edilizie riguardanti manufatti ed edifici rurali.
10. La localizzazione delle nuove stalle dovrà rispettare le distanze minime previste dal Regolamento Edilizio Comunale rispetto alle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e dalle aree pubbliche in generale. Nella localizzazione delle stalle si dovranno rispettare le disposizioni contenute nelle norme di attuazione della carta delle risorse idriche del PUP.
11. La nuova edificazione, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo, deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
12. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
13. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi che risultino indecorosi. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

14. La viabilità rurale e boschiva non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.
15. Nelle zone E è ammessa la realizzazione di capanni da caccia limitatamente al periodo dell'attività venatoria e, la realizzazione di percorsi pedonali ed equestri attrezzati, è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.
16. Per l'applicazione delle norme relative alle distanze si fa riferimento alle disposizioni contenute al precedente Capitolo II del TITOLO I.
17. Nelle aree agro-silvo-pastorali è ammessa per la vendita diretta dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n° 59 e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228.

Art. 60 E1 Aree agricole di pregio del PUP

1. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
2. Nelle aree agricole di pregio, esterne all' sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 delle Norme di Attuazione del P.U.P.
3. La realizzazione di edifici a servizio delle attività agricole dovrà rispettare i seguenti indici:
 $I_f = 0,01 \text{ mc/mq.}$ Nel calcolo dell' I_f è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, anche se non contigui, purché ricadenti nel territorio comunale.
 $H = m. 9.$
 $V_i = \max 60\% \text{ di } V_{ft};$
4. Gli interventi previsti ai precedenti commi 3, 4 e 5 non sono ammessi all'interno delle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle NTA del PRG. Le aree ricadenti all'interno di tali ambiti concorrono alla determinazione delle volumetrie edilizie generate dall'applicazione dei parametri urbanistici.

93

Art. 61 E2 Aree agricole del PUP

1. Il P.R.G. individua nella cartografia del sistema insediativo le aree agricole E2 per tali aree si applicano le disposizioni contenute nell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.U.P. Nelle aree agricole del PUP sono ammesse solo attività e strutture edilizie attinenti strettamente la conduzione del fondo agricolo mentre non è ammessa la realizzazione di serre e di tunnel mobili pesanti così come definiti nelle norme di settore.
2. Ai fini della tutela ambientale sono vietate tutte quelle trasformazioni che comportino la modifica della morfologia dei luoghi, a meno che non si tratti di interventi tesi a ripristinare assetti originali documentati, ora degradati o divenuti indecifrabili. È ammessa la costruzione di edifici ed infrastrutture per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche rispettando i seguenti indici:

If = 0,01 mc/mq. Nel calcolo dell'If è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, anche se non contigui, purché ricadenti nel territorio comunale.

H: = m. 9.

Vi = max 60% di Vft;

3. Sono ammesse altezze superiori all'altezza massima di zona unicamente per le strutture tecniche ed i silos.
4. Gli interventi previsti ai precedenti commi 3, 4 e 5 non sono ammessi all'interno delle aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 85 delle NTA del PRG. Le aree ricadenti all'interno di tali ambiti concorrono alla determinazione delle volumetrie edilizie generate dall'applicazione dei parametri urbanistici.

Art. 62 ~~34 Aree agricole primario E1 e aree agricole secondario E2~~ E3 Aree agricole pregiate di rilevanza locale

- ~~4.~~ La cartografia del PRG indica con apposita simbologia le **aree agricole pregiate di rilevanza locale** ~~primarie e secondarie sono evidenziate con segno grafico nelle tavole regole e procedure (tav. 4).~~

- ~~2.~~ ~~destinazioni d'uso:~~ Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;

b) manufatti interrati ad uso autorimessa o deposito.

~~b) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli Sezione Prima~~

~~c) uso del suolo finalizzato al gioco del golf in località Ronch evidenziato da una apposita perimetrazione sulla carta di tutela ambientale; gli interventi su quest'area devono tendere alla massima tutela della zona e non sono previste nuove edificazioni;~~

~~Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di cui alle lettere a) e b) precedenti è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesimo rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, da esprimersi dalla commissione di cui all'art. 83 della legge provinciale 26 novembre 1976, n.~~

- ~~3.~~ Interventi ammessi:

- interventi sull'edilizia esistente. E' concesso, in caso di ristrutturazione edilizia degli edifici a carattere rurale e con esclusione delle baite di cui all'art. ~~43~~ **44** un aumento di volume dell'edificio, per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% del volume dell'edificio esistente fino ai primi 1.000 mc e del 5% del volume rimanente;
- interventi di nuova edificazione solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio delle funzioni delle aree in oggetto;
- interventi di sistemazione del suolo;

~~interventi di sistemazione del suolo con modellamenti dello stesso finalizzato alla predisposizione del campo da golf in località Ronch.~~

~~Nelle aree agricole sono consentiti interventi edilizi con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi agricoli zootecnici e in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo i criteri fissati con deliberazione della C.P., fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per l'impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I^a dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge provinciale 4/9/2000, n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.~~

- Interventi di nuova edificazione di autorimesse e/o depositi nelle aree agricole all'interno del perimetro urbano del P.U.P. con i criteri e limiti sotto elencati:

Le autorimesse avranno come fine quello di qualificare le pertinenze dell'edificio, dovranno avere una superficie massima necessaria al raggiungimento dello standard urbanistico dei parcheggi e dovranno essere edificate nelle pertinenze dell'edificio.

I depositi collegati ad abitazioni dovranno essere funzionali alle stesse, avere una superficie massima di mq 25,00 ed essere edificati nelle pertinenze dell'edificio.

I depositi collegati alle attività commerciali/artigianali/terziarie dovranno avere una superficie massima di mq 150,00 ed un'altezza interna massima di ml 5,00 ed una distanza massima dalla sede di riferimento di ml 200,00 misurati sulla mezzaria della viabilità esistente. Essi dovranno essere funzionali alle attività esercitate ed essere collegati catastalmente ai locali della sede principale.

95

4. parametri urbanistici ed edilizi:

If = 0,01 mc/mq. Nel calcolo dell'If è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, anche se non contigui, purché ricadenti nel territorio comunale.

H: = m. 9.

Vi = max 40% di Vft;

~~Ds = non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis fatto salvo il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;~~

~~Df = non inferiore a m. 10,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio ad edifici esistenti. Gli edifici zootecnici devono comunque distare almeno 100 m dagli edifici ricadenti nelle zone A e B esistenti e di progetto e dalle prese d'acqua e dalle sorgenti;~~

~~Dc = non inferiore a m. 5. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio ad edifici esistenti.~~

5. esclusioni:

~~sono escluse le concessioni già rilasciate per le quali è già avvenuto l'inizio lavori~~

Nelle aree espressamente indicate nel cartografia del PRG con specifico riferimento normativo è ammesso, oltre all'attività artigianale, la realizzazione di parcheggi a servizio della residenza e delle attività ricettive senza vincolo di pertinenzialità.

Art. ~~63~~ ~~35~~ E4 Aree a bosco e E5 Aree a pascolo

- ~~1.~~ Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
- ~~2.~~ Sono indicati come pascoli i suoli caratterizzati da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea da riservare, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
- ~~3. Le aree a bosco e le aree a pascolo sono riportate con segni grafici distinti nella tavola uso del suolo e tutela ambientale: area vasta (tav. 2).~~

~~4.~~ destinazioni d'uso:

Le aree indicate in cartografia come bosco sono destinate alla conservazione ed al miglioramento del manto vegetale d'alto fusto. L'utilizzo economico della forestazione è consentito con i limiti previsti dai piani forestali.

Nelle aree indicate in cartografia come pascolo sono consentite le attività e le strutture edilizie attinenti l'esercizio della zootecnia. E' consentita inoltre la presenza di rifugi alpini ed escursionistici con proprie aree di pertinenza.

Nelle suddette aree, limitatamente ai compendi zootecnici consolidati e/o in presenza di attività agrituristiche, è ammessa la commercializzazione di prodotti aziendali.

Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo IV - Urbanistica commerciale .

~~5.~~ interventi ammessi:

Nelle aree a bosco sono ammessi interventi previsti dai piani generali forestali, nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulica ed in generale gli "interventi di sistemazione del suolo". Sono ammesse inoltre le opere straordinarie necessarie a far fronte a situazioni di emergenza quali incendi, schianti, attacchi parassitari, ecc.

Nei pascoli sono consentite solo gli interventi urbanistici strettamente attinenti l'esercizio della zootecnia ivi comprese le opere di bonifica. E' vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante intervento di bonifica e recupero funzionale ed ambientale.

Negli edifici rurali compresi nelle aree a bosco e a pascolo sono consentiti interventi sull'edilizia esistenti limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

Nei rifugi alpini ed escursionistici, bar e ristoranti compresi nelle aree a bosco e a pascolo sono consentiti interventi sull'edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo. Nel caso del risanamento conservativo è concesso, per una sola volta, un aumento di V del 20% del V esistente fino ai primi 1.000 mc. e del 5% del V rimanente;

E' consentita la costruzione di nuovi fabbricati destinati al presidio per la protezione civile del territorio. La costruzione dei nuovi rifugi alpini ed escursionistici può avvenire solo nelle

località indicate con apposito segno grafico nella tavola denominata uso del suolo e tutela ambientale: area vasta (tav. 2), purché siano risolti i problemi di smaltimento degli scarichi.

Per i rifugi alpini ed escursionistici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

V_{ft} = max 500 mc;

~~D_s = non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis;~~

~~D_f = non inferiore a m. 10;~~

~~D_e = non inferiore a m. 5.~~

Art. 64 ~~36 (Aree improduttive e d'alta quota)~~ E7 Aree ad elevata integrità

~~1. Le aree improduttive e d'alta quota sono evidenziate con apposito segno nella tavola uso del suolo e tutela ambientale: area vasta (tav. 2).~~

2. Sono indicati come aree ad elevata integrità i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre e ambienti d'alta montagna.

3. destinazioni d'uso: nelle aree improduttive e d'alta quota ad elevata integrità è ammessa solo la presenza di opere, infrastrutture e manufatti edilizi aventi la funzione di presidio per la protezione civile del territorio, nonché di fabbricati di interesse pubblico quale bivacchi e rifugi alpini ed escursionistici.

4. interventi ammessi:

Nei manufatti edilizi e nei fabbricati ammessi in queste aree sono consentiti interventi sull'edilizia esistente limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo.

Nel caso del risanamento conservativo dei rifugi alpini ed escursionistici è concesso, per una sola volta, un aumento di V del 20% del V esistente fino ai primi 1.000 mc e del 5% del V rimanente;

5. Sono ammessi gli "interventi di sistemazione del suolo".

~~6. E' consentita la costruzione di nuovi fabbricati destinati al presidio per la protezione civile del territorio e fabbricati di comprovata pubblica utilità come i rifugi alpini ed escursionistici.~~

~~Per essi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:~~

~~V_{ft} = max mc. 500;~~

~~D_s = non inferiore a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 38bis,~~

Capitolo 6

Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

Art. 65 Generalità

- 4= Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono destinate ai servizi pubblici e a tutte le attività di interesse collettivo. Il Piano individua, in modo specifico le attrezzature e i servizi esistenti o in progetto, raggruppandoli nelle seguenti categorie :
- F2 Attrezzature e servizi civili e amministrativi di livello locale
 - F3 Verde pubblico
 - F4 Verde attrezzato – Parco fluviale dell'Avisio
 - F5 Parcheggio pubblico
 - F6 Campo da golf
- 2= Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.
- 3= In tutte le zone per attrezzature pubbliche sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata. Tali interventi, saranno soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con l'Amministrazione comunale prima del rilascio della concessione edilizia. La convenzione dovrà contemplare l'impegno dei soggetti privati a garantire l'uso pubblico dei servizi e attrezzature secondo modalità definite nella convenzione stessa.

98

Art. 66 F2 Aree per attrezzature civili ed amministrative

1. Le zone per le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale e sovracomunale sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 - [CA] civile ed amministrativa;
 - [SC] scolastica e culturale;
 - [S] sportive all'aperto e al coperto
 - [R] religiose
 - [H] piazzola elisoccorso
2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata in cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo anche parziale per una destinazione diversa, purché compresa fra quelle indicate in legenda. In tali zone risulta sempre ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici, anche interrati, e la destinazione a verde pubblico con relative attrezzature e impianti.
3. Negli interventi di nuova costruzione almeno il 30% della superficie fondiaria dovrà essere sistemata a verde.
4. Nelle aree destinate ad attrezzature sportive all'aperto [s] sono consentite unicamente costruzioni che integrino la dotazione dei servizi sportivi quali, spogliatoi, chioschi per bar e per la vendita di prodotti di interesse turistico nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

H = 4,50 m

If = 0,30 mc/mq

Sc = 50 %

5. L'altezza massima prevista al comma precedente potrà essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi.
6. La volumetria esistente dell'edificio p.ed. 904, individuato in cartografia con specifico riferimento normativo, può essere ampliata del 30%.
7. La costruzione di nuovi edifici destinati a scuole, asili nido, case di cura ed i progetti relativi a nuovi parchi urbani ed extraurbani, sono soggetti ad una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 e s.m.

~~Art. 32 (Parti ed aree per attrezzature e servizi Zona F)~~

- ~~1. Destinazioni d'uso: le parti urbane e le aree così denominate e riportate con apposito segno grafico nelle tavole regole e procedure sono destinate alla localizzazione di attrezzature e di servizi pubblici o di pubblico interesse, sia esistenti che di progetto, di rango locale e sovracomunale. All'interno di queste aree le specifiche destinazioni sono indicate nelle tavole regole e procedure attraverso le sigle il cui significato è definito al comma 2 dell'art. 10 di queste norme. Nelle parti urbane e nelle aree dedicate allo sport è consentito l'insediamento di piccole attività commerciali a servizio dello stesso.~~

~~Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo VI Urbanistica commerciale.~~

99

~~In sede di attuazione del Piano, l'Amministrazione Comunale può rivedere la specifica destinazione, purché essa sia tra quelle compatibili con i caratteri dell'area.~~

- ~~2. Interventi ammessi:~~

~~Interventi sull'edilizia esistente, ed in particolare:~~

~~a) negli edifici e fabbricati non sottoposti a tutela: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione;~~

~~b) per gli edifici tutelati ai sensi dell'art. 42 vale quanto è stabilito dallo stesso;~~

~~Interventi di nuova edificazione, per i quali valgono le seguenti precisazioni:~~

~~a) giardini ed i parchi pubblici sono inedificabili salvo che ciò non sia esplicitamente previsto dalle tavole progetto urbanistico (tav. 3) e per funzioni finalizzate alla fruizione e alla manutenzione del verde e a servizi di pubblica utilità. E' altresì ammessa la presenza di attrezzature temporanee per spettacoli all'aperto, per il ristoro e per i servizi igienici;~~

~~b) nelle aree sportive gli interventi edilizi per funzioni di supporto a dette attività sono ammessi nella localizzazione e secondo l'ingombro di massima riportato nelle tavole progetto urbanistico (tav. 3);~~

~~Interventi di sistemazione del suolo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2~~

- ~~3. Parametri urbanistici ed edilizi:~~

~~H = m. 11,50;~~

~~De = non inferiore a quanto stabilito dall'art. 38bis, fatto salvo il rispetto della distanza minima tra le costruzioni. E' possibile derogare nel caso di allineamenti definiti dal piano e preesistenti;~~

~~Df = non inferiore a m. 10,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio ad edifici esistenti.~~

~~De = non inferiore a ml. 5,00. E' tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. E' ammesso costruire a distanza dal confine inferiore a quella sopradde-
ta con il consenso del proprietario finitimo purché sia garantita la distanza minima tra i fabbricati;~~

~~Fascia di rispetto cimiteriale: attorno ai cimiteri è stabilita una fascia di rispetto non edificabile di m. 50, riportata nello tavolo regole e procedure (tav. 4). Le aree comprese all'interno della fascia di rispetto cimiteriale possono essere oggetto di interventi di sistemazione del suolo e destinate a giardini, verde sportivo, parcheggi sia pubblici che privati.~~

- ~~4. Standard minimi di parcheggio: vale quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 20. In particolare, per le principali funzioni previste nelle zone F:~~

- ~~— uffici pubblici di ogni tipo 1 mq/10mc;~~
- ~~— attrezzature culturali, strutture assistenziali,~~
- ~~— ambulatori 1 mq/10 mc;~~
- ~~— strutture congressuali ed espositive, cinema, strutture religiose da 3 mq/posto a 1 mq/15 mq di SIp~~
- ~~— scuole di ogni ordine e grado 1 mq/20 mc;~~
- ~~— impianti sportivi e ricreativi coperti e scoperti, dove è prevista la presenza di pubblico da 3 mq/posto a 1 mq/1 mq. di SIp.~~
- ~~— superfici commerciali vedi art.52 Titolo VI Urbanistica commerciale~~

- ~~5. Nelle zone F, limitatamente all'area destinata ad ospitare il nuovo deposito delle autocorriere, con destinazione Pa è ammessa la costruzione dell'appartamento del custode con una cubatura massima di 400 mc. accorpato ai volumi di servizio necessari alla gestione dell'edificio (uffici, servizi, foresteria, rimesso, ecc.).~~

- ~~6. Nelle zone F, limitatamente all'area destinata ad ospitare l'ampliamento del nuovo acquedotto comunale, i manufatti in ampliamento degli esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:~~

- ~~— essere posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 dal ciglio superiore della sponda del torrente Antermont~~
- ~~— essere destinati esclusivamente ad impianti tecnologici per la rete acquedottistica e/o per la produzione di energia elettrica senza la presenza costante di persone~~
- ~~— l'area che ospita i manufatti deve essere protetta con l'installazione di una rete di contenimento delle colate o in alternativa con la realizzazione di un tomo deviatore.~~

- ~~7. Zona F, limitatamente all'area destinata a Sp o Ps (piazza di Alba adiacente il PN3) la progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:~~

- ~~— realizzazione di un volume massimo di mc 400 destinato a ufficio APT e/o funzione pubblica~~
- ~~— realizzazione di fermate di sosta per autobus~~
- ~~— realizzazione di manufatti di arredo quali pensiline a protezione di spazi espositivi e/o fermate, capitello, fontanelle, fioriere, ecc~~
- ~~— sistemazione parcheggi, marciapiedi, ecc.~~

Art. 67 F3 Aree a verde pubblico

1. Le aree riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive informali. Tali aree sono distinte in aree a verde pubblico esistente e di progetto.
2. Nelle aree riservate a verde pubblico è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco e per gli spettacoli all'aperto oltre alla realizzazione di modesti impianti sportivi con le relative strutture di servizio e gli spazi di parcheggio. È anche ammessa l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione dei parchi ed alla manutenzione del verde così come le attrezzature di corredo, quali i chioschi, le strutture per spettacoli all'aperto e per il ristoro, i servizi igienici e di simili organismi di pubblica utilità
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G., sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.
4. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
5. Nelle zone a verde pubblico è sempre ammessa la realizzazione zone destinate a parcheggio pubblico.
6. La realizzazione dei fabbricati di cui al precedente comma 2 può avvenire anche su iniziativa privata purché destinati all'uso pubblico e previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto privato. La convenzione dovrà individuare le modalità e i criteri di fruizione dei servizi riservati all'uso pubblico.
7. L'eventuale individuazione di zone ricreative destinate alla fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo geologico di cui agli artt.16, 17 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.

101

Art. 68 ~~33~~ F4 Aree a verde attrezzato – Parco Fluviale dell'Avisio

1. E' istituita un'area a parco che si estende ai lati del fiume Avisio come riportato con apposito segno grafico nella cartografia del PRG. Destinazione d'uso: sono ammesse l'attività agricola, l'allevamento in genere, così come sono regolate dal comma 2 dell'art. ~~62~~ ~~34~~; le attrezzature sportive scoperte ed in genere le attività di supporto alla ricreazione ed al tempo libero.
2. Interventi ammessi:
 - interventi sull'edilizia esistente per i quali è consentito un aumento di volume dell'edificio concesso per una sola volta ed alternativo al pieno sfruttamento della densità edilizia delle aree intestate alla ditta richiedente, del 20% del volume dell'edificio esistente fino ai primi 1.000 mc. e del 5% del volume dell'edificio rimanente;
 - interventi di sistemazione del suolo a carattere strettamente conservativo e migliorativo dell'esistente. E' in ogni caso vietato l'abbattimento degli alberi non finalizzato a rinnovo e sostituzione degli stessi. Le opere lungo gli alvei dell'Avisio e dei torrenti che vi confluiscono devono essere strettamente finalizzate alla regimentazione delle acque e rispettare caratteri costruttivi di ambientazione paesaggistica. La costruzione di nuovi manufatti non costituenti edifici (passerelle, ponti pedonali, ecc.) e il tracciato di nuovi percorsi pedonali e ciclabili. ~~è possibile solo se coerente con quanto previsto dalle tavole progetto urbanistico (tav. 3);~~

- interventi di nuova edificazione ed interventi di sistemazione del suolo a carattere trasformativo sono consentiti ~~solo in presenza di PP~~ **unicamente all'interno del perimetro del piano attuativo a fini generali PAG 04** ~~estesi all'intero parco fluviale e a sue parti significative.~~
 - Interventi di cui all'art. **57** – Aree sciabili speciali – Campo scuola sci
3. L'eventuale individuazione di zone ricreative destinate alla fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo geologico di cui agli artt.16, 17 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
 4. Nell'ambito individuato in cartografia come specifico riferimento normativo è prevista la realizzazione di un'area di sosta a servizio degli impianto di risalita. Il progetto dovrà prevedere la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei un area posta a fronte strada ad un livello inferiore rispetto alla quota della partenza degli impianti Alba Col dei Rossi. Il superamento di tale dislivello potrà essere agevolato dall'impiego di scale mobili.

Art. 69 F5 Aree a parcheggio pubblico

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. Per le aree di sosta poste in territorio aperto o ai margini dei centri abitati si dovranno prevedere particolari dispositivi quali le dune, movimenti terra, alberature ecc. al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico degli interventi.
2. In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo sia in interrato che fuori terra.
4. I parcheggi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche su iniziativa privata e destinati anche ad uso privato, con il vincolo della pertinenzialità, previa stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il privato. La convenzione dovrà individuare la ripartizione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera e dalla sua gestione, nonché le modalità e i criteri di fruizione dei settori del parcheggio riservati all'uso pubblico. La progettazione dell'intervento deve essere estesa all'intera area indicata in cartografia.
5. Per le aree a parcheggio in fregio alla viabilità provinciale l'accesso ed il recesso dalle singole zone di parcheggio dovrà derivare da un unico punto o da strade locali o accessi già esistenti. Le modalità di realizzazione degli accessi dovranno essere concordate con il Servizio Gestione strade della PAT.

Art. 70 F6 Campo da golf

1. Il piano individua con apposito cartiglio, un'area ubicata sul territorio del comune di Canazei in località Ronch, per la realizzazione di una struttura sportiva da dedicarsi al gioco del golf. Su tale area è consentita la realizzazione delle strutture e delle infrastrutture per la realizzazione del campo e l'individuazione di parcheggi per visitatori. È inoltre ammessa la rimodellazione dell'andamento del terreno per l'approntamento dei greens e dei percorsi. Anche la viabilità pubblica compresa e marginale all'area sportiva potrà essere oggetto di modifica o di

potenziamento sulla scorta di un progetto generale che interessi e proponga l'organizzazione di tutta l'area.

2. Le aree destinate a campo da golf, mantengono la loro destinazione originaria agricola, sospendendo però l'applicazione delle norme specificatamente scritte per tali zone.
3. Complementare alla realizzazione del campo da golf sono ammesse attrezzature di servizio, campo pratica e club house, oltre a strutture e infrastrutture di complemento e necessarie alla conduzione dell'impianto sportivo quali: depositi e servizi generali; nella club house sono ammessi destinazioni commerciali attinenti all'attività, destinazioni sociali, uffici, bar, ristorazione, per una volumetria complessiva pari a 1500 mc.e per un'altezza massima fuori terra di m. 6,00.

Capitolo 7

Zone per infrastrutture e servizi

Art. 71 F7 Aree Cimiteriali

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura. Gli interventi all'interno delle aree cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L. P. 2/83 e della L. P. 10/98.-
2. L'ampliamento delle aree cimiteriali, può sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché queste ultime vengano ampliate contestualmente e sia di conseguenza rispettata la distanza dai fabbricati esistenti.

103

Art. 72 F8 Aree a servizio della mobilità

1. La cartografia del PRG individua le aree specificatamente destinate a funzioni connesse con la mobilità e i trasporti. In tali aree è ammessa la realizzazione di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, parcheggi e stazioni di sosta per il trasporto pubblico. In tali zone è ammessa la realizzazione di interventi edilizi volti alla realizzazione biglietterie, sale d'attesa, foresterie e simili.
2. In tali aree è inoltre ammesso l'esercizio di attività commerciali di vicinato e di pubblici esercizi. Le funzioni ivi previste non potranno configurarsi come attività autonome, ma dovranno essere connesse, con l'attrezzatura di servizio.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dovranno essere rispettati dei seguenti parametri:
Sc (superficie coperta) max. 100 mq
H(max) = 4.00 m
4. Limitatamente all'area destinata ad ospitare il nuovo deposito delle autocorriere in loc. Pian de la Sia con destinazione è ammessa la costruzione dell'appartamento del custode con una cubatura massima di 400 mc. accorpato ai volumi di servizio necessari alla gestione dell'edificio (uffici, servizi, foresteria, rimesse, ecc.).

5. La raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli impianti di rimessaggio di cui al comma 1 dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dell'art. 6 delle NTA del "Piano di tutela delle acque" approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004.

Art. 73 F9 Spazio pubblico

1. Le zone destinate a "spazio pubblico" costituiscono quegli spazi aperti che il piano individua al fine di ricreare funzioni di incontro sociale e di valorizzare particolari aspetti funzionali, architettonici, paesaggistici.
2. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie alla loro valorizzazione e arredo, quali pavimentazioni, fontane, alberature, panchine e spazi di conversazione. Le singole zone saranno oggetto di uno specifico progetto unitario che potrà essere esteso anche ad ambiti limitrofi non rientranti nei limiti della destinazione di zona.

Art. 74 F10 Spazio pubblico da riqualificare

1. Sulle aree classificate dal P.R.G. come spazi pubblici da riqualificare devono essere realizzati interventi atti alla riqualificazione e alla valorizzazione degli spazi di relazione al fine di consentire il miglioramento della qualità urbana. Sono ammessi i seguenti interventi di pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno, l'arredo urbano, ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali, la creazione o ripristino di marciapiedi e la realizzazione di aree verdi di protezione e di arredo.
2. Qualora non appositamente o diversamente specificato dal P.R.G., sono altresì sempre possibili, i seguenti interventi:
 - creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
 - creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.
3. In considerazione delle specificità del contesto urbanistico e paesaggistico, si predilige la realizzazione di interventi unitari al fine di armonizzare il disegno architettonico e favorire la qualità urbana.
4. Limitatamente all'area ubicata ad Alba adiacente al PN3, la progettazione dovrà seguire i seguenti criteri:
 - realizzazione di un volume massimo di mc 400 destinato a ufficio APT e/o funzione pubblica
 - realizzazione di fermate di sosta per autobus
 - realizzazione di manufatti di arredo quali pensiline a protezione di spazi espositivi e/o fermate, capitello, fontanelle, fioriere, ecc
 - sistemazione parcheggi, marciapiedi, ecc..

104

Art. 75 F11 Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni

4. Il PRG individua con apposita simbologia le aree destinate ad impianti e attrezzature tecnologiche. Tali aree sono destinate a funzioni di servizio alla collettività, quali, cabine elettriche e telefoniche, centrali di cogenerazione e per la produzione dell'energia elettrica,

serbatoi per gli acquedotti, stazioni di pompaggio ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzature e depositi di enti e aziende pubbliche e simili.

- ~~2.~~ In tali aree risulta ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al comma precedente. Le aree di pertinenza di tali manufatti e attrezzature dovranno essere sistemate a verde, al fine di attenuare il più possibile gli impatti sul territorio circostante.
- ~~3.~~ Limitatamente all'area destinata ad ospitare l'ampliamento del nuovo acquedotto comunale, i manufatti in ampliamento degli esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- essere posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 dal ciglio superiore della sponda del torrente Antermont
 - essere destinati esclusivamente ad impianti tecnologici per la rete acquedottistica e/o per la produzione di energia elettrica senza la presenza costante di persone
 - l'area che ospita i manufatti deve essere protetta con l'installazione di una rete di contenimento delle colate o in alternativa con la realizzazione di un tomo deviatore.

Art. 76 ~~38~~ **F12** Aree destinate alla viabilità

- ~~1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato periodico, spazi per manifestazioni, ecc.). Sono ammessi solo gli impianti connessi alla funzionalità della rete stradale, i manufatti di arredo urbano e le attrezzature per le attività di interesse collettivo.~~
- ~~2. La larghezza delle strade deve essere conforme a quanto previsto alle specifiche norme che regolano la materia. La dimensione minima e massima di ogni categoria stradale è illustrata nella tabella A allegata.~~
- ~~3. I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia.~~
- ~~4. Le strade sono suddivise in categorie. Ad ogni categoria corrisponde una fascia di rispetto, la cui ampiezza è definita dall'articolo relativo delle presenti norme. La larghezza delle aree di rispetto si misura dal limite della piattaforma stradale, per le strade esistenti e per quelle da potenziare, dall'asse stradale per quelle di progetto e dal centro della simbologia di piano per i raccordi e svincoli.~~
- ~~5. Per piattaforma stradale si intende la carreggiata più le eventuali banchine laterali ad esclusione di piazzole di sosta, marciapiedi, scarpate, ecc. (vedi schema sottostante).~~
- ~~6. Per documentate esigenze tecniche, il progetto esecutivo potrà modificare le dimensioni ed i tracciati delle strade da potenziare o di progetto, purché sia salvaguardata la loro funzione urbanistica o migliorato l'inserimento ambientale dell'opera. Tali modifiche dovranno comunque avvenire all'interno della relativa fascia di rispetto.~~
- ~~7. L'apertura di strade rurali e boschive è sempre ammessa nelle aree agricole o silvo-pastorali, al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per la conduzione del fondo ed il trasporto dei prodotti. Tali strade potranno superare la larghezza massima consentita solo in corrispondenza di eventuali piazzole di scambio.~~
- ~~8. I percorsi pedonali individuati in cartografia sono funzionali alla mobilità, allo svago e al tempo libero. Tali attrezzature sono considerate opere di interesse pubblico, anche ai fini della procedura espropriativa ai sensi di legge.~~

1. Le zone destinate alla viabilità sono in edificabili; su queste aree è ammessa solo l'installazione dell'infrastruttura stradale e dei relativi impianti,
2. Il PRG, con riferimento alla classificazione riportata negli elaborati cartografici della Variante PUP 2000, dall' Art. 62 comma 1 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011 n. 1427, individua in cartografia le categorie relative alla viabilità veicolare.
3. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di strade presenti e/o previste nel territorio comunale:
 - Strada di terza categoria
 - Strada di quarta categoria;
 - Viabilità locale;
 - Viabilità minore (Strade rurali e boschive)
4. La cartografia indica, con le relative pertinenze, le strade esistenti sufficienti e confermate, quelle da migliorare e potenziare e quelle di progetto, nonché gli slarghi e le piazze. L'eventuale assenza in Cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità; l'approvazione da parte del Comune del relativo progetto lo abilita ad applicare la procedura espropriativa ai sensi di legge.
5. In conformità con le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10.12.2004 - Terzo aggiornamento alla deliberazione della G.P. n. 909 dd. 3.02.1995, modificata e aggiornata con successive n. 10778 dd. 2.10.1998 e n. 1606 dd. 22.06.2001 - determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto – e nella deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011, per piattaforma stradale si intende lo spazio occupato dalla carreggiata e dalle banchine laterali con esclusione degli elementi marginali. Nelle aree destinate alla viabilità sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e dei relativi impianti (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, parcheggi. Gli impianti per il rifornimento carburante sono ammessi qualora specificatamente previsti in cartografia. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc. possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
6. Le larghezze delle piattaforme stradali sono riportate nella Tabella A. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto riportati in cartografia sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà discostarsi anche significativamente dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmatica del collegamento previsto; in tal caso si applica per gli espropri il comma 2 del presente articolo.
7. Qualora gli interventi previsti riguardino le strade provinciali e/o statali sia direttamente (ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche del tracciato stradale) che indirettamente (accessi a diversi utilizzi anche parziali) dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

8. La larghezza delle fasce di rispetto stradale sono riportate nella Tabella B e C ed in cartografia e fanno riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10.12.2004 - Terzo aggiornamento alla deliberazione della G.P. n. 909 dd. 3.02.1995, modificata e aggiornata con successive n. 10778 dd. 2.10.1998 e n. 1606 dd. 22.06.2001 - determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto.
9. Le misure trasversali della strada e dei singoli elementi che la compongono possono essere modificati per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia . Le indicazioni contenute nella cartografia per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo; l'esatto andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto.
10. La rete viaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G. Le strade locali possono avere dimensioni diverse da quelle indicate nella Tabella A nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio, nonché laddove vi siano dei volumi già costruiti; in questi casi la dimensione minima va definita in concreto tenendo conto dello specifico contesto edificatorio al cui interno e a servizio del quale si pone la strada medesima. Cosicché, nell'ambito delle strade del tipo "strade locale" vi ricadono anche strade a destinazione particolare – per le quali le caratteristiche compositive e le dimensioni fornite nell'allegata tabella A non possono considerarsi applicabili – ossia:
 - ~~a~~ in ambito extraurbano: le strade agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della piattaforma vanno riferite in particolare all'ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 65 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 e delle condizioni di cui all'ultimo comma;
 - ~~b~~ in ambito urbano: le strade residenziali esistenti e/o di nuovo progetto (che, laddove possibile, vanno realizzate con una larghezza di almeno 3,00 ml.), per le quali prevale l'esigenza di adattare lo spazio stradale ai volumi costruiti ed alle necessità dei pedoni".
11. Fermo quanto sopra, per le strade non classificate dal P.U.P. si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria"

107

Art. 77 ~~39~~ Percorsi pedonali e ciclabili

1. La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto ~~e da migliorare sono indicati nelle tavole progetto urbanistico (tav. 3).~~ La loro realizzazione comprende opere di pavimentazione, di arredo e di piantumazione. La loro larghezza minima è fissata in m. 2,00.
2. I percorsi pedonali individuati in cartografia sono funzionali alla mobilità, allo svago e al tempo libero. Tali attrezzature sono considerate opere di interesse pubblico, anche ai fini delle procedura espropriative ai sensi di legge.
3. L'identificazione planimetrica dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto ha valore indicativo. ~~Per la modifica dei tracciati dei percorsi~~ In sede di progetto è ammesso modificarne il tracciato per far fronte ad esigenze di carattere esecutivo. ~~la modifica del tracciato vale quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2 delle Norme di attuazione.~~ Sui percorsi pedonali, esistenti e di progetto, possono transitare, quando la sezione lo permetta, solo veicoli di servizio e, nell'area extraurbana, i veicoli forestali.

Art. ~~78~~ **40** Piste per lo sci di fondo

-  La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i tracciati di massima delle piste per lo sci da fondo ~~sono indicate nelle tav. 2 e 3 con apposito segno grafico~~. In coincidenza del tracciato di detti percorsi, e per una larghezza minima di m. 3, sono esclusi interventi edificatori ed interventi di sistemazione del suolo qualora essi siano tali da interromperne permanentemente la continuità.

TITOLO VI

Aree di rispetto tutela e protezione

~~Tutela dell'Ambiente e dei manufatti edilizi~~

Art. 79 44 Aree di tutela ambientale

4. Nelle aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia, gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati per le diverse zone individuate dal P.R.G.
2. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono assoggettate alle approvazioni previste da la legislazione provinciale vigente.
- ~~3. Sono quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flora faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.~~
- ~~4. La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio dei piani territoriali delle comunità e con le linee guida per la pianificazione urbanistica locale.~~
- ~~5. L'art. 8 del Piano Urbanistico Provinciale introduce le invarianti definendone gli elementi costitutivi e stabilendo la possibilità di integrazione ed aggiornamento demandata alla Giunta Provinciale e ai Piani Territoriali delle Comunità che autonomamente posse implementare la disciplina d'uso al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.~~

109

Art. 45 Aree di recupero ambientale

- ~~1. Sono destinate a recupero ambientale le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani. In queste aree il piano promuove il ripristino dell'assetto paesaggistico ed ambientale compromesso.~~
- ~~2. Gli interventi di recupero si attuano attraverso PRA così come è normato dalle disposizioni provinciali in materia.~~
- ~~3. In assenza di un PRA esecutivo:~~
 - ~~— gli usi del suolo rimangono quelli attuali;~~
 - ~~— ogni trasformazione urbanistica ed edilizia è vietata ai sensi dell'art.10;~~
 - ~~— negli edifici e nei manufatti esistenti sono possibili solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.~~

Art. 80 ~~45bis~~ Beni ambientali del PUP ~~Area di protezione dei beni ambientali~~

- 4** Sono aree di protezione degli elementi territoriali, che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale e che meritano di essere tutelati e valorizzati al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei processi evolutivi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. Per l'esatta individuazione catastale del bene si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.
- 2** I beni ambientali individuati dal PUP nella carta delle tutele paesistiche e descritti nell'elenco delle invariati sono:

n. 063 – Vecchi masi a Gries.

Descrizione: i masi di Gries sono tra gli ultimi esempi integri di edilizia rurale lignea della Valle di Fassa con architettura comune alle vicine valli Badia e Gardena;

n. 064 - Vecchi masi a Lorenz e Verra.

Descrizione: Lorenz e Verra sono due tipici nuclei montani esistenti sopra l'abitato di Penia e rappresentano il più alto insediamento permanente nel Trentino con i loro 1636 e 1674 m s.l.m.;

n. 083 – Cascata Rio Antermont.

Descrizione: Il rio Antermont a monte di Canazei crea una bella cascata di grande effetto su rocce di basalto nero colonnare, pressoché unico nel suo genere.

- 3** Nelle aree di protezione sono ammessi solo interventi di trasformazione del suolo con l'obiettivo di assicurare la tutela e la valorizzazione dei relativi beni.

110

Art. 81 Singoli elementi naturalistici storici culturali (elementi geologici, geomorfologici, stratigrafici del PUP)

- 4** La cartografia del PRG individua con apposita simbologia i siti di interesse culturale naturalistico riportati nel seguente elenco la numerazione o la sigla fanno riferimento alla catalogazione riportata nell'allegato D "Elenco invariati" del PUP Piano Urbanistico Provinciale:

- n.13 - Cengia del Sella

Le pareti strapiombanti del Gruppo di Sella sono marcate a metà da una pronunciata cengia suborizzontale che corre lungo tutto il perimetro del massiccio, seguendo la giacitura degli strati. Essa si è impostata in corrispondenza delle erodibili litologie carniche della Formazione di Raibl (marne, argille e calcari marnosi varicolori) che separano il potente edificio della Dolomia dello Sciliar (Ladinico) dalla sovrastante Dolomia Principale (Norico); rappresenta quindi l'intervallo stratigrafico che decretò la fine delle piattaforme carbonatiche del Trias medio e su cui si svilupparono successivamente quelle noriche. Questo sottile e colorato intervallo di strati, interrompendo la monotona successione dolomitica ha consentito all'erosione di creare uno scenario di incomparabile bellezza e suggestione, tra i più spettacolari delle Dolomiti.

- n.180 – Bec da Mesdi (Mesola)

Rock glacier attivo di piccole dimensioni esposto a O. La fronte è collocata poco sopra 2400 m di quota, il margine a monte è ubicato a 2550 m circa. Si tratta di una forma semplice, composta da un unico lobo rigonfio. La scarpata frontale è piuttosto ripida e si sviluppa in altezza per quasi 100 m. La zona dorsale è coperta da massi di

dimensioni metriche privi di matrice. Non si osservano particolari morfologie legate al flusso della massa detritica. La vegetazione di tipo erbaceo è presente soltanto in corrispondenza della scarpata frontale, dove emerge materiale detritico più fine.

- **227 – Passo Sella**

Noto sito stratigrafico-paleontologico dove è ben esposta la successione sedimentaria del Triassico medio superiore. Rinomato per il rinvenimento di notevoli esemplari di gasteropodi e bivalvi. Litologia: Formazione di S. Cassiano (Ladinico - Carnico).

- **228 – Pian dei Fiacconi**

Notissimo e vasto affioramento fossilifero che caratterizza la zona del Pian dei Fiacconi in Marmolada. Il sito ha restituito e conserva tutt'oggi una notevole fauna a molluschi. Reperti fossili: ammoniti, bivalvi, gasteropodi. Litologia: Calcare della Marmolada (Ladinico).

- **229 – Sas de Pordoi**

Sito posto in corrispondenza della porzione basale della parete sud del Sas de Pordoi. Dalle bancate di Dolomia Principale del Norico provengono begli esemplari di grossi bivalvi (Megalodonti).

- **306 - Coi de Paussa**

Sito che ospita una delle più complete e meglio esposte successioni vulcaniche e vulcanoclastiche delle Dolomiti, espressione della complessa evoluzione geologica connessa al vulcanismo medio triassico che ha coinvolto il settore dolomitico.

- **307 – Creipa Negra**

Sito di notevole rilevanza geologico-stratigrafica in cui vi è splendidamente esposto il contatto discordante tra le vulcaniti triassiche, inclinate verso N, e il sovrastante Conglomerato della Marmolada con giacitura suborizzontale.

- **308 – Torri del Sella**

Sito in cui è splendidamente esposto il limite stratigrafico tra le formazioni di piattaforma ladiniche e quelle del triassico superiore, marcato da una cengia corrispondente alle unità carbonatico-terrigene del Carnico. La morfologia del rilievo è strettamente connessa con il contesto stratigrafico.

- **16 - Ghiacciaio Principale della Marmolada Canazei Marmolada** 941. 0 1597947 14480

- **17 - Ghiacciaio Centrale della Marmolada Canazei Marmolada** 941. 1 64010 1506

- **52 - Ghiacciaio di Punta Penia Canazei Marmolada** 941. 2 126821 2716

- **55 - Ghiacciaio Occidentale della Marmolada Canazei Marmolada** 942. 0 98490 1725

- 2.** I siti costituiscono delle invarianti del PUP (Piano Urbanistico Provinciale), in quanto beni caratterizzanti l'ambiente e l'identità territoriale. La loro tutela dovrà avvenire secondo le specifiche disposizioni di legge.

111

Art. 45ter o 45 quater 82 SIC - Siti di interesse comunitario e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

- 3.** Sono aree poste a salvaguardia dei siti e delle zone della rete ecologica europea "Natura 2000", individuati dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del

Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

4. 2. I siti di importanza comunitaria sono:

IT3120129 – Ghiacciaio Marmolada

Descrizione: è il maggiore ghiacciaio delle Dolomiti ed occupa il fondo di parecchi circhi adiacenti, quasi completamente fusi tra loro.

5. Nei siti di interesse comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia⁷.
6. Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. Tali disposizioni valgono anche per qualsiasi modifica a quanto già autorizzato da parte dei Servizi competenti della PAT.
- ~~7. Le zone di protezione speciale ZPS sono aree introdotte con deliberazione della Giunta provinciale per modificare i perimetri dei siti e delle zone della rete ecologica europea "Natura 2000" dopo aver concluso le procedure di monitoraggio previste dalla direttiva 92/43/CE.~~
- ~~8. 2. Nelle aree di protezione speciale, contrassegnate dalla sigla ZPS, valgono le stesse norme delle aree di protezione dei siti di importanza comunitaria.~~

112

Art. 83 Aree di protezione fluviale – Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP

1. Allo scopo di garantire la funzionalità ecologica delle fasce riparie del Torrente Avisio il PRG individua in cartografia le "Aree di protezione fluviale" in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Urbanistico Provinciale e sulla base degli "Ambiti fluviali di interesse ecologico" definiti dal PGUAP.
2. Gli ambiti fluviali ecologici si distinguono in:
 - a) Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti ed è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti; il Comune di Canazei può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
 - b) Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative

di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti con ampliamenti del 20%.

- c) Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione dell'alveo ad opera dell'uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la possibilità di recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente incanalati, per i quali si rimanda all'autorità idraulica competente la valutazione di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. È ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti con ampliamenti del 20%.

3. Negli ambiti fluviali ecologici, di cui al comma, e gli interventi sugli edifici esistenti e l'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica sono subordinati alla verifica della sicurezza rispetto al pericolo idraulico e al rispetto di quanto previsto dagli artt.16, 17, e 33 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP.
4. Nelle aree di protezione fluviale individuate nel PRG sono ricompresi anche gli ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l'occupazione di tali aree è vietata. Sono ammessi interventi di particolare rilevanza sociale e in mancanza di localizzazioni alternative, e nei quali deve comunque essere evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'esposizione di persone e beni ai pericoli di piena e secondo quanto previsto agli articoli 16, 17 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PGUAP. Gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e degli edifici esistenti e alla realizzazione di percorsi pedonali. Eventuali percorsi ciclabili devono essere regolamentati al fine di non interferire con le dinamiche funzionali dell'ecosistema fluviale. In tali ambiti è inoltre ammessa la nuova viabilità veicolare se assolutamente necessaria e non diversamente localizzabile o nel caso in cui risulti funzionale alla valorizzazione didattica dell'ambito fluviale. Gli eventuali interventi nella fascia di rispetto di 10 m. sono soggetti alla L.P. 18/1976 secondo le modalità previste dall'art.86

113

Art. 84 Beni del patrimonio dolomitico

1. Il PRG, individua secondo le indicazioni del PUP i Beni del Patrimonio Dolomitico. Il comune di Canazei ospita i seguenti siti:

Marmolada:

La Marmolada, con i suoi 3343 m di altezza, è la più alta vetta delle Dolomiti e ne possiede il più esteso ghiacciaio; di qui l'appellativo di "Regina delle Dolomiti". Questo gruppo è composto principalmente da roccia calcarea molto chiara e mostra le caratteristiche singolari anzi uniche del paesaggio delle Dolomiti, rappresentato dal contrasto cromatico e morfologico tra le scure formazioni eruttive vulcano-clastiche a forme dolci e ondulate, coperte di prati e boschi, e le bianche rocce calcaree dolomitiche che si innalzano bruscamente con alte pareti rocciose, guglie e dirupi selvaggi. La vetta maggiore presenta aspetti tra i più grandiosi e completi delle Dolomiti: l'imponente parete sud della Marmolada precipita verticalmente per 600 m prima di toccare i ghiaioni sottostanti; il versante nord

ospita l'omonimo ghiacciaio e si configura come eccezionale belvedere affacciato sull'intera area dolomitica. A fronte della ridotta presenza di masse ghiacciate nella regione dolomitica, il versante settentrionale della Marmolada ospita

2. La disciplina sarà dettata dall'accordo di programma interprovinciale per garantire uniformità di gestione.
3. In via transitoria non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ma solo forme di manutenzione territoriale e ambientale.

Art. 85 Aree di difesa paesaggistica

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.
2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità prevista nelle diverse zone, di edificare entro e fuori terra, consentendo solo aumenti del 10% del volume e della superficie coperta esistente, per interventi di ristrutturazione nel rispetto delle tipologie costruttive del fabbricato.
3. Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.
4. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione del territorio.
5. L'uso del suolo e i parametri urbanistici delle diverse zone sono quelli specifici ed è possibile utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate.
6. Le prescrizioni previste dal presente articolo si applicano anche all'interno dell'ambito denominato progetto norma PN6: "Recupero degli edifici e dell'abitato di Lorenz, Verra e dintorni" di cui all'art.17 delle NTA.

114

Art. 86 ~~46bis~~ Aree di protezione dei corsi d'acqua. Ambiti fluviali di interesse idraulico del PGUAP, Aree di protezione fluviale e Ambiti fluviali di interesse ecologico del PGUAP

1. Le aree comprese entro la distanza di m 30 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in cartografia al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificamente sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.
2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G., e se possibile ricostituito nei suoi connotati originali, laddove alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - a) mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - b) ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare. Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.
10. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% del volume esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G. ~~ma non di ricostruzione dopo la demolizione~~
11. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico o di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (10 metri di larghezza dalle sponde), o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 18/76 e s.m. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.
12. ~~Gli ambiti fluviali di interesse ecologico sono individuati sulla tavola delle reti ecologiche e ambientali del PUP. In queste aree sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione, e valorizzazione ambientale, come previsto dall'art. 23 delle norme di attuazione del PUP.~~

115

Art. 87 ~~48~~ Rispetto delle sorgenti

- ~~1~~ Le sorgenti tutelate e le relative aree di rispetto sono individuate nella carta delle Risorse Idriche (app. con delib. G.P. 2248 del 05/09/08) per la pianificazione territoriale ed urbanistica, elaborato integrativo del piano.
- ~~2~~ In corrispondenza di dette sorgenti è stabilita un'area di rispetto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24.05.1988 n. 236 (Attuazione della direttiva CEE) riportata nella carta di sintesi geologica per la pianificazione territoriale ed urbanistica come categoria 2d) descritta al comma 4.2 dell'art. 46 della presente normativa.

3. Nelle aree di rispetto sono vietate, ai sensi del D.P.R. n. 236/88, le seguenti attività o destinazioni:
- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) impianti di trattamento di rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
4. Nelle aree di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
5. Per qualunque intervento da eseguirsi in tali aree dovrà essere redatta la relazione idrogeologica, volta alla tutela dei corpi idrici sotterranei.

~~Art. 47bis Aree di protezione dei laghi~~

- ~~1. Le aree di protezione dei laghi indicate in cartografia sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione. In esse sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per opere pubbliche o finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili. Gli edifici esistenti aventi funzione diversa possono essere oggetto di soli interventi di conservazione.~~
- ~~L'estensione di dette aree, per i laghi situati a quota inferiore a 1600 m sul livello del mare, è determinata in metri 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.~~
- ~~2. Nelle aree di protezione dei laghi è vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interrimenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea.~~
- ~~3. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura vuoi direttamente nei bacini lacuali, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che li alimentano.~~
- ~~4. E' vietato modificare artificialmente gli specchi d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente nelle aree di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. Sono vietati l'apertura di nuove strade veicolari, i parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati se non per ragioni di servizio, la stesura di recinzioni, la segnaletica commerciale.~~

- ~~5. E' vietato aprire nuove strade veicolari, se non di servizio all'esercizio di bacini artificiali. L'accessibilità pubblica alle rive può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.~~

Art. 88 44-Aree di protezione dei siti archeologici

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La loro classificazione e la perimetrazione è stata eseguita su indicazione della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

2. Le altre aree di interesse archeologico sono:

Località Ciampac

Descrizione: stazione dell'età mesolitica.

Grado di protezione: 03

Passo Sella (Albergo Valentini)

Descrizione: stazione dell'età mesolitica.

Grado di protezione: 03

Col di Doleda

Descrizione: coppella mesolitica.

Grado di protezione: 03

3. Aree a tutela 01: Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del D.L. 22.01.2004, n. 42. Nell'area di protezione è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e valorizzazione.

4. Aree a tutela 02: Sito contestualizzato archeologicamente ancora vivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Nell'area di protezione gli interventi di trasformazione del suolo saranno attuati sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o classificata come area a tutela 01.

Al fine di tutelare del patrimonio archeologico e programmare gli interventi del caso, la Soprintendenza per i beni archeologici della PAT deve poter acquisire, con congruo anticipo, il maggior numero di informazioni circa le opere di scavo e/o movimentazione di terra che si intendono eseguire.

A tale scopo, alla richiesta di concessione o denuncia d'inizio attività deve essere allegato un modulo specifico, compilato conformemente al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico comunale trasmetterà alla Soprintendenza stessa. Questa potrà decidere, in accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, di eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare.

5. Aree a tutela 03: Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area 01 o 02.

6. Conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 90 del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della PAT. I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie e i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi - se del caso - adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità competenti.

Art. 37^{ter} Fasce di rispetto

- ~~1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilito opportuno fasce non edificabili.~~
- ~~2. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati, demoliti e ricostruiti, nel rispetto delle specifiche norme.~~
- ~~3. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo dello fasce stesso, nell'ambito della zonizzazione stabilita. Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.~~
- ~~4. Fasce di rispetto stradale: valgono le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 890/2006 e s. m. vedi art. 38 bis.~~
- ~~5. Fasce di rispetto cimiteriale: la Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri della fascia di rispetto cimiteriale, in caso di realizzazione di nuovi cimiteri, di zone residenziali subordinate a piano attuativo o per l'ampliamento dei cimiteri stessi, come previsto dall'art. 66 della L.P. 1/2008.~~

Nelle aree di rispetto cimiteriale è vietata ogni nuova edificazione fuori o entro terra con la sola eccezione dei manufatti complementari alla funzione cimiteriale, delle opere di carattere pubblico o di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 della L.P. 1/2008.
- ~~6. Fasce di rispetto dai depuratori: le zone di rispetto circostanti gli impianti di depurazione dei liquami, sono determinate dal documento "Criteri per la delimitazione delle fasce di rispetto degli impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità" art. 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti", che stabilisce anche gli interventi di utilizzazione del suolo consentiti~~

118

Art. 89 Fasce di rispetto cimiteriali

1. Con riferimento all'art. 66 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 l'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale di 50 m è riportata con apposita simbologia nella cartografia del P.R.G.
2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti dall'allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m. e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114 della L.P. 4 marzo 2008, n.1.

3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni
4. Le zone di rispetto cimiteriale sono indicate, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano. Salvo diversa previsione cartografica l'area di rispetto viene stabilita in ml 50.

Art. 90 ~~38bis~~ Fasce di rispetto stradali

- ~~1.~~ Sono aree finalizzate a limitare le funzioni ammesse dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dalla esigenza di salvaguardare la funzionalità delle strade, come prescritto dalle specifiche norme che regolano la materia. Le limitazioni sono determinate dalla necessità di non compromettere in futuro la possibilità di potenziare, migliorare e qualificare la rete viaria esistente o di realizzare le strade in progetto.
- ~~2.~~ La larghezza delle aree di rispetto stradale è indicata nelle tabelle B e C ~~allegate o si misura con le modalità descritte nell'articolo "Aree per la viabilità e spazi pubblici" delle presenti norme.~~
- ~~3.~~ Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire:
 - dal loro asse nel caso di strade di progetto;
 - dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e di potenziamento, dove per piattaforma stradale si intende lo spazio occupato dalla carreggiata e dalle banchine laterali come riportato nella Tabella A.
 - dal centro della simbologia individuata dal PRG nel caso di svincoli o di raccordi stradali;
- ~~4.~~ Nelle aree di rispetto stradale è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ed i manufatti che possano ostacolare o impedire eventuali interventi di allargamento della strada, come i serbatoi e le rampe di accesso ai volumi interrati. Fanno eccezione le opere di infrastrutturazione del territorio e gli impianti tecnologici a rete. La realizzazione di impianti di distribuzione carburanti e delle relative stazioni di servizio è ammessa solo nelle aree individuate dal PRG per tali funzioni.
- ~~5.~~ Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come "esistenti" all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto delle norme di zona, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
- ~~6.~~ Sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (09.12.1987), sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto delle norme di zona:
 - ~~a)~~ l'ampliamento, fuori terra o nel sottosuolo, a condizione che il nuovo volume non si avvicini alla strada più dell'edificio esistente emergente dal terreno;
 - ~~b)~~ la demolizione e ricostruzione, a condizione che la distanza dalla strada del nuovo fabbricato sia maggiore di quella dell'edificio esistente emergente dal terreno.

- ~~7.~~ Nel caso di edifici pubblici o di interesse pubblico l'ampliamento non può superare il 20% del volume che il fabbricato aveva alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (09.12.1987). Per ampliamenti maggiori si deve ricorrere allo strumento della deroga.
- ~~8.~~ E' comunque consentito:
- ~~a)~~ realizzare volumi interrati da destinare a garage o ricavare garage nei locali siti al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, esistenti al 1989 (art 9 della Legge 122/1989); tale facoltà è comunque subordinata al rispetto delle "Categorie e criteri d'intervento negli insediamenti storici" qualora l'edificio sia interno ad essi;
 - ~~b)~~ realizzare volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.
- ~~9.~~ Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.
- ~~10.~~ Le aree di rispetto dei percorsi ciclabili della rete di interesse provinciale (L.p. 11 giugno 2010 n. 12) hanno le seguenti dimensioni:
- se sono in progetto vanno considerate come strisce di territorio larghe 8,00 ml;
 - se sono in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di rispetto di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;
 - se seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto larga 4,00 ml.
- ~~11.~~ L'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del progetto di una nuova strada o del potenziamento di una esistente, nonché di un piano attuativo, consente di considerare le strade come esistenti e di riferire le distanze al rilievo del progetto.

120

Art. 91 Fasce di rispetto dei depuratori

- ~~1.~~ Nelle aree destinate alla protezione dei depuratori si applica l'art. 59 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento e le disposizioni contenute nella Delibera della Giunta provinciale n° 850 del 28/4/2006.
- ~~2.~~ Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono inedificabili ed in esse sono consentite le sole forme di utilizzazione del suolo compatibili con gli obiettivi del vincolo.
- ~~3.~~ Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono computate ai fini delle determinazioni della capacità edificatoria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
- ~~4.~~ Le ampiezze delle fasce di rispetto dei depuratori sono riportate nella tabella D

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 92 ~~65~~ Norme transitorie e finali

- ~~1.~~ Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il PRG, è sostituita con quanto previsto dagli elaborati elencati nell'art. 2 delle presenti norme.
- ~~2.~~ ~~Dalla data della deliberazione consigliare di adozione del PRG e fino alla data di pubblicazione della delibera di approvazione della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale, valgono le norme di salvaguardi previste dalla legislazione provinciale in materia.~~
- ~~3.~~ Il Consiglio Comunale può approvare in via transitoria l'esecuzione di progetti parziali compresi nelle aree di Progetto Norma purché essi non siano in contrasto con le previsioni dei PN stessi.
- ~~4.~~ ~~Per gli edifici pubblici e di interesse pubblico è ammessa la deroga alle disposizioni del presente piano regolatore generale nei modi e forme stabiliti dalla vigente legislazione urbanistica provinciale.~~
- ~~5.~~ Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- ~~6.~~ ~~Per le aree per le quali il piano regolatore generale stabilisce l'obbligo della formazione del piano attuativo il termine per la relativa adozione è fissato in 10 anni dall'entrata in vigore del piano regolatore generale.~~

121

Art. 93 Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico.

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pericolosità geologica, idrogeologica, valanghiva e delle acque si applicano le disposizioni contenute nella "Carta di Sintesi geologica" del PUP approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2183 d.d. 23.09.2003 e successivi aggiornamenti. Mentre per quanto riguarda il rischio idrogeologico si dovrà fare riferimento al PGUAP "Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche". I contenuti della Carta di sintesi geologica, del PGUAP, della carta delle risorse idriche prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste nel PRG.

Art. 94 Disposizioni in materia di caratteristiche acustiche degli edifici

1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni contenute all'art.18 della Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico" e del relativo regolamento di esecuzione.
2. Il progetto delle opere deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6".

Art. 95 Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.
2. Il rilascio della concessione in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale qualora previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

ALLEGATI E TABELLE

Allegato n.1

Abaco dei caratteri tipologici e stilistici locali

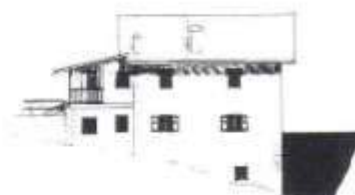
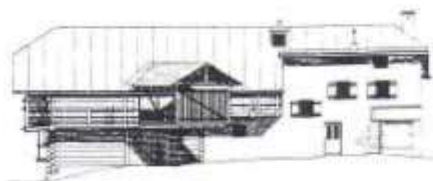
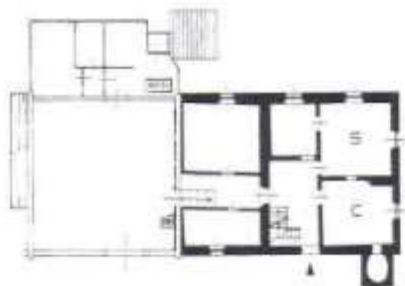
Tipologia tradizionale

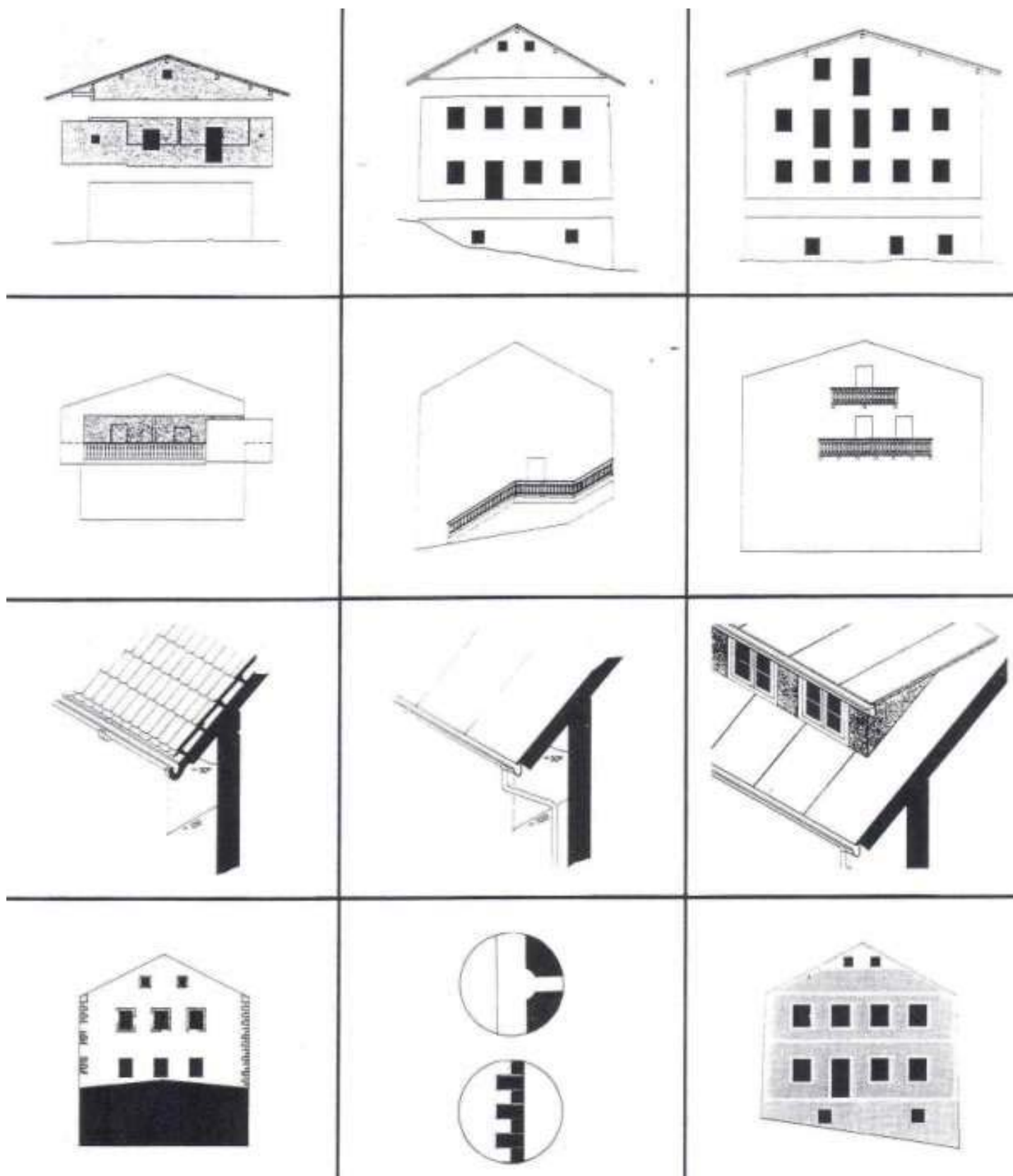
- 4. Sistema distributivo della pianta in edifici di abitazione con annesso fienile
- 2. Sistema distributivo della pianta in edificio di abitazione

La tipologia tradizionale è connotata dalla presenza di alcuni elementi costanti. Ha un sistema distributivo esterno con scale e ballatoi in legno. Una pianta strutturata attorno ad un locale principale, la stua, collegato direttamente alla cucina e alla camera da letto principale. La stua è posta solitamente nell'angolo Sud-Est mentre nella cucina è collocato il forno del pane sporgente all'esterno e spesso pensile. Un corridoio centrale collega le altre camere e il fienile.

Elementi stilistici

- 3. Partizione della facciata con presenza di basamento. Tre ordini di aperture in facciata a sottolineare basamento, parte abitata e sottotetto.
- 4. Balconi posti in relazione al sistema distributivo dell'edificio. Assenza di balconi continui in facciata.
- 5. Pendenza delle falde normalmente di 30° ed abbaini strutturati secondo il disegno riportato.
- 6. Presenza di decorazioni a sottolineare marcapiani e cornici.





Allegato n.2

Omissis

Allegato n.3

Omissis

Tabella interventi di modesto rilievo

~~7. In provincia di Trento per interventi di modesto rilievo si intende:~~

- ~~— edificio per abitazione con: superficie di sedime totale massima di 300 mq, altezza massima fuori terra di 8,50 m (misurata secondo le norme urbanistiche), profondità massima di scavo 2,50 m, perimetro massimo di 100 m, volume massimo (inteso vuoto per pieno) di 1500 mc;~~
- ~~— strade con larghezza massima di 3,00 m più banchina;~~
- ~~— scavi di sbancamento di altezza massima pari a 2,50 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;~~
- ~~— scavi a sezione ridotta con profondità massima di 1,30 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;~~
- ~~— discariche di soli inerti per volumetrie totali non superiori a 5000 mc;~~
- ~~— recinzioni di qualunque tipo;~~
- ~~— sorso e tettoio quali pertinenze di attività e di residenza;~~
- ~~— manutenzione straordinaria degli edifici o delle singole unità immobiliari che non comportino variazioni nei carichi e nella distribuzione sulle fondazioni;~~
- ~~— pavimentazioni stradali;~~
- ~~— muri di sostegno e di contenimento fino ad 1,50 m di altezza;~~
- ~~— il cambio di destinazione d'uso senza opere edilizie che interessi edifici non ricadenti in area a rischio geologico o in aree critiche recuperabili;~~
- ~~— fienili, tettoio, silos orizzontali, ricoveri automezzi ed attrezzi, con superficie totale massima di 300 mq, altezza massima fuori terra di 8,50 m, profondità massima di scavo di 2,50 m, perimetro massimo di 100m;~~
- ~~— riordini fondiari e/o bonifiche agrarie di superficie inferiore a 10000 mq, e con movimenti di terra per volumetrie totali massime di 5000 mc;~~
- ~~- interventi di ristrutturazione e risanamento che non prevedono scavi di qualunque entità, interni ed esterni all'edificio, e/o variazioni ed aumenti apprezzabili nella distribuzione dei carichi sui terreni fondazione.~~

126

Tabella A

Dimensioni delle piattaforme stradali

D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	---	---
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE – Viabilità Locale	4.50*	7.00
STRADE RURALI BOSCHIVE	---	3.00

* Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m. 3.00

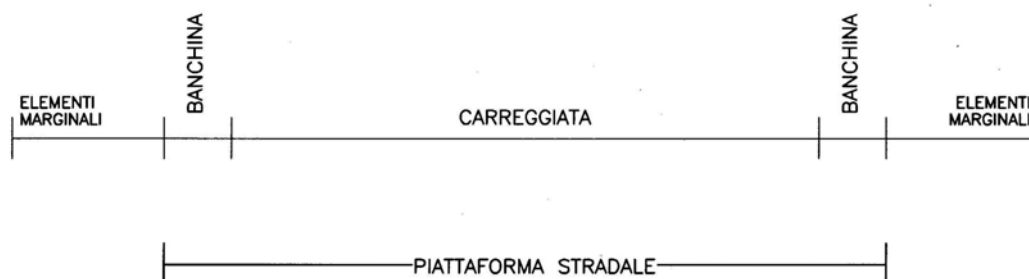


Tabella B

Larghezza delle fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento

D.G.P. 5 maggio 2006 n. 890 - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011

CATEGORIA	strade ESISTENTI	strade ESISTENTI DA POTENZIARE	strade di PROGETTO	Raccordi, svincoli di PROGETTO
Autostrada	60 m			150
I Categoria	30 m	60 m	90	120
II Categoria	25 m	50 m	75	100
III Categoria	20 m	40 m	60	--
IV Categoria	15 m	30 m	45	--
Altre strade	10 m	20 m	30	--

N.B: Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale. Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per i terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.

~~La larghezza delle fasce di rispetto stradale si misura:~~
~~dal limite stradale per le strade esistenti e per quelle da potenziare;~~
~~dall'asse stradale per le strade di progetto;~~
~~dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.~~

128

Tabella C

Larghezza delle fasce di rispetto stradali all'interno dei centri urbani.

D.G.P. 5 maggio 2006 n. - così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011

CATEGORIA	strade ESISTENTI	strade ESISTENTI DA POTENZIARE	strade di PROGETTO	Raccordi, svincoli di PROGETTO
Autostrada	--	--	--	150
I Categoria	10* m	40 m	90	90
II Categoria	7,5* m	35 m	45	60
III Categoria	7,5* m	25 m	35	--
IV Categoria	5* m	15 m	25	--
Viabilità Locale	5* m	5* m	10*	--

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.

Si precisa inoltre che le fasce di rispetto, nel caso di via Roma e sua prosecuzione fino a Cuch, via Pareda, via Dolomiti est, ovvero la connessione tra via Pareda e la statale delle Dolomiti, via Costa e strada statale del Fedai, non possono essere inferiori a m. 7,50 su entrambi i lati. Le strade a fondo cieco a servizio di singoli edifici sono escluse dall'obbligo di rispetto delle distanze determinate dalle fasce di rispetto stradale.

N.B. : Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.

~~La larghezza delle fasce di rispetto stradale si misura:~~
~~dal limite stradale per le strade esistenti e per quelle da potenziare;~~

~~dall'asse stradale per le strade di progetto;~~
~~dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.~~

Tabella D

Tipi e ampiezze delle fasce di rispetto

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione.

		nelle urbanizzazioni	negli spazi aperti	misurare da
ACQUE				
Corsi d'acqua pubblici	b)	10	30	rive
Pozzi		15	15	centro
Sorgenti, Sorgenti minerali, Acque superficiali e Pozzi		Si applicano le norme di attuazione della CARTA DELLE RISORSE IDRICHE DEL PUP		
Acquedotti	d)	--	2,5	asse
Collettori fognanti	d)	--	2,5	asse
DEPURATORI BIOLOGICI				
scoperti	c)	100	100	recinzione
coperti	c)	50	50	fabbricato
DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE				
scoperti	c)	50	50	manufatti
coperti	c)	30	30	manufatti
DISCARICHE		--	100	recinzione
CIMITERI		50	50	recinzione

- a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.
- b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici lungo i corsi d'acqua e le loro rive sono regolati - in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 63, comma 2, del Titolo 8° delle presenti Norme).
- c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama la circolare della Provincia Autonoma di Trento n° 5890/87.
- d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.